

**PROCURA REGNO D'ITALIA
TRIBUNALE DI LIVORNO**

**DOCUMENTAZIONE
A CARICO DI**

ALESSANDRO PERTINI

Handwritten notes in red ink:
10/10/1973
11/10/1973
12/10/1973
13/10/1973
14/10/1973
15/10/1973
16/10/1973
17/10/1973
18/10/1973
19/10/1973
20/10/1973
21/10/1973
22/10/1973
23/10/1973
24/10/1973
25/10/1973
26/10/1973
27/10/1973
28/10/1973
29/10/1973
30/10/1973
31/10/1973

60 del Reg. Gen. 63

43
offesa



San d'Albino
Anno 1933/11

Tribunale Penale di Livorno

Pretura di *Portoferraio*

N. del Reg. Gen. del Procuratore del Re

N. del Reg. Gen. del Giudice Istruttore

N. del Reg. Gen. della Pretura

Procedimento Penale

Tertini Alessandro fu Alberto
contro
recluso in *Tranosa*

16
2

San d'Albino 9/11/33
Lo vedo fatto dal Tribunale
il 30. 4. 33
Rel. proc. 11.090
Atto. 11.090

... del reato cui all'art 341 r.p. C.P. per avere offeso
onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale in presenza di lui ed
causa e nell'esercizio delle sue funzioni con le parole "Mi ha
in i coglioni - imbecille ecc -

Con decisione ai sensi dell'art. 39 r.p.-c.p.
in *Tranosa* il 2/10/33

129635



15/7 1934

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

3491

SEZIONE *II* PENALE

N. Reg. Generale - Pervenuto il 2/10/34

Volumi /

11/2

Ricorso di

Pertini Alessandro di Alberto

mi

Q

avverso sentenza in data *16 febbraio 1934 - XII*

del *Crib. di Livorno*

che lo condannava a *m. 9. g. 24 reclus. in arresto*

per *oltraggio a pubblico uff. (24. 9. 1934)*

Difensor	Consigliere relatore	Udienza
<i>Gerolamo Tetta</i>	<i>frangi</i>	<i>19. 7. 934</i>
<i>Carona</i>		<i>28. 11. 934 off</i>
<i>Carlo Pisanti Prasta</i>		<i>30. 1. 935</i>
<i>Luigra</i>		
<i>Renico G.</i>		<i>Rizet</i>

Movimento ed annotazioni

Sentenza di primo grado *Pertini Portogerrais 9/1934 - XII - conf.*

Primo avviso al difensore *Hff* Comunicato al P. M.

Avviso l'udienza al difensore Inviato al relatore

Motivi aggiunti
Estratto per esecuzione
Fatt cartellin *90. 6. 2*

~~ad hunc prodest~~
recessionem
S. 10. q. 1/2. 75.
Jm

~~deductio per alia causa ad ordina~~
~~propterea~~
11950. 11950
re fecit

scrittura precedente
scarcioni
5.10.93
ll

IVORNO

Rogio Procuretor

N. _____
di recapito - rimesso al fattorino ad ore _____

ll

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino per recapito,
il latore rimette una ricevuta a stampa quando
è incaricato di una riscossione.

N. B. - Primo lembo da piegare

Per Natale regalate una
RADIO CGE
 COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÀ - MILANO

Mod. 20 - Teleg. 1922, 81

INDICAZIONI DI URGENZA

27



BENZINA VICTORIA
 LA BENZINA DEGLI ITALIANI

Il Gestore non assume alcuna responsabilità circa la esattezza del servizio della telegrafia. Le tasse stanziate in merito per azioni ed in seguito a richieste e irregolarità del destinatario devono essere completate dal mittente.

Il destinatario è invitato a fornire la ricevuta presentata dal fornitore e a segnare la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di errore della consegna.

Ricevuto 90/100
 Per il servizio...



CGE RP 2.00

... telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il "del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PARC.	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ora e minuti	
	SAVONA	746 34 30	17/50	=1			

APPRENDO SOLTANTO STASERA CASUALMENTE FISSAZIONE DOPODOWANI
 PROCESSO AVVOCATO PERTINI ALESSANDRO STOP IMPOSSIBILITATO
 PRESENZIARE E PROPORRE EVENTUALI ISTANZE PREGOLA DISPORRE E
 LANCANDO PRESCRITTA NOTIFICA AVVISO DIFENSORE FIDUCIA OSSEBUI
 AVVOCATO ISETTA. =

ASPIRINA  *Le piccole compresse dal grande effetto*

RADIOMAREL

barbino

 un nome una marca una garanzia

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROFONDITÀ

Scarcen
S. 10. 9

IVORNO

RENALE LIVORNO =
RP 2.00 PRESIDENTE TRIBUNALE

*Nella e destra al fattorio per recapito. Il fattorio rimette ad ore
a tempo quando è inventato di una ricezione*

18/10

N. 417 di recapito - Rimesso al fattorio ad ore

TELEGRAMMA



PHILIPS
SONO LE LAMPADE PIÙ
ECONOMICHE PERCHÉ
CONSUMANO POCA
CORRENTE

*ave e
conquata*






CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

2^a Sezione Penale

ORIGINALE DA RESTITUIRE alla Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno con la relazione dell'Ufficiale Giudiziario.

N. 12-2496 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno (Seconda Sezione Penale) a norma dell'art. 534 del codice di procedura penale partecipa al Signor Avvocato

Fertico G.

che la discussione del ricorso prodotto

da

Fertico' Alessandro

è fissata per l'udienza del giorno

28-11-1934

Roma, 11-11-

1934 Anno XIV

IL CANCELLIERE

L'anno 1934 il giorno 19 NOV 1934 mese Nov

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al suo domicilio consegnandola in mani di *Luigi...*

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Brav...

N. B. — Il presente avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

1673

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

2^a Sezione Penale

ORIGINALE DA RESTITUIRE alla Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno con la relazione dell'Ufficiale Giudiziario.

N. 12 1491 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno (Seconda Sezione Penale) a norma dell'art. 534 del codice di procedura penale partecipa al Signor Avvocato

Isotta Jordani

Savona

che la discussione del ricorso prodotto

da

Certini Alessandro

è fissata per l'udienza del giorno 28 NOV. 1934 Anno XIII

Roma, 10 9 1934 - Anno XII

IL CANCELLIERE

L'anno 1934 il giorno 15 del mese di ottobre

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato (ascioglione copia al mio domicilio consegnandola in mani di don)

Giuseppe Ferro L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

N. 11. 1934. Il soprascritto avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

3491



CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO
2ª Sezione Penale

ORIGINALE DA RESTITUIRE alla Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno con la relazione dell'Ufficiale Giudiziario.

N. *3491* R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno, (Seconda Sezione penale), a norma dell'art. 523 del cod. di proc. pen. partecipa al Sig. Avvocato

Carlo Visconti

essere giunti in Cancelleria gli atti del ricorso

da *Pietro Alessandrini*

di cui è stato nominato difensore di fiducia, e che nel termine di giorni quindici dalla notificazione del presente avviso potrà esaminare nella detta Cancelleria gli atti e i documenti, esarne copie e presentargli nuovi documenti.

Roma, *4/11* 1934 - Anno *LXII*
IL CANCELLIERE

L'anno 1934 il giorno *otto* del mese di *maggio*
Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al suo domicilio consegnandola in mano *dello stesso*

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Manfredo Francesco C. A.

N. B. — Il presente avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli artt. 166 e segg. C. P. P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 27 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

R



N. 641
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

2^a Sezione Penale

ORIGINALE DA RESTITUIRE alla Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno con la relazione dell'Ufficiale Giudiziario.

N. 12 2491 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno (Seconda Sezione Penale) a norma dell'art. 534 del codice di procedura penale partecipa al Signor Avvocato

Vicenti Maria Carlo

che la discussione del ricorso prodotto

da

Perini Alessandro

è fissata per l'udienza del giorno

28 NOV. 1934 Anno XIII

Roma,

10

9

1934 - Anno XV

IL CANCELLIERE

L'anno 1934 il giorno 19 del mese di Settembre

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato, lasciandone copia al suo domicilio consegnandola in mani del sig. Crapasso

ingi, in impigato, che non tristo

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Bouletta Giovanni C.A.

N. B. — Il presente avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

N. 63 del Reg. Gen.

933



Tribunale di Livorno

ELENCO degli atti che si trasmettono alla Corte di Cassazione
del Regno relativi al ricorso interposto da

Pertini Alessandro

contro la sentenza di quest' Tribunale del dì 16-7- 1934

NUMERO progressivo	DESCRIZIONE DEGLI ATTI	INDICAZIONE delle pagine
1	Decreto di rinvio	1-2
2	Lettera P. Anon.	3
3	Esposto Pertini	4
4	Verbale d'udienza	5-6
5	avviso di difesa	7-8
6	Esposto av. Girolamo Isella	9-12
7	Verbale udienza	13-14
8	Copia sentenza	15-12
9	ricorso per concessione	18
10	Ricorso per lo stesso separato sentenza	19-21
11	notizi	22
12	telegrammi	27-28

Data del 1° atto che iniziò il procedimento penale 8-1-933

Data dell'arresto Settembre per altra causa

La 28-4- 1934 Il Cancelliere

(1) La data dell'arresto per il ricorrente in stato di detenzione deve essere scritta a caratteri molto chiari e possibilmente sottolineata con matita blu o verde.

Firenze - Ditta M. Mazzoni

N. 483

ORIGINALE

N. del P. M. ai 'seem'
Sell'art. 207 P.P.P.

L.issuo 28-4-1934 "21"
in esecuzione
[Signature]



V. non viene allegato ai 'caso'
dell'art. 207 P.P.P.
28/4-1934 *[Signature]*

ORIGINALE

M. T. T. T.

Stato in attesa della difesa
della D. T. M.

Pertanto che dagli atti ~~1999~~ emergono sufficienti
elementi per la definizione del procedimento e che non
è più possibile l'invio di procedure a nuovi accertamenti.

lett. Prot. 520 del 10/10/99

Perquisizione

La istanza di una copia della difesa ad ordine il pro-
curatore del distrettuale.

Avv. 16 - D - 34 - R. H.

M. T. T. T.

Chiodi

ORIGINALE

ORIGINALE

6955

DECRETO DI CITAZIONE

in grado di appello
(Articolo 517 Codice proc. pen.)



N. ⁶³ 113 Reg. App. 1



Il Presidente del Tribunale Civile e Penale di Livorno
Visti gli atti processuali

CONTRO

Pertini Alessandro di Alberto e di
Maurio Maria, n. il 25-9-1896 a Stella
Set. p. extra camp. a Piànuora

ora a Livorno

appellanti e dalla sentenza del Pretore di Portoferrajo
in data 9-11-1935 con la quale fu
condannato a men. 9 e 5 Lt. di reclus.
e spese, per oltraggio a pubblico ufficiale,
art. 321 C.P. - In Piànuora il 2-10-1932 - Pres. M.
art. 99 n. 2 e 3 C.P. -

Visto l'art. 517 Cod. proc. pen.:

Ordina agli Ufficiali Giudiziari richiesti di citare detti imputati a comparire alla
udienza che dalla Sezione 2 di questo Tribunale sarà tenuta a ore 9
del di 1. febbraio 1934 nel palazzo di sua residenza posto in
Via Hilomeni - Livorno - onde possa sostenere l'appello in-
terposto dalla citata Sentenza, avvertendosi inoltre l'imputato che durante il ter-
mine per comparire il difensore ha facoltà di prendere visione nel luogo dove si trovano,
delle cose sequestrate, di esaminare in Cancelleria gli atti e documenti ed ivi estrarne
copia, e che non comparendo sarà proceduto in contumacia. Ordina pure la citazione per
tale udienza della parte

mandando alla Cancelleria di avvertire a forma di legge il Difensore, D. P. S. avv.
Livorno, n. 31-12-1935 (12) Luigi Prolommi

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE

FIRENZE 1934 N. 1080

N. 1080

Il PROCURATORE DEL RE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PORTOFERRAJO 11-1-34 C. Angelo La Fontanella

ORIGINALE

RELAZIONE

L'anno 1934 e questo di 16 del mese di Gennaio
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario Usciale Commissione

ho citato Stomazzi ho citato Pestini Alessandro d'Alberto
Interuito a Padoasorel

a comparire nel luogo, giorno ed ora retro specificati facendo ad essa tutte le commina-
zioni di legge, parlando con lui personalmente

L'usciale

~~L'Ufficiale Giudiziario~~
Chiodini

V. si ripete il decreto per l'udienza
del 16 Febbraio 1934

Giorno 1-2-1934 [XIII]

Il Presidente
Chiodini

Rep. N. _____

DIRITTI

Notificaz. . . l. _____
Copia . . . " _____
Trasferta . . . " _____
Repertorio . . . " _____
" . . . " _____
Totale L. _____

L'Ufficiale Giudiziario

ORIGINALE

DECRETO DI CITAZIONE

in grado di appello

(Articolo 517 Codice proc. pen.)



N. _____

Reg. App. _____

2

Il Presidente del Tribunale Civile e Penale di _____

Visti gli atti processuali

CONTRO

appellanti dalla sentenza del Pretore di _____
in data _____ 193 per _____

Visto l'art. 517 Cod. proc. pen.;

Ordina agli Ufficiali Giudiziari richiesti di citare detti imputat a comparire alla
udienza che dalla Sezione _____ di questo Tribunale sarà tenuta a ore _____
del di _____ 193 nel palazzo di sua residenza posto in _____
onde possa sostenere l'appello in-
terposto dalla citata Sentenza, avvertendosi inoltre l'imputat che durante il ter-
mine per comparire il difensore ha facoltà di prendere visione nel luogo dove si trovano,
delle cose sequestrate, di esaminare in Cancelleria gli atti e documenti ed ivi estrarne
copia, e che non comparendo sarà proceduto in contumacia. Ordina pure la citazione per
tale udienza della parte lesa _____

mandando alla Cancelleria di avvertire a forma di legge il Difensore.

_____ di _____ 193

IL PRESIDENTE

Il Cancelliere

RELAZIONE

L'anno 1894 e questo di Due del mese di Febbraio
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale
di Livorno ho citato Pertini Alessandro
di Alberto e di Maria Maria u. i. 27-9-1896
in Villa del. a Livorno
a comparire nel luogo, giorno ed ora retro specificati facendo ad essi tutte le comunicazioni di legge, parlando con lui medesimo in queste e con
Giudicanti ove trovati abitanti

L'Ufficiale Giudiziario

Rep.^{no} N.° 341
Con / Copie
N.° Il C. C. alliere



DIBITTI

Notificaz. . . 1. 1/0
Copia. 0.20
Trasferta
Repertoria 0.11
10/ Totale L. 2.25
12/ A. Ufficiale Giudiziario
L. 2.00



ORIGINALE



Carcere giudiziario di Livorno.
21. Gennaio - 1920.

Modello N. 25 (Carceri)



DIREZIONE
DELLO
STABILIMENTO PENALE

Piaccia, addì 15 gennaio 1920 XII.

N. 618 *Aut. 3 Fasc. 1 Lett. 6985*

*Risposta alla lettera
del 11 corrente
Dir. Sez. Num. 35*

OGGETTO

Assicurazione circa trasfe-
sione del condannato politi-
tico **PREFINI ALESSANDRO** *fu*
Alberto.

Pregio assicurare Codesto On.
Ufficio di aver disposta la trasfe-
sione del condannato in oggetto da
questo Sanatorio alle Carceri Giu-
diziarie di Livorno per essere rin-
dicato da quel Tribunale, quale ap-
pellante, nell'udienza del 1° feb-
braio p.v.

Con ossequio

Allegati N. 2

ALL'ON. R. PRETURA DI
~~PORTO FERRATO~~

IL DIRETTORE
(V. Assariti)

*di
20 -
R. 570 -
telegr. -
difensore
19 febbraio -
mi tel:
ariziano
tà di r.
facolato
cacciò
ministro
da S.V.
to di sp.
a via
uo stiva
presu.
anza in:
sferrio
zione*

ORIGINALE



Carcere giudiziario di Livorno. n.
21- Gennaio - 1934.



Modello N. 26 (carceri)

Livorno add. 22 Gennaio 1934. 4 A. XII^o

Conto corrente postale N.

Risposta alla lettera del

N. 326 Tr. 3 Fasc. 1 lett. P

Div. Sez. N.

Direzione delle Carceri Giudiziarie

FOGLIO di trasmissione alla Dik. Am. Signor Presidente del
Tribunale di Livorno

ALLEGATI		OSSERVAZIONI
N. in	DESCRIZIONE	
1	Lettera in busta chiusa, diretta alla S.V. III/ma dal detenuto <u>politico</u> PERTINI Alessandro, fu Alberto condannato con sentenza del Tribunale Speciale per la difesa della Stato ad anni 10 e mesi 9 reclus. per il resto di cui all'art. 285 C.P. art. 5 legge 25.12.936 n. 2008	Per dovere d'ufficio significando che il Pertini proviene dal Sanatorio giudiziario di Pianosa, per comparire nanti questo Tribunale, quale appellante, all'udienza del 1 ^o febbraio p.v.

consegnata alla R. Procura il 27.1.1934

DIRETTORE

[Signature]

Presidente
Penale di
Livorno -

... che la R. Proc.
... seguente telegramma
... mio difensore
... carico il 1^o febbraio

... gola avvertirmi tele-
... gri - Ringraziamo

... mia qualità di co-
... mi viene ostacolato
...bbe essere sacro
... S. E. il Ministro
... re pure alla S.V.

... si di quanto dispo-
... fare il tutto a mia
... ente della mia inu-
... sibilità a unu-

... ire all'istanza in-
... ne di Vortoferrio

e con la quale chiedo che si domandasse alla Direzione

V. n. comunione all'illmo
Sg. Procuratore del Re di
Livorno -

Livorno 27-1-1934 (XII)

Il Procuratore

Luigi

V. n. restituzione all'illmo
Sg. Presidente del Tribunale
dichiarazioni rimesso circa
l'accoglimento delle ri-
chieste delle spese sia per
quanto riguarda il teste
sia per quanto riguarda la
richiesta nell'ordine di se-
rvizio - per mancanza di
manca il tempo materiale
per provvedere e che il sottoscritto
ha avuto la presente oggi ad ore
16 ore prima assente per
servizio.

Livorno 30 gennaio 1934 III

Di prov. della
adv. G.

ORIGINALE

Avviso di deposito di...



Carcere Giudiziario di Livorno -
21- Gennaio - 1934.

All' Illustrissimo Sig. Presidente
del Tribunale Penale di
Livorno -

Rendo noto alla S.V. Ill. ⁴⁴⁴, che la R. Pro-

cur
m
di
f. s

te telegram
o di fusore
il 18 febbra
ventimili tele:
iugraziamm

Per l' Ill. ^{uo} Sig. Presidente
del Tribunale Penale
di
Livorno

4
che
l'e
og
di
per

ualità di cr
ostacolato
ere sacro Cor
Ministro
e alla S.V.

Chiedo, inoltre, alla S.V. Ill. ⁴⁴⁴, che, valendosi di quanto dispo-
ne l' art. 520 del Cod. Proc. Penale, voglia far citare ed interrogare a mia
difesa Elio Negri (Via Boncordis 7 - Trieste) - teste della mia stessa
importanza e che per ragioni di salute fu impossibilitato a presen-
tarsi dinanzi al giudice di primo grado.

Insisto, poi, perché la S.V. Ill. ⁴⁴⁴ voglia aderire all' istanza in-
vavo da me, a suo tempo, presentata al Pretore di Portoferraio
e con la quale chiedo, che si domandasse alla Direzione

V. n. comunione M. Ullari
S. Antonino del Rio di
Livorno -
Livorno 27-1-1934 (XII)
Il familiare

Recluso/politico Sandro Pertini
m. 6955

V. Il Direttore
L'Espresso

Le avrete la presente oggi ad ore
16 onendo prima avente per
serio.

Livorno 30 gennaio 1934
Il pro. della
adip.



Carcere giudiziario di Livorno -
21- Gennaio - 1934.

All' Illustrissimo Sig. Presidente
del Tribunale Penale di
Livorno -

Rendo noto alla S.V. Ill.^{ua}, che la R. Procura del Re di Livorno mi nega di spedire il seguente telegramma all'Avvocato Gerolamo Petta - Savona - mio difensore di fiducia nel processo, che si celebrerà a mio carico il 1° febbraio f.v. presso codesto Tribunale:

"Carissimi Livorno. Rivato una risposta mia lettera, pregola avvertirmi telefonicamente, se debbo provvedere in citazione teste Negri - Ringraziamo ti e ossequi. Pettiui."

Questo atto della R. Procura di Livorno, che la mia qualità di esule politico non può giustificare e con il quale mi viene ostacolato l'esercizio del mio diritto alla difesa, che dovrebbe essere sacro per ogni imputato, ho denunciato oggi stesso a S. E. il Ministro della Giustizia ed ho creduto utile comunicare pure alla S.V. Ill.^{ua}.

Chiedo, inoltre, alla S.V. Ill.^{ua}, che, valendosi di quanto dispone l'art. 520 del Cod. Proc. Penale, voglia far citare il teste a mia difesa Bilio Negri (Via Bonvicini 7 - Trieste) - teste della mia stessa importanza e che per ragioni di salute fu impossibilitato a presentarsi dinanzi al giudice di primo grado.

Chiedo, poi, perché la S.V. Ill.^{ua} voglia aderire all'istanza inviata da me, a suo tempo, presentata al Pretore di Portoferraio e con la quale chiedo, che si domandasse alla Direzione

della Casa Penale di Piacenza un estratto dell'ordine di servizio degli agenti di custodia per la 2^a Sezione Politici del due ottobre-1932, onde dimostrare, come l'agente Cuttano abbia deposto il falso, asserendo, che il fatto, per cui io fui denunciato e del quale dovrò rispondere presso codesto Tribunale il 1^o febbraio p.v., avvenne il 2 ottobre-1932.

Porgo alle S. V. All. ^{una} i miei ossequi -
Landro Pertini -

~~Reccasquella e delectata~~

Verbale d'udienza in grado d'appello



Affog'ia. N. 5

L'anno mil'enoventotrenta 34.11 il giorno 1° del mese di febbraio alle or: 10
Il Tribunale Penale di Livorno

Sezione II, composta dei 8 gnori:

Caroselli Cav. Uff. Luigi PRESIDENTE
D'Oliva Cav. Giuseppe GIUDICE
Tiberio u. Giuseppe

è adunato nella sala delle pubbliche udienze, aperta al pubblico con l'intervento del P. M. rappresentato dal Signor Dott. Cav. Luigi Ferracini Procuratore del Re e coll'assistenza del Cancelliere sottoscritto, per procedere alla discussione della causa contro

Pertini Alessandro d. Alberto d.
anni 38

devenuto - presente

appellante

alla sentenza della Pretura di Portoferraio
in data 9. 11. 1933 colla quale fu condannat alla pena di m. 9 e g. 24 nel. per el draggio

Chiamata dall'Ufficiale Giudiziario di servizio la causa, si presenta

pellante _____

_____ prendendo posto al banco dei giudicabili assi-
stit da difensor di ufficio S gnor Avv. U. del Coda.

Premessi i detti accertamenti, il Presidente dichiara aperto il dibattimento.

Interrogat l'imputat sulle generalità, ha risposto chiamarsi:

Caren in atto.

L'imputato, poiché non è stato dato
avviso al suo difensore di fiducia del giorno
fissato pel dibattimento, chiede a tenore
del art 412 d. p. p. il rinvio del di-
battimento stesso.

S. P. M. chiede che il Tribunale d'ordine
emetta il decreto di citazione.

Il Presidente manda la causa a convocare
la comunicazione all'avvocato di fiducia
del giorno del dibattimento, rinvia il pro-
cesso a nuovo ruolo.

R. e. p.

Il Presidente
L. M. P.

[Signature]

Il _____ ha fatto la relazione della causa.

Interrogat sul fatto della causa l'appellant ha risposto _____

ORIGINALE

... di donceito di Santanza

6

7

in

l=

r=

no=

sa .

pri=

del=

li

to=

he

co=

ut=

e,

L'adifesa, avata la parola, ha svolto i motivi d'appello concludendo

Il Pubblico Ministero ha proferito la requisitoria, chiedendo

Il Presidente ha dichiarato chiuso il pubblico dibattimento, e quindi il Tribunale si è ritirato in Camera di Consiglio per deliberare.

Ritornato quindi il Collegio in sala d'udienza, le cui porte sono sempre aperte al pubblico, il Presidente ha letto — omessa la motivazione — la sentenza di che in atti

Fatto e chiuso nel suddetto giorno, alle ore

IL PRESIDENTE

Il Cancelliere

ORIGINALE

n. 114
 Procura del Re
 3 FEB 1883 Anno XII
 CANCELLERIA DEL R. TRIBUNALE CIVILE E PENALE
 DI LIVORNO
 2/2/84 Anno XI
 Sig. Avv. *Gerolamo Setta*
Sarona

9

cente in

n. 114
 REGIA CANCELLERIA
 DI
 LIVORNO
 113/1
 Mio av. *Gerolamo Setta*
Sarona
 per la notifica e pubblicazione dei originali
 rinvenuti al rogato riferito.
 Livorno, 2. 2. 84 *Gerolamo Setta*
 PROCURATORE DEL RE

8

avvenuti trovantisi nella cella del Pertini protes-
 tarono contro i modi inurbani e violenti dell'agente Cut-
 tano e fra questi particolarmente il Negri Elio, il quale,
 quando conobbe dal Pertini il contenuto del rapporto pre-
 sentato dal Cuttano, esprese la sua meraviglia per l'at-
 tribuzione al Pertini di certe frasi che - sia pure non

Il Pubblico Ministero ha proferito la requisitoria, chiedendo _____

114
L'ispezione si rende
all'Ufficio Procuratore del Re
di Livorno. -

SAVONA 5 FEB. 1934 Anno-XII.

IL PROCURATORE DEL RE



Fatto e chiuso nel suddetto giorno, alle ore _____

IL PRESIDENTE

Il Cancelliere

ORIGINALE

... di deposito di Santanza

Alloggio N. 8

M. 114
Maccioni

PROCURA DEL RE



SAVONA
9 FEB 1934 Anno XII-8

9

CANCELLERIA DEL R. TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI LIVORNO

Sig. Avv. *Gerolamo Letta*
Savona

difensore di
francesca di Partini Plessandro

nella causa penale contro lo stesso imputato
Appello

Mi prego avvertirla che la causa sarà trattata alla pubblica
udienza del di *16/2/1934*

Il Cancelliere

NOTIFICA

Oggi *cinque* in *Savona*
notificato il presente al Sig. Avv. *Gerolamo Letta*

consegnandolo a *Giuseppe Ferrar*
Reza 285
2.00
UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE
SAVONA

starono contro i modi inurbani e violenti dell'agente Cuttano e fra questi particolarmente il Negri Elio, il quale, quando conobbe del Partini il contenuto del rapporto presentato dal Cuttano, espresse la sua meraviglia per l'attribuzione al Partini di certe frasi che - sia pure non

conta in
o fu Al-
di For-
ll.ma -
ntati mo-
ll'art.

e in
rdinanza
nella pri-
spese del-

ndere il
che i te-
erare che
cini Prote-

ORIGINALE

... di doncello di Santanza

Verbale d'udienza in sede d'appello

Atto N. 9

9

REGIO TRIBUNALE PENALE DI LIVORNO

Ill.mo Signor Presidente,

Il sottoscritto avvocato Gerolamo Isetta, esercente in Savona, difensore di fiducia di Pertini Alessandro fu Alberto, appellante della sentenza resa dal Pretore di Portoferrajo in data 9 Novembre 1933, chiede a V.S. Ill.ma - in rinnovazione delle istanze contenute nei presentati motivi di appello - che voglia ordinare, a sensi dell'art. 520 del Codice di Proc. Penale :

a) La citazione del teste Elio Negri, residente in Trieste, Via della Concordia 7, già ammesso con ordinanza pronunciata dal Pretore durante il dibattimento, nella prima udienza del 21 Settembre 1933, teste citato a spese dell'Ufficio e non comparso per legittimo impedimento.

L'importanza della deposizione che dovrebbe rendere il suddetto testimone è di palmare evidenza.

Risulta invero dallo stesso verbale di udienza che i testi Ferragni Rosolino e Ramo Corti ebbero a dichiarare che tutti i detenuti trovatisi nella cella del Pertini protestarono contro i modi inorribili e violenti dell'agente Cattano e fra questi particolarmente il Negri Elio, il quale, quando conobbe dal Pertini il contenuto del rapporto presentato dal Cattano, espresse la sua meraviglia per l'attribuzione al Pertini di certe frasi che - sia pure non

10

nella forma irriguardosa prospettata dal Cuttano - erano state da esso Negri pronunciate.

Il Magistrato di primo grado, nella sua sentenza, motivò il rigetto dell'istanza defensionale, relativa alle necessità di ascoltare il testimone Negri Elio, in considerazione che qualunque delle frasi attribuite dal Cuttano al Pertini integravano gli estremi di cui all'art. 341 del Codice Penale.

Tale motivazione è però erronea.

A parte invero che non doveva sfuggire al rigoroso esame del Pretore la grave circostanza che i testi d'accusa, ed anche il Cuttano, nelle diverse deposizioni rese, attribuiscono al Pertini frasi sempre diverse l'una dall'altra, aggiungendo particolari contraddittori sul fatto (ciò che doveva, come minimo, rendere oltremodo guardingo il giudice nell'apprezzamento delle prove in un reato tipico come quello di oltraggio, che richiede esattezza di riferimento delle frasi pronunciate, costituenti l'elemento materiale del reato) a parte ancora che i testi Ferragni e Corti esclusero avere il Pertini pronunciato frasi oltraggiose, non poteva il Pretore attribuire un contenuto oltraggioso, ad esempio, alla prima delle frasi, indicata nel verbale, se fosse risultato - in via di pura ipotesi - dalla deposizione del Negri che tale unica frase era stata pronunciata dal Pertini.

Per le suesposte considerazioni, e seapre che le risultanze

di causa non dimostrino già nettamente la insussistenza di ogni fondatezza del verbale inoltrato dall'agente Cuttano, si confida che l'Ill.mo Signor Presidente vorrà riparare all'errore di cui all'ordinanza del Pretore di Portoferraio in data 9 Novembre 1933, che negò quella peculiare rilevanza della deposizione del teste Elio Negri, già riconosciuta con altra precedente ordinanza.

b) La richiesta di un estratto di servizio del reclusorio della Pisanosa comprovante quelli agenti ermo in servizio alla sezione politici nella mattinata del 2 Ottobre 1932, giorno in cui - secondo le raiterate affermazioni del verbalizzante - sarebbe avvenuto il fatto.

Tale elemento è di essenziale importanza per stabilire nettamente se sia o meno vera l'affermazione del giudicabile, avere l'agente Cuttano costruito un rapporto con la falsa data del giorno 2 Ottobre, e cioè dopo avere conosciuto che il Pertini aveva il giorno prima presentato, a sua volta, un rapporto al capo guardia per i modi inurbani e violenti a cui troppo sovente si abbandonava il Cuttano, nei confronti dei politici, nell'espletamento delle proprie mansioni.

Provato ciò, in modo sicuro, non potrebbe più essere messo in dubbio l'interesse pressante del Cuttano a dolersi contro un preteso oltraggio, unicamente come mezzo di difesa per le

ORIGINALE

... di deposito di sentenza
... d'udienza in sede d'assalto

12

conseguenze disciplinari che gli sarebbero potute derivare dal precedente rapporto inoltrato dal Pertini.

Indipendentemente ancora dalla considerazione che il Cutano non potrebbe sfuggire (data la pervicacia delle sue affermazioni sulla data del verbale) alle conseguenti censure in ordine alla falsità della sua deposizione.

Sevona, li 10 Febbrdo 1934.

Con profondo ossequio.

avv. proloano fitta

*Perseverata in Cancelleria
il d. 11 febbraio 1934.*



*Cancelliere
Perry*

*Vi si preda in copia
Al presidente. Seg. II
Lette. d'istanza che precede
Petrinato che compare al collegio, ordinare, se del caso
la presentazione di nuovi documenti e la convocazione peritale
del dibattimento. Lett. Lett. 5209. P. S.
Progetto d'istanza che sopra
36 Presidenti. Cancelliere*

pellante

prendendo posto al banco dei giudicabili assistito dal difensore di fiducia S. gnor Avv. *Gerolamo Setto*.

Premessi i detti accertamenti, il Presidente dichiara aperto il dibattimento.

Interrogato l'imputato sulle generalità, ha risposto chiamarsi:

Casare in atti.

L'avv. Setto fa presente che in udienza trascorsi il teste Negro che egli vorrebbe interrogare, ed il nuovo Presidente, riservandosi il decidere sulla richiesta della difesa, ha ordinato che venga fatto ritirare nella stanza dei testimoni.

Il Cav. *L'Elia* ha fatto la relazione della causa.

Interrogato sul fatto della causa l'appellante ha risposto di ripetersi a quanto già dichiarato nel primo giudizio.

ORIGINALE

Verbale d'udienza in grado d'appello



Affog'iaz. N. _____

13

L'anno mil'enoventotrenta 14. III il giorno 16 d'1 mese di Settembre alle ore 10
Il Tribunale Penale di Genova

Sezione II composta dei Signori:

Caroldi Avv. Luigi PRESIDENTE
D'Alia Avv. Giuseppe GIUDICE
Merisio Avv. Giuseppe

si è adunato nella sala delle pubbliche udienze, aperta al pubblico, con l'intervento del P. M. rappresentato dal Signor Dott. Avv. Silvio Filippi.

Procuratore del Re e coll'assistenza del Cancelliere sottoscritto, per procedere alla discussione della cau a contro

Bertini Alessandro fu Alberto
18 anni 2/2 Da Genova

Defeso - presente.

appellante

alla sentenza della Pectura di Portoferrajo
in data 9. 11. 1933 colla quale fu condannat alla pena di mesi nove e giorni 24 di reclusione per oltraggio -

Chiamata dall'Ufficiale Giudiziario di servizio la causa, si presenta 1 ap-

Il Pubblico Ministero ha proferito la requisitoria, chiedendo *La difesa svolge*
i propri motivi chiedendo l'assoluzione del
Pubblico per non aver commesso il fatto
in ipotesi - perché il fatto non era nato:
applicazione accennata.
Il P. M. chiede: conferma sentenza -

Il Presidente ha dichiarato chiuso il pubblico dibattimento, e quindi il Tribunale si
è ritirato in Camera di Consiglio per deliberare.

Ritornato quindi il Collegio in sala d'udienza, le cui porte sono sempre aperte al
pubblico, il Presidente ha letto — omessa la motivazione — la sentenza di che in atti

Fatto e chiuso nel suddetto giorno, alle ore _____

IL PRESIDENTE

[Signature]

Il Cancelliere

[Signature]

La difesa insistette per l'accoglimento della richiesta
 già fatta e così per l'audizione del teste Legri, presente
 e fatto ritirare nella stanza dei testimoni - Si ri-
 serva poi di insistere anche sulla richiesta fatta circa
 i verbali della Direzione della Casa Penale di Livorno.

A richiesta del Presidente vigile per l'accertamento
 attraverso gli atti da richiedersi alla Direzione
 della Casa Penale di Livorno, dal cause si tolsero
 i fatti che provocarono la condanna di Pertini
 Il P. M.

in linea di principio non si oppone alla richiesta
 della difesa; in linea di merito si dichiara revocato
 l'ord.

Il Tribunale si ritirò in Camera di Consiglio per
 deliberare e recitò poi in udienza il Presidente la
 lettera dell'ordinanza che segue.

Il Tribunale -

Sulla richiesta della difesa - Letto il P. M. Richiesta che dagli
 atti emergono sufficienti elementi per la definizione del
 procedimento e che non vi sia pertanto bisogno di procedere
 a nuovi accertamenti. Letto l'art. 520 c. p. p.

Respinge

~~La difesa non ha fatto alcuna opposizione al proseguo
 del dibattimento.~~

La difesa fa rispettosa riserva

L'imputato chiede di voler parlare ed avere la parola
 di chiarire: Il Pretore nella sua sentenza fa rilevare che il teste
 Corti e il Ferragno da un indotto nulla di nuovo fecero rivelare.
 Di chiarire invece che il Ferragno e il Corti affermarono che
 io uscii insieme con tutti gli altri dalla cella.

Abbatucci

18

CARCERI GIUDIZIARIE
DI
LIVORNO

ESTRATTO DEL REGISTRO

delle dichiarazioni fatte dai detenuti il 17 Febbraio 1934 XII°
a termine dell' articolo 30 del Codice di procedura penale, che si rimette
alla On. Cancelleria del Tribunale di Livorno
N. d'ordine del registro 465

Generalità del detenuto: PERTINI Alessandro fu Alberto d'anni 37 da
Stella Ligure (Savona)

Posizione Giuridica: Condannato con sentenza della R. Pretura di Porto-
ferrajo il 9/11/33 a mesi 9 e g.24 reclusione per oltraggio a
pubblico Ufficiale, sentenza confermata in grado di appello dal
Tribunale di Livorno il 16/2/34.

Richieste o dichiarazioni fatte di carattere giuridico:

Dichiaro di ricorrere in Cassazione contro la sentenza e l'ordinan-
za pronunziata dal Tribunale di Livorno nel procedimento celebrato-
si a mio carico in grado di appello il 16/2/34.

Nomino a miei difensori tanto separatamente, quanto congiun-
tamente, gli Avvocati Gerolamo ISETTA del foro di Savona e
Carlo VISCONTI-PRASCA del foro di Genova, con delega di farsi so-
stituire nella difesa, dall'Avvocato Giovanni PERSICO del foro di
Roma.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ I motivi del ricorso saranno, in termi-
ni, presentati dai miei suddetti difensori all'uopo opportunamen-
te delegati.

Il detenuto
f:to Alessandro Pertini

Attestazioni:

Livorno addi 17 Febbraio 1934 XII°

Il Funzionario delegato

Visto IL DIRETTORE

ORIGINALE

Avviso di deposito di Sentenza

pronunciata a seguito di dibattimento

Art. 151 Cod. di proc. pen.



Affogliaz. N.

Il Cancelliere del Tribunale di Livorno

Livorno 19

AVVISA

il ~~Procuratore~~

9167

av. Carlo Visconti-Prasca

Genova

Via Lavaroni 4

che oggi è stata depositata in questa Cancelleria l'originale SENTENZA pronunciata da questa Autorità giudiziaria, a seguito di dibattimento, il giorno *16 - 2 - 34* nel procedimento penale a carico di *Pertini Alessandro*

D. PRELATA DI ...
P. 2 MAR 1934
1560



Livorno, n. *1 - 3 -* 993 *6 - 2 - 34*

Il Cancelliere

Comunicato al P. M. oggi

Il Cancelliere



Rep. N. *2167*

DIRITTI

- Notificaz. . . 1
- Copia . . .
- Trasferta . . .
- Repertorio. . .
- Totale L. _____

L'anno millenovecentotrenta *quattro* giorno *13*
del mese di *Marzo*

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia del presente avviso al Sig. *av. Carlo Visconti-Prasca*

in sup.
Il Commesso Autorizzato
Del P. M. *Leonida*

L'Ufficiale Giudiziario

TORTELLI FULVIO

Firenze - Ditta M. Mozzon
N. 670

R. TRIBUNALE DI GENOVA

ORIGINALE

L'anno milienovecentohettriquantesimo
XII il giorno 11 del mese di marzo
in Pianosa -

Lo sottoscritto usiere ho notificato
copie del presente avviso al n.º
Pellini Alessandro, detenuto
in Pianosa e quindi consegnato
solo a mani di lui stesso

L'usiere
Giovanni

ORIGINALE

Avviso di deposito di Sentenza

pronunciata a seguito di dibattimento

Art. 151 Cod. di proc. pen.



Affogliaz. N.



Il Cancelliere del

Reale Tribunale di Livorno

AVVISA

il Pubblico Ministero e

Handwritten notes: "A p. di Cancelliere... della P. Procura di Livorno... l'impunito Pertini..."

Pertini Alessandro
Settim

che oggi è stata depositata in questa Cancelleria l'originale SENTENZA pronunciata da questa Autorità giudiziaria, a seguito di dibattimento, il giorno 18-2-34 nel procedimento penale a carico di Pertini Alessandro

Livorno, n. 1-5- 903

Il Cancelliere

Comunicato al P. M. oggi

Il Cancelliere



Rep. n. 606 N.

Con 2 Copie
V. Il Cancelliere
DIRLETTI

Notificaz. . 1. 2.00
Copia
Trasferta
Repertorio

Totale L. 3.15
107
124
330



L'anno millenovecentotrenta quattro il giorno quattro del mese di Maggio
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia del presente avviso a questo d. l. a Macchi Mario ripetuto all' uopo incarico e quanto a Pertini Alessandro con un foglio citato per il medesimo e' stato tradotto alla Con. Penale della Corte di Piana sul del 22/2/1934

ALBERTO MARCONI
Ufficiale Giudiziario
CANTIERI ALBERTO

L'Ufficiale Giudiziario



Handwritten signature

Avviso di deposito di Sentenza

pronunciata a seguito di dibattimento

Art. 151 Cod. di proc. pen.



Affogiaz. N. 21

Il Cancelliere del Tribunale di Livorno

AVVISA

il Giudice

avv. Gerolamo Letta

Livorno

che oggi è stata depositata in questa Cancelleria l'originale **SENTENZA**

pronunciata da questa Autorità giudiziaria, a seguito di dibattimento, il

giorno 16 - 2 - 14 nel procedimento penale a ca-

ricario di Pertini Olesandro



MURATORE TERENZIO
Ufficiale Giudiziario
R. PRETURA-SAVONA

Livorno, n. 1-3-993 - 7

Il Cancelliere

Comunicato al P. M. oggi

Il Cancelliere

Rep. N. 164

DIRITTI

Notificaz.	1	1.65
Spese		20
Trasferenza		1.45
Stampa		20
Totale L.		3.35

L'anno millenovecentotrenta 1914 il giorno Cinque
del mese di marzo

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia del presente av-
viso al Sig. Avv. Gerolamo Letta La sua
a mani di lui stesso

Firenze - Ditta M. Mazzoni
N. 670

Martini

Ufficiale Giudiziario
Muratore

92

NANTI L'ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Motivi a sostegno del ricorso, presentato dall'imputato Avv. Alessandro Pertini, recluso politico in Pianosa, per cassazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno in data 16 Febbraio 1934.

I°

Inosservanza erronea applicazione dell'art. 341 Codice Pen. in relazione agli articoli 524 numeri 1 e 3, 475 n°3 Codice di Proc. Penale, per avere la sentenza impugnata omissa di motivare in ordine alla necessaria precisazione ed alla conseguente prova concreta sulla esistenza degli elementi materiali, specifici, costitutivi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Giova premettere, in linea di fatto, che il giorno 2 Ottobre 1932 l'agente Cuttano Antonio, addetto alla custodia dei detenuti politici nel reclusorio di Pianosa, presentò alla Direzione dello Stabilimento, un rapporto contro il detenuto politico Pertini Alessandro, del seguente preciso tenore :

"Stamane, durante il servizio alla seconda sezione,"
"circa le ore otto, sono stato chiamato dall'agente"
"Quinci che era di scorta ammalati, il quale mi ha"
"detto di fare uscire dalla camera n°21 il 6955 per"
"la visita medica. Ora, nell'aprire la porta, coi

"modi dovuti l'ho invitato ad uscire per la detta vi-
"sita medica, il medesimo, con aria imperativa ed"
"arrogante, gesticolando con la mano, mi rispondeva:"
"sdagio, sdagio, ho aspettato tanto io, così altret-"
"tanto potremmo aspettare loro, ha capito? Se non"
"sai il regolamento, te lo insegno a te ed anche a"
"quelli più grossi di te, mi spiego? Poi, giungendo"
"al cancello, diceva: mi hai rotti li coglioni,"
"imbecille che non sei altro, non sai, mi faccia pu-"
"re il rapporto che vado volentieri in cella."
"In parte ha pure sentito l'agente Quinci e Zago."

Al dibattimento il Cuttano, previa la consueta conferma del proprio verbale, depose testualmente in ordine al fatto materiale del lamentato oltraggio: "ha protestato solamente il Pertini, mentre"
"gli altri compagni di cella stavano zitti. Come aprii"
"la porta, invitatolo a andare a medicarsi, egli,"
"nell'uscire, VICINO AL CANCELLO, mi chiamò imbecil-"
"le. Non ricordo se mi ha dato del tu, essendo tra-"
"scorso molto tempo."

Rinviatosi il processo per la sudizione di diversi testi, dedotti tempestivamente dal Pertini e non citati, il Cuttano, ricitato d'ufficio dal Pretore, nella seconda udienza di rinvio depose ancora, in ordine al fatto materiale, nei seguenti termini:

"Rilevai il detenuto Pertini e, come specificato"
 "nel verbale, egli NELL'USCIRE DALLA PORTA DELLA"
 "SUA CELLA, mi disse le parole riferite nel ver-"
 "bale stesso. Dopo uscito dalla cella, egli per-"
 "corse il corridoio (dalla cella AL CANCELLO DI "
 "USCITA) PRONUNCIANDO ALTRE PAROLE CHE IO NON SEN-"
 "TII."
 "Faccio presente che dalla cella al cancello pos-"
 "sono esservi sei o sette metri. E' vero che il "
 "Pertini era in compagnia di altri detenuti, di cui"
 "non ricordo il numero di matricola nè le genera-"
 "lità, ma credo che i compagni di cella non abbia-"
 "no potuto sentire le parole da lui pronunciate,"
 "perchè egli pronunciò le parole oltraggiose appa-"
 "na uscito dalla cella, nell'atto in cui chiudevo"
 "la porta della stanza in cui erano rimasti i com-"
 "pagni del Pertini stesso. Faccio noto che il Per-"
 "tini uscì solo dalla cella, avviandosi verso il "
 "cancello di uscita, presso cui vi era solo l'agen-"
 "te Zago. Io non vidi altri detenuti.... Confermo"
 "la circostanza che presentai il rapporto LA MATTI-"
 "NA STESSA DEL FATTO. Preciso che presentai il ver-"
 "bale con la stessa data in cui lo presentai."

Abbiamo voluto riprodurre le tre distinte versio-
 ni date dall'agente Cuttano, non per scendere ad

un apprezzamento del merito, precluso in questa sede, ma unicamente per porre in preziosa evidenza le gravi discordanze, rivelatrici di una realtà artefatta, che dovevano indubbiamente imporre al ~~Magistra-~~to di merito (anche volendo prescindere totalmente dalle deposizioni dei testi a difesa) una condotta oltremodo guardinga nella attendibilità delle affermazioni del verbalizzante (la prova del cui evidente ed interessato mendacio si è ritenuto dai giudici di merito di respingere) o quantomeno una motivazione scrupolosa ed esauriente prima di consecrare, in un reato delicato come quello di oltraggio, una netta affermazione di responsabilità.

I Giudici di merito, che dovevano pur dare una spiegazione sulla causale del preteso oltraggio, specie di fronte alle premesse dell'agente Cuttano nel suo verbale, se ne sono completamente astenuti.

Ma quel che più sorprende è il fatto che, malgrado le gravissime discordanze e contraddizioni nelle versioni date dal Cuttano, malgrado che risultasse in atti il mendacio di costui in ordine alla falsa data del rapporto, volutamente indicata per sminuire l'efficacia della priorità del reclamo fatto dal Pertini al capo guardia, malgrado la stranezza di un ritardo di ben tre mesi prima di

26

inoltrare il rapporto all'autorità giudiziaria, rapporto riesumato, per strana coincidenza, subito dopo la denuncia al Giudice di Sorveglianza inoltrata dal Pertini per un abuso commesso dalla custodia, malgrado, insomma, la innegabile esistenza di tutta questa atmosfera di sospetto, la impugnata sentenza nulla trova a ridire sulla condotta dell'agente Cuttano ed esclude, senza alcun riferimento di fatto, che abbia egli comunque provocato la eccitazione prima e le parole offensive poi del Pertini."

Sicchè, tenuto nel debito conto il grado di cultura e di educazione dell'imputato ed il motivo della di lui detenzione, non rimarrebbe altra causa dell'affermato oltraggio se non quella di una improvvisa alienazione mentale dell'imputato.

Nè potevasi di tale indagine disinteressare il Magistrato di merito, sul riflesso che il nuovo codice ha escluso la scriminante per gli atti arbitrari del pubblico ufficiale, potendosi sempre fare appello all'istituto del "moderamen inculpatae tutelae" o, in deteriore ipotesi, alla diminuzione della provocazione.

La difesa, nanti i giudici d'appello, già si doleva che, essendo circostanza pacifica (beninteso

seguendo sempre unicamente la deposizione degli stessi testi di accusa Zago Cesare e Quinci Gaetano) che le pretese parole oltraggiose sarebbero state pronunciate dal Pertini, dopo percorso il corridoio ED IN PROSSIMITA' DEL RELATIVO CANCELLO DI USCITA, fosse stata effermata ugualmente la responsabilità del Pertini in ordine al reato di oltraggio, pur mancando il requisito della presenza dell'agente Cattano, rimasto nelle vicinanze della porta della cella. (deposizione ultima Cattano "dopo uscito" "dalla cella, egli (il Pertini) percorse il corridoio dalla cella al cancello di uscita, pronunciando altre parole che io non sentii."

La impugnata sentenza cade su tale punto in motivazione contraddittoria, poichè, dopo avere premesso: "Gli agenti Zago e Quinci possono essere caduti in qualche contraddizione, accusata dal decorso del tempo, ma le contraddizioni cadono su dettagli trascurabili, che nulla tolgono alla verità della esistenza di un complesso di materiale offensivo pronunciato dal Pertini all'indirizzo dell'agente Cattano", aggiunge immediatamente dopo: "poichè le gravi ledenti il prestigio dell'agente in parole furono dal medesimo percepite" (ma allora non quelle riferite da Zago e Quinci per-

95

che pronunciate vicino al cancello !) "è del tutto"
"ozioso indagare se questi stesse più o meno vici-"
"no al Pertini."

Non può infine sfuggire alla censura del Supremo Collegio il grave difetto di motivazione della sentenza impugnata, che si limitò a dichiarare la esistenza "di un complesso di materiale offensivo", senza specificare, come era particolarmente doveroso, in un reato tipico qual'è quello di oltraggio -che attinge i suoi elementi costitutivi sotto il duplice profilo della materialità del dolo, unicamente da una manifestazione orale o formale dell'agente- le frasi effettivamente pronunciate, le circostanze di luogo e di tempo, e la presenza o meno al momento dell'oltraggio del pubblico ufficiale.

II°

Inosservanza ed erronea applicazione dell'art.4 del R.Decreto Legge 5 Novembre 1932 n°1403 ed art.4 delle Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle Leggi in generale, in relazione all'art.524 numeri 1 e 3 del C.P.P., per avere la sentenza impugnata negato il beneficio dell'amnistia al ricorrente in ordine al reato ascritto.

Ritenne il Tribunale di Livorno che, pure essendo una sola la condanna da considerarsi giuridicamente in vita agli effetti dell'applicazione o meno del decreto di amnistia, dovevasi negare il beneficio Sovrano per essere detta condanna relativa a due reati, sia pure concorrenti, cioè di falso in passaporto e propaganda antifascista all'estero.

Con tale interpretazione la impugnata sentenza ha palesemente violato la stessa lettera dell'art.4 del R.Decreto 5 Novembre 1932, che esclude -fra altro- dal beneficio coloro che abbiano riportato due condanne per delitti a pene detentive, di cui una superiore a tre mesi.

Trattandosi di norma penale, non è consentito di dare alla chiara parola del Legislatore una interpretazione estensiva, se non incorrendo nella violazione dell'art.4 delle Preleggi. (conformi sentenze di questa Suprema Corte 21 Dic.1932, ricorrente Michellini, e stessa data, ricorrente Felici - Giust.Penale 1933, fascicoli 4,5,6, numeri 54 e 55, col.307).

Riservati altri motivi aggiunti.

Livorno, li 24 Marzo 1934.

Con alta osservanza.

avv. Carlo Vinotti Frana



L'anno mille novecento trentaquattro
(Anno XIII°) e questo giorno venti
cinque (25) del mese di marzo
nella Cancelleria del R. Tribunale
di Teramo.

26

Tramisi al sottoscritto Aiutante di
Cancelleria è comparso il signor
Landini Mario residente a Teramo
in Viale Don Bosco n. 19, il quale
deponita gli uniti costri a sostegno
del Ricorso fu Cassazione inter-
posto via Bertini Alessandro,
a firma dell'Avv. Carlo Veroni
Pisano, costri allo stem Landini
pervenuti con lettera raccomandata
da parte del ridetto Avv. Pisano.

Fatto, confermato e sottoscritto
Pisano





CORTE DI CASSAZIONE

Adunanza del dì 30. 1. 1935 Anno VIII

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA MAIESTA' RE D'ITALIA

ESTRATTO DI SENTENZA

Registro generale N. 3491
Tassa sulla sentenza L. 5000
All'Ufficiale giudiziario 285
TOTALE L. 5285

La Corte di Cassazione del Regno

Sezione Penale

Ha pronunciato la seguente SENTENZA

Sul ricorso prodotto da

Pertini Alessandro d' Alberto

ricorrente e avverso la sentenza del Tribunale di Livorno
proferita in data 16/2 1934 in grado di appello dall'altra del
di in data

Omissis

Risetta

Il ricorso e condanna l'ricorrente al pagamento delle spese processuali e della tassa di sentenza.
L. Condanna inoltre a pagare la somma di L. 500 alla Cassa delle Ammende.

Per estratto conforme ai sensi dell'art 550 cod. proc. pen.

Roma li 30. 1. 1935 Anno VIII



Il CANCELLIERE


R. PRETURA
DI PORTO FERRAIO
PORTOFERRAIO

Atti processuali ^{appello}


nel

procedimento penale contro Pertini Alessandro

appellante

della Sentenza della R. Pretura di Portoferraio

9 - 11 - 22/21



Atto d' Interposizione d' Appello

Affoglia. N. 1



L'anno millenovecentoventi 33 del mese di Novembre 11 ore alle 11 in Porto Ferrajo
 Avanti il Cancelliere sottoscritto Barbieri Giovanni
 Si presenta l'atto Dotto Sig. Giuliano
 difensore dell'imputato Dotini Alessandro
 condannato per reato di oltraggio
 con sentenza di quest' R. Pretura
 del 9 11 1933 alla pena di mesi 9 e 9. Un reclusione
 dichiarando che //

SI APPELLA

dalla sentenza stessa, e contro l'ordinanza di rigo di tutte le istanze formulate dall'imputato e per la quale non è fatta immediata ricorso al delib. Per difenderlo nel nuovo giudizio (1) noning
 l' avv. Dotto Giuliano di Livorno

Quanto ai motivi ai quali intend e di appoggiare l'appello (2) si riserva di proporli.



Letto, confermato e firmato.

avv. Giuliano Dotto
 Il Cancelliere Barbieri

(1) Elezione non ha effetto se il difensore rinuncia a quella d'ufficio.
 (2) « Li delibere » come in appresso, si rinuncia a proporli... »

Presentazione dei motivi

Oggi 11 del mese di Dicembre
 dell'anno millenovecentoventi 33 11
 nella Cancelleria del R. Pretura
 Si presenta l'atto Mario Caprilli che per conto dell' avv. Dotto
 producendo i motivi a sostegno dell'appello che sopra.

Il Cancelliere Barbieri

h

Nanti il R. Tribunale Penale di Livorno

MOTIVI a sostegno dell'appello proposto dal difensore dell'Avv. Alessandro Pertini, detenuto politico nel reclusorio di Pianosa, avverso la sentenza del Pretore di Portoferraio in data 9 Novembre 1933 e relativa ordinanza di rigetto delle varie istanze defensionali, pronunciata durante il dibattimento.

1°

Erroneo apprezzamento delle risultanze processuali, la cui esatta valutazione avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di assolutoria per non avere commesso il Pertini il fatto addebitato o, quantomeno, per non costituire reato le frasi effettivamente pronunziate dall'imputato.

Il Magistrato di primo grado si è limitato ad un esame unilaterale degli elementi processuali, omettendo anche ogni opportuna valutazione circa l'attendibilità delle testimonianze di accusa, in relazione alle vere causali che avrebbero determinato il presunto oltraggiato a proporre ai suoi superiori le sue doglianze col rapporto che ha dato origine all'attuale procedimento penale.

Nessun rilievo, o comunque un apprezzamento del tutto superficiale, ha fatto il Magistrato di pri-

mo grado, nella sua sentenza, sul mendacio evidente, in cui era ricorso scientemente il denunciante, tenacemente ribadito al dibattimento, per quanto attiene la data dell'episodio incriminato.

L'agente Cuttano, che aveva reiteratamente affermato di avere presentato il rapporto nella mattinata stessa in cui sarebbe avvenuto il fatto, mentre emergeva dagli atti processuali (deposizione dell'agente Zago Cesare nanti il Procuratore del Re) che l'episodio erasi verificato in un giorno non festivo del mese di ottobre e non, quindi, il giorno due, domenica, doveva essere ritenuto teste inattendibile o, per lo meno, gravemente sospetto.

Ripugna invero ad ogni senso di obbiettivo e sereno apprezzamento in tema di prove penali, il dare credito ad un testimone che, colto in mendacio, in tale mendacio persiste all'unico evidente scopo di impedire una incriminazione in falso dell'inoltrata denuncia. Era chiaro che la vera causale del rapporto infedele doveva ricercarsi in una manovra di reazione e di difesa postuma dell'agente di custodia, di fronte alle conosciute doglianze, presentate al Capoguardia dal recluso per il consueto brutale trattamento a cui era stato sottoposto.

Nè il convincimento sulla sussistenza dei fatti

si e come esposti dal Cuttano nel proprio rapporto, poteva raggiungersi dal Magistrato di primo grado attraverso le deposizioni dei testi di accusa Zago Cesare e Quinci Gaetano.

Indipendentemente dal rilievo che detti agenti, per un comprensibile spirito di solidarietà verso il proprio collega, tendessero piuttosto ad aggravare che ad esporre serenamente le risultanze dei fatti, emergono in modo chiaro le contraddizioni (che saranno più efficacemente fatte risaltare al dibattimento di appello) fra il contesto scritto della istruttoria e le risultanze dibattimentali, e che, sostanzialmente, comunque, indarrebbero a concludere che la reazione del Pertini non fu tale da sorpassare, in deprecata ipotesi, i limiti dell'illecito disciplinare.

Ma anche se si volesse fare astrazione dalle considerazioni che precedono, non poteva il Magistrato di primo grado non tener conto che le frasi che i testi Quinci e Zago affermarono di avere udito, sarebbero state pronunciate dal Pertini mentre egli trovavasi al cancello del corridoio, e quando già il Cuttano erasi allontanato per continuare il proprio servizio nelle celle successive.

Tale circostanza doveva necessariamente esclu-

Avv. Francesco Jotta

dere la esistenza, nel fatto addebitato, dell'estremo della "presenza" del pubblico ufficiale, requisito richiesto dall'art. 341 del Codice Penale come condizione di punibilità.

Non potevasi, inoltre, deformare o deprezzare, in mancanza di alcun elemento che ciò giustificasse, le deposizioni dei testi a difesa Ferragni Avv. Rosolino e Remo Corti, attraverso le quali era emerso che tutti i reclusi della cella (contrariamente alle mendaci affermazioni del denunciante) protestarono contro i modi villani dell'agente di custodia Cuttano e fra essi particolarmente il recluso Negri Elio, il quale (appena conosciuto il rapporto) aveva espresso l'intendimento di assumersi la paternità di qualcuna delle frasi, riportate - se pur inesattamente, - dal Cuttano nel proprio rapporto.

Doveva, infine, il Pretore, se ancora fossero esistite dubbiezze in rapporto alle pur precise ed obbiettive deposizioni dei testi Ferragni e Corti, disporre per il rinvio del dibattimento e per una nuova citazione, quantomeno, del teste Negri Elio, ammesso con precedente ordinanza, regolarmente citato e non comparso per legittimo impedimento; provvedimento che si rendeva necessario, sia per la già riconosciuta influenza, ai fini della ricerca del ve-

ro, della predetta testimonianza, sia di fronte alle nuove circostanze emerse dal dibattimento.

Vorrà comunque il Tribunale Ill.mo, sempre che non ritenga sufficientemente dimostrata, dalle risultanze processuali, la innocenza dell'avvocato Alessandro Pertini, ordinare, a sensi dell'art.520 del Codice di Procedura Penale :

- a) l'assunzione dei testi già ammessi dal Pretore, citati e non comparsi;
- b) la richiesta di un estratto di servizio della Direzione del Reducorio della Pianosa, comprovante quali agenti si trovavano di servizio alla sezione politici nella mattinata del 2 ottobre 1932, giorno in cui, secondo le recise affermazioni del Cattano, (contrastate dall'imputato e dalla testimonianza resa in istruttoria dal teste Zago Cesare) sarebbe avvenuto il fatto.

2°

L'Avv. Alessandro Pertini avrebbe dovuto essere assolto per estinzione del reato in seguito al recente decreto di amnistia del 5 Novembre 1932.

L'unica condanna, come del resto è riconosciuto nella stessa sentenza di primo grado, da considerare agli effetti dell'applicazione dell'amnistia, è quella pronunciata dal Tribunale speciale ad anni dieci

e mesi nove di reclusione, per comunicazione e diffusione di notizie false all'estero e per falso in passaporto.

Il Pretore ritenne che, pur trattandosi di reati concorrenti, (usando l'Avv. Pertini di passaporto falso per svolgere all'estero quella propaganda antifascista colpita dalla sanzione del Tribunale Speciale) due fossero le condanne, anzichè una, come formalmente risultava in atti.

Tale opinamento è in contrasto con lo spirito e con la lettera del suddetto decreto.

Nella stessa relazione che precede la presentazione al Re del decreto, si rileva che si sono volute imporre restrizioni verso persone pericolose (per i loro precedenti) alla società.

Ciò non poteva certamente intendersi per chi con una stessa azione, facente parte di un unico disegno delittuoso, avesse violato due disposizioni di legge.

Ripugna al buon senso pensare che il Legislatore abbia voluto ritenere degno di un atto di sovrana clemenza l'autore, in ipotesi, di una lunga serie di truffe o furti, commessi in tempi diversi, ed escludere chi con una sola azione delittuosa aveva violato due distinte disposizioni di legge.

Lo stesso Tribunale Speciale, del resto, sull'esame dell'identico certificato penale in atti, ritenne il Pertini degno dell'applicazione dell'amnistia. Non esisteva ragione alcuna perchè il Pretore andasse in diverso avviso, dal momento che i precedenti del giudicabile erano quelli stessi che avevano già consentito l'applicazione del provvedimento di clemenza sovrana.

Portoferraio, li 6 Dicembre 1933.

avv. Fulvio Feltri

*Presentato in cancelleria addì 6 -
Dicembre 1933 -*

Feltri



Pr

ORIGINALE

ATTO DI CITAZIONE

6955

L'anno milleanovecentotrent^{ate XI} e questo di 10
 del mese di agosto in Pianosa
 ho sottoscritto Decreto di Conciliazione
Pianosa in virtù del retrodescritto Decreto Pretoriale ho ci-
 tato tutte le parti qualificate ed imputate come nel Decreto stesso, a com-
 parire alla pubblica udienza della Pretura di PORTOFERRAIO
 posta in PORTOFERRAIO
 alle ore 10 del giorno 21 Settembre 1933
 ripetendo e spiegando separatamente all' imputat, all' part les
 ed ai testimoni, l'oggetto, l'avvertenza ed i diffidamenti contenuti nel Decreto
 medesimo. E ciò ho eseguito rimettendo a ciascuno opportuno e rispettivo
 mio atto, che ho consegnato quanto a l' dett^o imputat^o

Pellini Alessandro di Albino
Servito a Pianosa, a mani
di lui stesso

Rep. N. _____

DIRITTI

- Notificaz. . . L. _____
- Copia. _____
- Trasferta . . . _____
- Repertorio . . . _____
- _____
- _____
- Totale L. _____

L'Ufficiale Giudiziario

quanto ai testimoni _____

Fazio Cesare, agente d'autostrada
a mani di lui stesso

L'usciano
Agiovannino

L'Ufficiale Giudiziario _____

Processo Verbale di dibattimento

(Art. 492 Cod. proc. pen.)

Affogliaz. N. 6

354/34
Autepatro



L'anno millenovecentotrentatré e questo di 21
del mese di settembre alle ore 10,30 in Portoferriale
nella sala delle udienze penali della Pretura aperta al pubblico;

L'Ilmo Sig. Giorgio Casarò
Pretore, coll' intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sig.
Salaschi Sartaco e coll' assistenza del
sottoscritto Cancelliere, procede alla trattativa della causa

contro

Fertini Alessandro detenuto - trasente
in atti qualificato

imputato

di oltraggio come in atti

Fatta dall'Ufficiale Giudiziario di servizio dichiarare aperta l'udienza e chiamare la causa,
l'imputat^o compar^o e collocat^o al solito posto dei giudicabili, liber^o e
sciolt^o da ogni vincolo ed assistit^o dal difensor^o di fiducia
Sig. Avv. Inetta Circolmo di Savona

Proceduto all'appello nominale dei testimoni e della part^e offes^a risultano tutti
presenti (1)

(1) od eccezione (se del caso) di N. N. . . . discendono il perchè.

Il Signor Pretore fa ritirare le parti offese ed i testimoni nella stanza ad essi destinata onde non possano vedere ed udire ciò che si fa nella sala d'udienza, fa dare lettura delle imputazioni e dichiara aperto il dibattimento.

Quindi il Signor Pretore domanda all'imputato ^o le generalità, e l'interroga sui fatti che costituiscono il soggetto dell'imputazione.

L'imputato ^o dichiarate le generalità come in atti, in merito risponde:

Il 1° ottobre, subito dopo la sveglia, l'agente di custodia quinci venne nella nostra cella per prendere gli arrestati per la medicazione. Vi era pure l'agente Cuttano, che con cattivi modi, era verac i condannati politici, invitò noi due a uscire dalla cella. Alla chiamata arrezzante del Cuttano ho reagito dicendo " noi siamo reclusi e non bestie".

Non ho detto altro.

Lo giuro su mia madre che amo immensamente; questa è la verità.

Non solo io ho protestato, non solo io, ma tutta la cella protestò.

Uscii nel corridoio, mi accoragnava l'agente quinci, al quale dissi: ma sente, le pare il modo di parlare con dei reclusi? lui rispose: ma via, ci vuole pazienza, mi dava ragione. E stetti così con lui.

Scesi le scale, parlando sempre con l'agente quinci, dicendogli: e lui tratta meglio, ed io reclino ogni responsabilità di recluso. Andai io per il primo del Caroguardia; narrai l'incidente, aggiungendo: abbia la bontà di richiamare l'agente Cuttano.

Egli disse: Ora non posso toglierlo dal servizio; lo richiamerò.

L'agente Cuttano fa rarrorto, non il sabato però, signor giudice, non stende il rarrorto subito, ma soltanto il giorno 2 Ottobre; giorno di domenica. Perché non ha steso il rarrorto? Non aveva intenzioni di presentare il rarrorto contro di me.

So che Fortini è andato dal Caroguardia, ed allora, solo allora, egli ha fatto il rarrorto. Questa è la vera causa del perché ha fatto rarrorto l'agente Cuttano contro di me.

Il fatto avvenne il giorno 1 e non il 2.

Al Consiglio di disciplina il Direttore mi richiama su quanto affermai, circa le date del rarrorto stesso.

Art. 449 C. P. P. — Tutti i testimoni, anche se hanno qualità di denunciante querelante o parte civile, devono prestare giuramento, quando non l'hanno precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Per gli esemplari delle parti offese si può quindi usare il modello n. 413 o 463 che serve per i testimoni.

Rep.

Notifica

Copia.

Trasfer.

Reperto.

L'U

Fattosi entrare in udienza il testimone _____

Il Sig. _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« *Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.* »

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: _____

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: _____

Il Direttore ed il caroguardia si guardarono. Il secondo alzò gli occhi.

Mi presento quindi al Consiglio di disciplina il quale mi fece intendere che dissi la verità.

Infatti rinviò il giudizio per nuove indagini.

Intanto ~~provo~~ ritorsione contro il Cucciano per lo inoltrò al ministero. Un amico del Cucciano, mi pregò di sostenere il richiamo perché l'agente aveva i vecchi genitori da mantenere e da ciò voleva derivarne del male per loro, mi composi a quel quel momento e dissi del mio protocollo.

Da allora il Cucciano mi trattò bene.

Il 20 Novembre, nella colonia assistei ad una scena vistosa. Una ventina di guardie assalirono un carcerato, varcotandolo. Mi ribellai a quell'atto di violenza e feci subito una lettera al direttore Cadedo per conferire in proposito.

Fui chiamato in Direzione: Il Direttore Cadedo mi trattò bene e mi disse: " Senta Fortini, vada tranquillo. " Colui l'occasione per ricordargli del ritorsione a carico mio, ed egli mi fece quasi capire che non se ne parlava più.

Un giorno, mentre stavo studiando un brano di storia, l'agente quindi mi chiamò e mi disse: Fortini, di quel ritorsione non se ne parla più, ciò si deve alle mie deposizioni. " Con ciò interdiceva ricorsi.

ORI

ATTO I

Fattosi entrare in udienza il testimone _____

Il Sig. _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« *Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.* »

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: _____

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: _____

Alla fine dicembre arrivò il Giudice di Sorveglianza, al quale parlai riferendogli il fatto. Rispose: Fertini, ciò che dice a me non lo ha riferito al Direttore? e mi guardò stupito.

Invitò quindi il Direttore Caddeo a presentare il rapporto, al Procuratore del Ra di Livorno, e fece così la denuncia.

Il 2 Gennaio, dopo avermi fatte passare le feste, mi si chiamò davanti al consiglio di disciplina "Ebbene quel rapporto di Cuttano" - il Direttore Caddeo dice: O ha ragione il Fertini, o l'agente. Vogliamo mandare tutto davanti all'autorità giudiziaria, e se ne lavò le mani come Pilato.

Sig. Pretore, mi trovo davanti a lei, perché la commissione disciplinare non fece tutte le indagini necessarie. Mi curai a ciò. Non velli firmare il verbale. Ho reagito allo agente di custodia Cuttano per il suo modo di trattare e per difendere la mia dignità di uomo. S'una bolgia infernale lo interno del Carcere. Mi dica lei Sig. Giudice, come può redimersi un recluso, come può raggiungere lo scopo prefisso dal Legislatore, quando il carcerato vive in un ambiente simile?

Forse lei mi condannerà. Non avrò un'ombra di rancore con lei. Accetterò la condanna. Mi giudichi.

Rep.

D

Notificaz

Copia.

Trasfert

Repertor

L'UN

Fattosi entrare in udienza il testimone la parte lesa Cutilano Antonio
il Sig. _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p.
dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini
giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità. »

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: Lo giuro.

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: Cutilano Antonio di Gaetano, di anni 44 nato a
Lucera, residente a Venezia - agente di custodia.

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde:

Confermo il verbale in atti. Non mi ricordo bene della data
del verbale. Non ricordo se quel giorno fosse sabato o dom-
enica. Ricordo che redassi il rapporto il giorno stesso in
cui fu commesso il fatto. Ho consegnato il rapporto a chi di
dovere aveva redatto; subito la mattina, quando fu redatto.

"Il sig. Pretore dà lettura degli atti"

D. R. Confermo le parole che io ho citate nel rapporto redatto.
Particolarmente, con le parole che sono nel verbale,
faccio notare che io nell'invitare il Pertini usai modi gon-
tilli come ho sempre fatto.

D. R.

Ha protestato solamente il Pertini, mentre gli altri compagni
di cella stavano zitti.

D. R.

Come altri la vortò ed invitatolo ad andare a medicarsi, egli
nell'uscire, vicino al cancello mi chiamò "imbecille".

Non ricordo se mi ha dato del tu, essendo trascorse molto
tempo. Faccio notare che io non mai misi ad altre parole
di redigere rapporto contro il Pertini per vanità ed al-
tre ragioni del genere. Subito dopo il fatto, scrisi il ver-
bale e lo consegnai al caroguardia.

Non mi conata che Pertini avesse intenzione di presentarsi
al ministero richiedendo contro di me.

ORI

ATTO D

Fattosi entrare in udienza il testimone _____

li Sig. _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p.
dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

*« Conscievoli della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini
giurate di dire tutta la verità e sull'altro che la verità ».*

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: _____

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: _____

*Mai i detenuti si sono lamentati o hanno presentato reclami
contro di me, ai miei superiori per modi inumani o violenti.*

D. R. Feci rapporto contro il recluso Salvatore Riccardi.

*Faccio noto che costui non si recò dal Caroguardia per
farli trasferire dal servizio politico.*

Rep.

D

Notifiaz

Copia.

Trasferi

Reperio

L'U

Fattosi entrare in udienza il testimone _____

Il Sig. Zago Cesare _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« *Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.* »

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: Zago Cesare fu Giuseppe di anni 45 nato a Padova (residente a Pianosa-agente di custodia)

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde:

« Quel mattino l'agente quinci era di scorta al calati. Il Cattano ha aperto la porta del detenuto Fertini. Non so che cosa sia successo fra il Fertini e l'agente Cattano. »

« Il Fertini è venuto al cancello e parlava dicendo: i suoi compagni fanno meglio il servizio; roate i coglioni; facciano il ravvorto che io gli insegno i regolamenti. Siamo qui per una idea. Andato giù per le scale, brontolava sempre continuando a dire " Siamo qui per un'idea. »

« D. R. Disse "Lei è un rovinamento di coglioni; sarebbe l'ora di finirla. »

« Preciso che io ho proprio sentito dire la frase "Lei è un rovinamento di coglioni" »

« Faccio notare che anche gli altri due che erano col Fertini arrogiavano le sue invettive. »

ORI

ATTO D

Fattosi entrare in udienza il testimone Quinci Gaetano

Il Sig. _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: Quinci Gaetano fu Francesco di anni 39 nato a Niscomi residente a Portomaggiore agente di custodia.

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde:

Il trovavo in servizio, a essere per l'uscita dei detenuti. Vado ad aprire la porta ed ode dire " Lei non ha il modo di fare l'agente di custodia, doveva fare il carrattiere.

Ritornò e lo sentii sempre brontolare. Lo richiamai anch'io. Lui rispose che io ed altri eravamo migliori agenti. Al ritorno trovai il Fertini ancora eccitato. Carcai di calmarlo ed egli mi disse che il Cuttano aveva usato modi inurbati nei suoi riguardi.

D. R. Faccio notare che quando tornai trovai il detenuto al Cancello e parlò solo con me.

Ci trovai i tre detenuti che mi attendevano.

D. R.

E' vero che parlò sempre con me. L'agente Cuttano non era più presente dopo passato il cancello.

D. R.

Disse prima le parole lamentate dal Cuttano, quando io non ero presente. Il Cuttano era in servizio.

L'agente Cuttano ha aperto il Fertini.

Preciso che io entrai nella sezione politici per andare a rilevare il detenuto 7013, mentre il Cuttano si recava ad aprire la cella del Fertini e compagni. Io mentre mi allontanavo, già sentii il Fertini brontolare e quando, dopo tornai trovai il Fertini stesso e due suoi compagni, vicino al cancello che uscì

Rep.

D

Notificaz
Copia.
Trasfert
Repertor

L'U

Fattosi entrare in udienza il testimone _____

Il Sig. _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: _____

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: _____

vano. *Il Pertini era eccitato.*

a D. il Cuttano riarrende:

Non ho accompagnato il Pertini fino al cancello ma io sono rimasto nel corridoio, facendo noto che tra la cella del Pertini ed il Cancelllo vi saranno soli 8 o 10 metri.

D. R. agente Quinci:

Alle mie presenza il Pertini non ha mai dato del tu al Cuttano. Non posso però dire se lo abbia fatto in mia assenza.

D. R. Faccio presente che io sono stato assente, per due o tre minuti, rilevando però che per andare ad aprire la matricola 7013 c'è una curva nel corridoio e quindi non posso avere sentito quello che può essere stato detto fra i due.

D. R. Non ricordo di avere detto al Pertini che il ravverte contro lui era stato messo a tacere in seguito alle mie deposizioni.

A questo punto l'imputato chiede l'ammissione di alcuni testi ritenuti di alcuna importanza per illuminare la Giustizia sulla verità dei fatti.

La difesa avv. Inetta, fa istanza perchè venga rinviata la causa per la citazione dei testi menzionati dal Pertini nella istanza ed in particolar modo per i segg.

Fattosi entrare in udienza il testimone _____

li Sig. _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p.
dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assume davanti a Dio ed agli uomini
giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: _____

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: _____

~~Elio Negri - Trieste - imriegato (~~

~~Neri Vittorio - (suoi compagni di cella~~

~~Remo Corti - Baroli (~~

~~Ferracini Rosolino -~~

~~Salvatore Riccardi -~~

~~Sola Tito -~~

~~Il P. M. non si oppone alla richiesta~~

~~Il Sig. Pretore decida in conformità, rinviando la
causa a nuovo ruolo. -~~

ORIC

ATTO DI

Rep.

D

Notifiaz

Copia.

Trasfert

Reperto

L'U

ORIC
ATTO

Esaurita, con quella di quest'ultimo, l'audizione dei testimoni, il Pubblico Ministero ha spiegato le sue conclusioni, chiedendo _____

Il difensore ha concluso _____

Rej
1) _____

Notifi
Copia
Trasf
Reper

Dopo di ciò il Signor Pretore dichiara chiusa la discussione e licenziati i testimoni pronunzia, seduta stante, la sentenza di che in atti leggendone il dispositivo _____

L'udienza è chiusa ad ore 11.20

AL PRETORE

Dorino

Il Cancelliere

[Signature]



(1) Se l'imputato o il difensore domandano, per ultimi, la parola, farne menzione, a pena di nullità (articolo 468 Codice proc. pen.).

Report della ... To del 31. 10- 1977. No. 20 622

ORIGINALE

ATTO DI CITAZIONE

L'anno millenovecentotrent ^{ate XII} e questo di PORTOFERRAIO
 del mese di settembre in ~~Porto Ferrajo~~
 Io sottoscritto ~~Luigi...~~ in virtù del retrodescritto Decreto Pretoriale ho ci-
 tato tutte le parti qualificate ed imputate come nel Decreto stesso, a com-
 parire alla pubblica udienza della Pretura di PORTOFERRAIO
 posta in PORTOFERRAIO
 alle ore 10 del giorno 9 Novembre 193 3
 ripetendo e spiegando separatamente all' imputat, all' part les
 ed ai testimoni, l' oggetto, l' avvertenza ed i diffidamenti contenuti nel Decreto
 medesimo. E ciò ho eseguito rimettendo a ciascuno opportuno e rispettivo
 mio atto, che ho consegnato quanto a l' dett o imputat o

Rep. N. 1398

DIRITTI

Notif. . . L. 3.00
 Copia. 60
 Trasferta
 Repertorio 15

Totale L. 3.75
 12 p. 25

L'Ufficiale Giudiziario
 18 p. 3.30
 19 p. 80
 20 p. 3.80

Pesini Alessandro di Alberto
a mani di lei rispettiva
me concorre di Portoferrajo
A. Lombardi
Carone

~~CCCCCCCC~~

quanto ai testimoni
~~Lago Cesare agente a lei stesso~~

~~Lacavato Riccardo debitore a lei stesso~~

Lencioni Rosolino agente a lei stessa
me concorre di Portoferrajo
~~Loar Ettore debitore a lei stesso~~

L'Ufficiale Giudiziario

A. Mangoni

~~XXXXXX~~
 L'Ufficiale Giudiziario

ORIGINALE

DECRETO DI CITAZIONE

a giudizio



Affollia. N. *M*

Il Pretore di Portofunero
Visti gli atti processuali contro

Perkins Alessandro de Alberto e Murzio
Maschi nato a Stella il 25-9-1896
e detenuto a Genova

imputato del reato di cui all'art. 341 p.p. l. 1303
per aver offerto l'opera ed il partito di un agente di
cassazione in premio da lui 15 a lauro e nell'esercizio delle sue
funzioni per le parole "Mi hai rotto i capelli", emendate di
(con sentenza di una dell'art. 99 n. 2 e 3 l. 1303)

ORDINA in Genova il 2-10-1933

la citazione di dett. imputat. per l'udienza che sarà tenuta da questa Pretura, posta
in Portofunero alle ore due e del
giorno ovole novembr 1933 per difendersi dalla imputazione che
sopra, diffidandol che, non comparendo, sarà giudicat. in contumacia.

Nomina a difensor. pell. imputat. i Sig. Avv. Giulio Girolamo
di Savone avvertendol che durante il termine per

comparire, il difensore, o l'imputato quando può difendersi personalmente, ha facoltà di
prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in Can-
celleria gli atti e documenti ed ivi estrarne copia, ed inoltre che le eventuali proposte di
prove a difesa dovranno essere presentate in questa Cancelleria almeno tre giorni prima
del dibattimento.

Ordina pure la citazione per la stessa udienza dell' part

Luigino Antonio - locum gestiponi su Vinicio
agente di custodia perchè intervenga

- | | |
|------------------------------|---|
| <u>Zago Isar</u> | residente a <u>Genova, Bolla Caputo</u> |
| <u>Quini's Gaetano</u> | " <u>Portofunero</u> |
| <u>diat. Edouardo Caddes</u> | <u>Genova, S. Tomaso</u> |
| <u>Salvatore Rionardo</u> | <u>abitante Genova</u> |
| <u>Mign. Elio per l'imp.</u> | <u>Via Concordia 7 - Trufo</u> |
| <u>for. Rino di Savona</u> | <u>Impoli</u> |
| <u>Fiorani Bressino</u> | <u>abitante Genova</u> |
| <u>diat. C. Mign. Elio</u> | <u>Via Concordia 7 - Trufo</u> |
| <u>Sola - 1.1.10. Genoa</u> | <u>abitante Genova</u> |

diffidandoli che non comparendo incorreranno nelle pene comminate dall'art. 144 del Co-
dice di proc. pen.

Genova 17-10-1933 - x1

Il Cancelliere

[Signature]

IL PRETORE

[Signature]



Report della Corte del 31-10-1933. n. 20423

20/89

Mt. 3 fasc. I Lett. 7056

MODELLO N. 14
(art. 90 del Reg.)

STABILIMENTI PENALI
CARCEI GIUDIZIARIE
DI
PIANOSA

8

ESTRATTO DEL REGISTRO

delle dichiarazioni fatte dai detenuti il 3 Novembre 1933
a termine dell'articolo 80 del Codice di procedura penale, che si rimette
all' Ill.mo Signor Pretore di PORTOPERRAIO
N. d'ordine del registro 23

Generalità del detenuto: Salvador Riccardo di Bortolo e di Piccoletti Maria
nato a Piovene il 21-II-1900.-

Posizione giuridica: Definitivo

Richieste o dichiarazioni fatte di carattere giuridico: Il sottoscritto essendomi
trovato il giorno 29-10-1933 in condizioni di non poter partire ed
avendo informato la parte interessata, questa nel detenuto Partini
Alessandro, ha dichiarato di rinunciare alla testimonianza. Perma-
nendo le stesse ragioni non ritiene necessario di dover partire oggi.

Fatto Salvador Riccardo

Richieste o dichiarazioni diverse:

Attestazioni:

Pianosa addì 3 Novembre 1933 XI
Il Funzionario delegato
(S. Damiani)

[Signature]

Roma, Tip. delle Manifatture 1933-81



IL DIRETTORE
(V. Assariti)

[Signature]

Trieste, 4 Novembre 1933.

All'Illmo. Signor Pretore
di Portoferraio

L I V O R N O

Il sottoscritto, Negri Elio, citato a comparire, in qualità di teste, per essere inteso nella causa contro Pertini Alessandro, visto le sue precarie condizioni di salute, come da certificato medico qui allegato, essendo inoltre affetto di bronco-alveolite diffusa e dato il lungo viaggio ch'egli dovrebbe sopportare per raggiungere Portoferraio; chiede a Cotesto Illmo. Signor Pretore d'essere inteso a Trieste, facendogli prima conoscere l'argomento intorno al quale, egli, dovrebbe esser interrogato.

Certo che, in considerazione ai sopraesposti motivi, la sua domanda sarà presa in seria considerazione.

Ossequente si segna:



Elio Negri
V. della Concordia 7

Trieste



10

certificazione

Si dichiara che il signor Negri Glio di anni 44
è affetto da forma influenzale con fatti bronchitici,
per cui dovrà tenerse letto per alcuni giorni.

In considerazione dei precedenti morbi del passato
(apicite bilaterale e peribronchite specifica), anche a
influenza giunta per circostanza del tempo un lun-
go viaggio se è assolutamente scongiabile
almeno per qualche tempo.

Dr. G. Rossi

Trieste li 4. XI. 33/34

Processo Verbale di dibattimento

(Art. 432 Cod. proc. pen.)



Affogiaz. N. 13

642.08

DIREZIONE DEGLI STABILIMENTI PENALI DI PIANOSA

N. 20151 /3-1- 5478 Pianosa, 3 novembre 1933 XII.

OGGETTO: recluso SOLA TIFETTO Guido fu Giuseppe

ALL'ON. R. PRETURA DI

PORTOFERRATO

Facendo seguito alla mia nota pari numero del 26 scorso ottobre, preghi rimettere altra copia di un nuovo certificato rilasciato da questo Sanitario, dalla quale risulta che il detenuto in oggetto, citato a comparire nanti a Codesta On. R. Pretura nell'udienza del 9 corrente, quale testimone nella causa contro Perini Alessandro, è tuttora infermo e non può essere tratto neppure temporaneamente.

Con ossequio

IL DIRETTORE (V. Asseriti)

(1) ad eccezione (se del caso) di N. N. . . . dicendosi il perché.



REGNO D'ITALIA

DIREZIONE
DEL

SANATORIO GIUDIZIARIO
PIANOSA
UFFICIO DEL MEDICO CHIRURGO

N. 32

OGGETTO

N. 34 Carceri

Pianosa, add. 3 novembre 1933
Anno XII

12
62.08

coll'assistenza del

Il sottoscritto medico chirurgo
certifica che il detenuto politi-
co Matr. 6478 non può essere tra-
ferito neppure temporaneamente
perchè affetto da T.B.C. pulmona-
re e febbricitante da più giorni.

ante-penale

In fede

VISTO IL DIRETTORE
P. V. Anzavini

IL MEDICO CHIRURGO
Firm. Dott. Guaschino

Per copia conforme
Pianosa, 3 novembre 1933 XII

IL SEGRETARIO
(S. Damiani)

Damiani

amare la causa,
abili, liberi e

sentano tutti
C. e Sola
le regio

opione,

(1) ad eccezione (se del caso) di N. N. . . . direzione il perchè

pubblico, come è reso manifesto dall'eccessivo affollamento dell'Aula giudiziaria. Visto l'art. 423 1° cap vna C.P.P. Ordina che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse.

Il Signor Pretore fa ritirare le parti offese ed i testimoni nella stanza ad essi destinata onde non possano vedere ed udire ciò che si fa nella sala d'udienza, fa dare lettura delle imputazioni e dichiara aperto il dibattimento.

Quindi il Signor Pretore domanda all'imputato le generalità, e l'interroga sui fatti che costituiscono il soggetto dell'imputazione.

L'imputato dichiara le generalità come in atti, ^{in merito responder.}
Poichè mancano alcuni testi citati a sua difesa, insieme perchè vengano citati, ed in specie il teste Elio Negri, il quale si trovava nella camera ove avvenne l'incidente.

D.R. Mi riporto all'interrogatorio. Dichiaro che non posso rinunciare ai testi Meri Vittorio, Negri Elio, ~~Negri Elio~~.

D.R. Ho presentato una istanza da Pianosa alla S.V. con la quale chiedevo che alla Direzione dello Stabilimento Penale fosse chiesto un estratto del servizio degli agenti di custodia relativamente al mattino del giorno 2 Ottobre 1932, e la distanza esatta che intercorre dalla camera al cancello.

Insiato nella istanza presentata il giorno 1° Ottobre 1933 e che non ha avuto alcun esito.

Preciso che la mia reazione si limitò solo a dire le parole: "Noi siamo reclusi e non bestie," facendo noto che da me non furono dette altre parole, nè furono ~~compiuti~~ compiuti altri atti.

Art. 449 C. P. P. — Tutti i testimoni, anche se hanno qualità di denunciante querelante o parte civile, devono prestare giuramento, quando non l'hanno precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Per gli esemplari delle parti offese si può quindi usare il modello n. 4 (B o 40) che serve per i testimoni.

Processo Verbale di dibattimento

(Art. 432 Cod. proc. pen.)



Affoganz. N. 19

62.08

L'anno millenovecentotrenta 1933 e questo di NOVE
del mese di NOVEMBRE alle ore 10 in PORTOFINARO
nella sala delle udienze penali della Pretura aperta al pubblico;

L'Illmo Sig. Odoasio Casimiro
Pretore, coll'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sig. Pachino Dott. Alfredo e coll'assistenza del
sottoscritto Cancelliere, procede alla trattativa della causa

CONTRO

Fertini Alessandro fu Alberto
qualificato in atti detenuto nello stabilimento penale
di Pianosa presente

IMPUTATO

di oltraggio come in atti

Fatta dall'Ufficiale Giudiziario di servizio dichiarare aperta l'udienza e chiamare la causa,
l'imputato compare e collocato al solito posto dei giudicabili, libero e
sciolto da ogni vincolo ed assistito dal difensore e di fiducia
Sig. Avv. Isotta Girolamo

Proceduto all'appello nominale dei testimoni e dell' parte e offese risultano tutti
presenti (1) ad eccezione di Elio Negri, Salvador Riccardo, e Sola
Titetto, tutti regolarmente citati e non comparso per le ragioni
di che in atti.

A questo punto il Pretore, sentito il P.M. che nulla oppone,
ritenuto che il dibattimento eccita riprovevole curiosità nel

(1) ad eccezione (se del caso) di N. N. . . . dicendosi il perché.

Fattosi entrare in udienza il testimone _____
li Sig. _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p.
dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

*« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini
giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».*

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: _____

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: _____
il rapporto la mattina stessa del fatto.
D.R. preciso che presentai il verbale con la stessa data in cui
lo presentai. *Redassi*

Fattosi entrare in udienza il testimone _____

Il Sig. Cuttano Antonio _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: Cuttano Antonio di Gaetano -già qualificato in atti- _____

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: _____

Mi riporto al rapporto già fatto ed all'interrogatorio reso.

(Il Sig. Pretore ne dà lettura)

Faccio noto che è passato quasi un anno dal giorno del fatto e ~~non~~ mi sono sfuggiti molti particolari, quindi non posso che confermare quanto ho già depono.

D.R. Rilevai detenuto Pertini e come ho specificato nel verbale egli nell'uscire dalla porta della sua cella mi disse le parole riferite nel verbale stesso. Dopo l'uscita ~~dalla~~ cella egli percorse il corridoio (dalla cella al cancello di uscita) pronunciando altre parole che io non sentii. Faccio presente che dalla cella al cancello possono esservi 6 o 7 M. D.R. E' vero che il Pertini era in compagnia di altri ~~5~~ detenuti, cui non ricordo il N° di matricola, nè le generalità, ma credo che i compagni di cella non abbiano potuto sentire le parole da lui pronunciate perchè egli pronunciò le parole citraggiose appena uscito dalla cella e nell'atto in cui io chiudevo la porta della stanza in cui erano rimasti i compagni del Pertini stesso. D.R. Faccio noto che il Pertini uscì solo dalla cella, avviandosi verso il cancello di uscita, presso cui vi era solo l'agente Zago. Io non vidi altri detenuti.

D.R. Io rimasi vicino alla porta della cella ove rimase anche il Pertini. Non posso ricordare se il fatto avvenne il giorno feriale o festivo. D.R. Confermo la circostanza che presentai _____

Firenze - Ditta M. Morzoni

N. 463

Fattosi entrare in udienza il testimone _____
li Sig. _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p.
dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

*« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini
giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».*

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: _____

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: _____

sono quei due che erano coll'agente Quinci.

D.R. Confermo tuttociò che ho già depono, integralmente.

~~NESSI~~

A questo punto l'imputato fa noto che il giorno 2
Ottobre 1932, cadde di domenica.

Teste D.R.

Fattosi entrare in udienza il testimone _____

Il Sig. Zagro Cesare _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: Zagro Cesare in atti qualificato-

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: _____

Un giorno del mese di ottobre, che non ricordo se sia festivo o no, ero di servizio al cancello superiore della sezione politici. Vidi venire il Pertini, solo, al detto Cancellone e notai che egli era eccitato e pronunciava le seguenti parole: " E' ora di finirlo, con questo rompimento di coglioni. E se non sa il regolamento lo insegno a lui e a più grossi di lui. I suoi compagni fanno il servizio con più rispetto. Mi faccia pure il rapporto che in cella vado volentieri. "
Lo inviai a star tranquillo.

D.R. Non so se nella cella del Pertini vi erano compagni.

D.R. Il Cuttano rimase nella sua sezione. D.R. Dopo poco vennero altri due detenuti accompagnati dal Quinci, e il Pertini continuò a pronunciare parole del genere come sopra ho riferito, finchè si avviarono alla infermeria.

D.R. Non sentii dire dal Pertini al Cuttano parole come imbecille ecc. D.R. Non notai perchè distante e occupato in altre cose se nell'atto di aprire la porta della cella il Pertini

lanció invettive contro il Cuttano. D.R. Il Cuttano poichè era di servizio andava su e giù. D.R. Le parole se pronunciate dal

Pertini vicino al Cancellone potevano essere sentite perchè la cella ove il Pertini era uscito è distante circa 10 m. Però faccio noto che non potevano essere sentite se Cuttano non era stato attento. I due a cui ho accennato all'udienza scorsa

Fattosi entrare in udienza il testimone

Il Sig. Caddao Dott. Edoardo previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e sull'altro che la verità ».

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: Caddao Dott. Edoardo fu Andrea di anni 38
nato a Dualchi residente a Trento. Direttore Carceri.

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde:

Ritornai da una gita a Roma e data ^{grave} la situazione in cui trovai pianosa per l'evasione di quattro detenuti decisi di far l'inchiesta per il rapporto presentato prima della partenza per Roma, verso i primi di ottobre.

Cominciata l'inchiesta, decisi limitarla datochè il Pertini insisteva per essere giudicato dalla Autorità Giudiziaria. Dai vari interrogatori ricordo di avere accertata la verità, su quanto asseriva il Cuttano nel suo rapporto.

Confermo nel resto quanto è già in atti. 4/12

(Il Sig. pretore ne dà lettura)

preciso che il Pertini riconobbe di avere fatto qualche cosa poco rispettosa come una spallucciata.

Faccio presente che è assolutamente falso che io abbia rivantato il rapporto contro di lui perchè presentò una denuncia ~~contro~~ relativamente a degli abuti degli agenti di custodia fatti contro il detenuto Rizzo Gaspero.

Porto a prova di quanto dico, che io non potevo essere che felice di quanto mi diceva il Pertini poichè in tal modo potevo reprimere simili abusi, da parte degli agenti di custodia. D.R. Faccio noto che il Pertini ebbe a dirmi che aveva passato delle giornate, dopo il rapporto, in orgasmo, perchè lui era innocente.

^{Non ho}
D.R. Ho usato temporeggiamento per la denuncia credendo

Fattosi entrare in udienza il testimone _____

Il Sig. Quinci Gaetano _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« *Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.* »

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: Quinci Gaetano - qualificato in atti. - _____

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: _____

Di scorta ai malati in un giorno e mese dell'anno scorso mi recai alla sezione politici a rilevare gli ammalati. Nell'entrare in detta sezione e nel passare dal corridoio ove è la cella del Pertini udii il Pertini stesso che era nella sua cella, dire al Cuttano che non erano modi di fare l'agente di custodia, ma quelli del carettiere e con i modi villani che aveva faceva venire le palle lunghe. Io continuai a camminare nel corridoio girando un gomito per prendere i detenuti, ma data la configurazione del posto non sentii quel che dicevano.

D.R. Dopo due o tre minuti circa io nel ritornare vidi il Cuttano vicino alla porta ed il Pertini vicino al Cancello che brontolava dicendo parole come sopra ho indicate. D.R. Preciso che tra la cella ~~XXX~~ presso cui era il Cuttano il Cancello presso cui era il Pertini ci saranno 10 o 11 m.

D.R. Data la distanza in cui era Cuttano uno fermo e non distratto avrebbe sentito le parole pronunciate dal Pertini e credo che solo uno che fosse stato un pò sordo non avrebbe potuto sentirle. Dato il tempo trascorso non ricordo più nulla. Confermo nel resto quanto ho avuto a dire. Io rilevai due detenuti dalla cella. Non ricordo più nulla di quanto avvenne.

Fattosi entrare in udienza il testimone
Il Sig. Ferragni Rosolino _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p.
dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

*« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumele davanti a Dio ed agli uomini
giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».*

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: Ferragni Rosolino fu Luciano di anni 35, nato
a Cremona-recluso a pianosa.

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: _____

Ero in una cella al di là del percorso da quella del Pertini
al Cancella.

D.R. Non ho sentito il pertini, in un giorno di Ottobre scorso
preferire parole oltraggiose nei riguardi del Cuttano, ed ero
nella possibilità di udierle sia perchè la nostra porta era
socchiusa e sia perchè anche dallo sportello della porta si
vede bene il corridoio. D.R. Sentii il Cuttano aprire la
porta e sentii anche tutti ~~gli~~ i compagni della cella pro-
testare datochè il Cuttano aveva usato modi non urbani in
ispecie contro il detenuti Negri.

D.R. Vidi il pertini uscire dalla cella in compagnia del
Negri. D.R. Dal Cancella alla cella ci saranno 14 o 15 m.

D.R. Quando il Comandante contestò al pertini il verbale
dell'Agente Cuttano il pertini ci fece noto che erano state
in esso contestate cose non vere, ed avendo noi deciso di far
pretesto, il pertini cercò di calmarci. Ricordo che il detenuto
Negri disse che si meravigliava che era stato redatto
nel verbale alcune frasi da lui pronunciate, ed a carico quin-
di del Pertini. Il Negri si offerse per reclamare, riconoscen-
do di avere pronunciate lui quelle frasi. D.R. Il pertini ri-
fiutò la proposta del Negri. D.R. E' vero che il Cuttano a
seguito della dimostrazione presentata dal detenuto Salvador
Riccardo per il rapporto menzognero fu tolto dall'asezione e
e mandato alla porta a prestare servizio. Non ricordo il giorno
nè se esso era feriale o festivo.

Fattoi entrare in udienza il testimone _____

Il Sig. _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: _____

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde: _____

~~dubbio il fatto commesso dal Pertipi, ma solo perchè volevo accontentarlo per dimostrargli che io non avevo nessun risentimento contro di lui, datochè il Pertini, avendolo una volta il Consiglio di disciplina punito per avere scritto una lettera poco riguardosa, da quel momento credè che ciò derivasse tutto da quello.~~

D.R. Escludo che abbia pronunciato degli apprezzamenti in Consiglio, riguardo al rapporto Cuttano in presenza del Pertini datochè quando si delibera i giudicabili non sono presenti.

D.R. preciso che approssimativamente dalla cella del Pertini alla uscita, ci saranno poco più di 10 metri.

Fattosi entrare in udienza il testimone _____

Il Sig. Corti Remo _____ previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

« Cosapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone, stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *Lo giuro.*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: Corti Remo di Faustino di anni 24 nato a Empoli
ivi residente.

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste risponde:

Non ricordo il giorno, nè se esso era festivo, ma certamente nel
l'ottobre scorso. L'agente Cuttano venne alla cella N°21 ove
ero anch'io chiamando per il N° di matricola il Pertini,
e il compagno Negri Elio, poichè il Pertini tardava ad uscire
il Cuttano lo tirò fuori per un braccio dicendo parole che
io non sentii, e il Pertini rispose ma non udii che cosa dig
se. Poi i due uscirono e sentii ancora alcune frasi, ma non
l'oggetto delle parole.

D.R. Sia il Cuttano che Pertini erano eccitati.

D.R. Anche il Negri protestò quando era nella cella per i modi inurbani dell'agente.

D.R. Essendo state al Pertini attribuite nel verbale, alcune parole oltraggiose il Negri ne riconobbe alcune per averle pronunciate lui stesso.

ultimato con quest'ultimo l'esame testimoniale, l'avv. to a Dis-

Staleno insiste per l'ammissione degli altri testi

[Handwritten notes in a ledger format, consisting of approximately 15 columns and 20 rows. The text is extremely faint and illegible.]

Manitoba - Typ. Lit. Rev. Langens - Cal. 1903 n. 22

Fattosi entrare in udienza il testimone

Il Sig.

previa ammonizione ai sensi dell'art. 140

[Illegible handwritten notes, likely a transcript of testimony or a list of questions/answers.]

[Illegible handwritten notes, possibly a signature or a reference number.]

PM
 m. 6.00

[Illegible handwritten word or phrase.]

[Illegible handwritten notes, possibly a signature or a reference number.]

[Illegible handwritten notes, possibly a signature or a reference number.]

[Illegible handwritten signature or name.]

Il Pretore
 [Illegible handwritten signature]

[Illegible handwritten notes, possibly a date or time.]

Esaurita, con quella di quest'ultimo, l'audizione dei testimoni, il Pubblico Ministero ha spiegato le sue conclusioni, chiedendo _____
mesi sei di reclusione. _____

Il difensore ha concluso in linea principale non vere le frasi pronunciate e resultanti in atti, assoluzione per non avere commesso il fatto, e pur esistendo il fatto non costituisce reato ~~reato~~ od assoluzione in relazione al decreto di amnistia 5. II. 932. - _____

1) Non ha altro da dire. _____

Dopo di ciò il Signor Pretore dichiara chiusa la discussione e licenziati i testimoni pronunzia, seduta stante, la sentenza di che in atti leggendone il dispositivo _____
come in atti _____

L'udienza è chiusa ad ore 12,30. _____

IL PRETORE



[Handwritten signature of the Pretore]

Il Cancelliere

[Handwritten signature of the Cancelliere]

(1) Se l'imputato o il difensore domandano, per ultimi, la parola, farne menzione, a pena di nullità (articolo 468 Codice proc. pen.).

ultimato con quest'ultimo l'esame testimoniale, l'avv. to a Dif-
fesa Isotta Girolamo insiste per l'ammissione degli altri testi
non comparsi all'odierna udienza e specie per il teste Negri.

Il P.M. si oppone ritenendo inopportuna la citazione di
nuovi testi.

Il Pretore, Poichè attraverso le numerose deposizioni tra le
quali, quelle di alcuni testi ammessi con ordinanza alla udienza
del 21 Settembre u.s. sono emerse nuove circostanze che fanno ri-
tenere poco utile la deposizione di altri testi, data l'ampia
istruttoria fattasi all'udienza odierna, ~~l'istanza di ammissione~~
~~dei testi non comparsi, è respinta~~, poichè quanto
è richiesto nella istanza esistente in atti e risultata pienamen-
te provata attraverso il dibattimento, e poichè tutte le altre
istanze date le risultanze dibattimentali sono da ritenersi ~~esque-~~
~~site~~, rigetta l'istanza inoltrata dalla difesa e ordina la prose-
cuzione del dibattimento.

La difesa formalmente si riserva, insistendo perchè siano ammessi
i testi non comparsi, e sia dato sfogo a quanto è richiesto nella
istanza Pertini datata 1° Ottobre 1933.

ORIGINALE

Relazione di Notifica alle parti

L'anno millenovecentotrenta ^{ate III} il giorno 23 del mese Novembre in Trionfo

Io sottoscritto M. Scialo ho notificato copia del presente avviso al condannato
Petini Alessandro d'Albuto
consegnandole a mani di lui medesimo

Rep. N. _____

DIRITTI

Notificaz. . . L. _____
Copia _____
Trasferito _____
Repertorio _____

Totale L. _____

L'Ufficiale Giudiziario

~~L'Ufficiale Giudiziario~~
F. uncin
concazionone Trionfo
Al Giovanni

alla
R. D. S.
fasc.

Avviso di deposito di ^{Sentenza} provvedimento
in seguito a procedimenti in Camera di Consiglio
Art. 151 Codice di Procedura Penale

6955 ^{Sanaturo}
ORIGINALE



Il Cancelliere del Tribunale
di ^{la Pretura} Portoferraio

AVVISA

il Pubblico Ministero,

L'imputato Bertini Alessandro di Alberto -
detenuto in Tronca

il deposito fatto ante Giuliano di Ladona
che oggi è stato depositato in questa Cancelleria ^{originale della} sentenza
pronunciata da questa Autorità Giudiziaria il 9. 11. 1933
nel procedimento penale a carico di
Bertini Alessandro

Dispositivo:

[Empty lines for the Dispositivo section]

Portoferraio, il 11. 11. 1933

Comunicato al P.M. oggi
Il Cancelliere
[Signature]



Il Cancelliere
[Signature]

Relazione di Notifica alle parti

L'anno millenovecentotrenta ¹⁹³⁰ il giorno Venti del mese
di Novembre in **SAVONA**

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia del presente avviso all'Avv.
Metta Ferolano consegnandola a mani
di lui stesso

MURATORE TRENZIO
Ufficiale Giudiziario
R. PRETURA-SAVONA

Il Commissario Subdelegato
per decreto del 21.12.1926

L'Ufficiale Giudiziario

Rep. N. 1150

DIRITTI

Notificaz. . . L. 1.65
Copie 20
Trasferim. . . 20
Repertorio . . L. 1.45
Totale L. 30

L'Ufficiale Giudiziario

1.65

MURATORE TRENZIO
Ufficiale Giudiziario
R. PRETURA-SAVONA

Avviso di deposito di sentenza
in seguito a procedimenti in Camera di Consiglio

Art. 151 Codice di Procedura Penale
Arbitramento



Il Cancelliere della **R. Pretura**
di **Portoferraio**

AVVISA

il Pubblico Ministero

L'imputato **Pertini Alessandro di Alberto**
e il difensore **Setta** contro **Giuliano**
Tra Per Tezerio L-2 **Brionni**
che oggi è stato depositato in questa Cancelleria l'originale della sentenza
pronunciata da questa Autorità Giudiziaria il **9. 11. 1933**
nel procedimento penale a carico di

Pertini Alessandro di Alberto

Dispositivo:

*alla Cancelleria della
R. Pretura di Livorno, con
maghera di ufficio e altro
La 12. 11. 1933*

Pertini . . . **17. 11. 1933**


oggi **17. 11. 1933**
Il Cancelliere

[Signature]

Il Cancelliere

[Signature]





Copia



4

ISTITUTO DI PREVENZIONE E DI PENA	NUMERO di matricola
<i>Costa Paolo Spivola D. Zuri</i> <i>Sanatorio Giudiziario di Pianoso</i>	<i>7365</i> <i>6955</i>

CARTELLA BIOGRAFICA

di

(cognome) *Fertini* (nome) *Alessandro*
 figlio di *Lu Alberto* e di *Murio Mario*
 nato a *Stella S. Giovanni (Savona)* addi *25 Settembre 1896*
 domiciliato a _____
 di professione o mestiere *Avvocato*
 di condizione *nullatenente*
 di religione *nessuna*
 di istruzione *superiore*
 di stato civile *celibe*

Cognome, nome, luogo d'origine, data di nascita e residenza della moglie:

FIGLI			ALTRE NOTIZIE
NOME	Data di nascita	RESIDENZA	
1	<i>[Large signature]</i>	<i>[Large signature]</i>	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Ricevuto il 28 Dicembre 1920 arrestato il 14 Aprile 1929 in _____
in virtù di _____
imputato di reato a mente Aut. 5 legge 25-11-1926 n° 2007 e Aut. 285.C.P.

_____ commesso il Marzo 1929

in _____

per restare a disposizione di _____

passato a disposizione di _____ il _____

Dichiarazioni fatte dal detenuto al suo ingresso nello stabilimento :

M. M.

Condizione penale del detenuto al tempo del commesso reato.

Una assoluzione - Una precedente condanna

CONNOTATI

Statura m. 1.66 il _____ il _____
 m. _____ il _____
 Apertura delle braccia m. _____ il _____
 m. _____ il _____

Peso: kg. _____ il _____ kg. _____ il _____
 * * _____ il _____ * _____ il _____
 * * _____ il _____ * _____ il _____

Catere { cute: pigmento rosso pallido sangue rosso
 iride: aureola normale periferia _____
 capelli biondi sopracciglia bionde baffi senza barba rasa

Testa _____
 capelli regolare labbra: superiore normali inferiore _____
 sopracciglia biondi baffi senza barba rasa
 viso ovale guance magre bocca _____
 fronte alta mandibola _____
 occhi eccezionali mento _____
 naso giusto collo basso
 zigomi _____ spalle strette
 orecchie _____ dorso dritto
 addome regolare

Fotografia eseguita il _____

Spazio riservato alla fotografia

di _____ di _____
 prospetto profilo

Scrittura (autografa) _____

Impresie simultanee de'lo quattro dita lunghe della mano destra

Contrassegni particolari

Anomalie morfologiche:

mf.

Note funzionali più salienti:

Appiccate destra - Elemento tecnico costante

Stato di salute:

Infermo

Cicatrici ed altri segni:

Una in testa - Abrassione cutanea con capelli mancati

Tatuaggi: parti del corpo tatuate e segni del tatuaggio:

Nessuna

Callosità ed altri caratteri professionali:

Prosciolto

con decisione pronunciata da _____ il _____
 motivo del proscioglimento _____

C o n

DATA della sentenza e Autorità che l'ha pronunciata	TITOLO del reato	DATA del reato	PENA PRINCIPALE			PENA ACCESSORIA			DATA della decorrenza della pena			
			Specie della pena	dello stabilimento o sezione	Durata			Specie		Durata		
					anni	mesi	giorni			anni	mesi	giorni
30 11 1929 Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato	Art. 5 legge 25-11-1926 1929 e art. 285 C.P.	17 marzo 1929	Reclusione		10	9		Vigilanza	3			14-4-1929

Misure di sicurezza.

Sottoposto con decisione pronunciata da _____ il _____
 alla misura di sicurezza (1)

da eseguirsi in un _____ sezione speciale

la durata minima della misura di sicurezza è di _____

e cessa il _____

Nuovo termine per un esame ulteriore della pericolosità _____

La misura di sicurezza è stata revocata da _____
 il _____

L'escarcerazione è avvenuta il _____
 in base a _____

(1) Indicarsi anche se provvisoria.

Rilevi sul comportamento durante la vita nello stabilimento

Nei riguardi della disciplina *discreto*

PIANOSA *medicore*

Nelle relazioni con gli altri detenuti od internati *buono*

PIANOSA *buono*

Verso il personale superiore e quello di custodia o sorveglianza *buono*

PIANOSA *medicore*

Nelle pratiche religiose *Ateo*

PIANOSA *si confessa*

Nel lavoro

Non lavorava

PIANOSA

idem

Nella scuola

Non frequentava la scuola

PIANOSA

Non frequenta la scuola

Umore *Molto variabile*

PIANOSA *aluiso*

Sensibilità emotiva *moltissima*

PIANOSA *vanitù*

Sentimento morale rispetto al reato commesso *Non mostrasi affatto pentito del reato.*
coll' in esso

Libri e giornali che il detenuto o internato legge *Legge libri e riviste vari -*

Episodi rivelatori della proclività alla violenza o alla frode o al riadattamento alla vita sociale

Risultato delle informazioni fornite dall'Autorità di P. S. e dal Consiglio di patronato durante la licenza dell' internato

Lavoro

PIANOSA *Non lavorava*
Non lavora perché ammalato

Remunerazione per il lavoro prestato

PIANOSA // *nessuna*

Altri proventi del detenuto o internato

PIANOSA *Ricevera sussidi dalla famiglia*
Sussidiato dalla famiglia

Uso che il detenuto o internato fa del peculio

PIANOSA *Corrispondenza - sopravvite - medicinali - libri e riviste*
Per acquisto sopravvite e affrancatura corrispondenza

Condizioni finanziarie della famiglia

PIANOSA *Non si conoscono*

Relazioni del detenuto o internato

con la famiglia :

frequenza e carattere della corrispondenza

sussidi inviati

PIANOSA

N. N.

PIANOSA

Scrivo ogni settimana

Scrivo frequentemente alla famiglia

con la parte lesa :

con altre persone :

Vende a corrispondere con elementi sovversivi residenti in Francia

Provvedimenti emessi dal giudice di sorveglianza

Lined area for recording provisions issued by the supervising judge.

Indicazione sul trattamento

PIANOSA *da sorvegliarsi attentamente*

Giudizio complessivo del direttore

PIANOSA *È un sovversivo esaltato, che va attentamente sorvegliato
Si conferma - il 10.1.1955 - Il Direttore f. Ladduc -*

*Per copia conforme
Il Segretario*



[Handwritten signature]

Licenze concesse all'internato per gravi esigenze personali e familiari

INDICE degli atti e delle produzioni e nota delle spese del procedimento

(Art. 2 R. Decreto 28 Maggio 1931, n. 603-866)

DATA degli atti			NATURA DEGLI ATTI	SPESA DEL PROCEDIMENTO		Allegazione
				anticipata dall'Erario	avute	
8	1	33	missiva di accompagnamento			1
2	10	33	rapporto			2
1	2	33	estratto disciplinare del consiglio			3
			cartella Biografica			4
4	3	33	certificato penale			5
4	2	33	missiva direzione carceri Livorno			6
			Isolausa recluso Bertini			7
15	2	33	interrogatorio imputato			8
16	-	-	Verbale sommario informazioni			9
			Verbale ispezione registro rapporti			10
1	3	33	citazioni			11
2	3	33	istruzioni sommario			12
2	8	33	cedole citazione			13-14
4	4	33	missiva direzione carceri Livorno			15
12	8	33	id			16
10	9	33	id			17
11	9	33	ricerca di traduzioni recluso			18
4	10	33	missiva di accompagnamento			19
1	10	33	Isolausa recluso Bertini			20
9	10	33	missiva direzione carceri Livorno			21
14	10	33	cedole citazione			22-24
22	10	33	missiva direzione carceri Livorno			28-33
31	10	33	" " " Trent			34
			" " " Livorno			35


INFORMAZIONI del Comandante, Capoguardia	DECISIONI dell'Autorità dirigente
L'anno milienovecentotrentatrè (1932) addì 2 del mese di gennaio, si è riunito il Consiglio di Disciplina composto dei Sigg:	X
1° Cav. Dott. Edoardo Caddeo	- Presidente - Direttore
2° Cav. Dott. Arturo Pantano	- Sanitario) componenti
3° Cav. Rag. Mannini Angelo	- Rag. Capo)
4° Applicato Sig. Mazzucco Azam	- ff. Segretario - Segretario
IL CONSIGLIO	
Riprende in esame il rapporto dell'agente di custodia Cuttano Antonio in data 2 ottobre 1932 a carico del recluso Pertini Alessandro.	
Udite le informazioni del Direttore, ed ha avuto la presenza del condannato, questi al Consiglio medico dichiara quanto appresso:	
" Il rapporto è stato redatto dal Cuttano con un certo ritardo e dopo che io avevo chiesto al Capoguardia Corona Antonio di richiamare l'agente predetto ad usare modi più garbati nel trattamento dei condannati politici in generale.	
" E' vero che io mi esporsi al Cuttano in termini un pò eccitati e perciò sono disposto a subire le conseguenze ma non xxx è assolutamente vero che gli avrei dato del "TU" e che abbia pronunciato la frase "MI HAI ROTTO I COGLIONI IMBECILLE CHE NON SEI ALTRO". Io ho detto soltanto che quel suo modo di fare rompeva le scatole all'umanità".	
" Il mio agire è stato provocato dal modo villano tenuto dal Cuttano verso di me in quell'occasione, così come ho riferito al Comandante Militello quando io sono stato chiamato per giustificarmi in ordine al rapporto fatto.	
" Presente ai fatti rapportati era l'agente Quinci col quale io mi lamentai dei modi di trattamento inurbani del Cuttano. Il Quinci mi disse di essere stato interrogato dal Comandante e di aver deposto a me favorevolmente.	
" L'agente Zago non era presente; Lo Zago però ascoltò dalla finestra le deposizioni che io andavo facendo al Comandante all'indomani del fatto ed ebbe a dire che egli si sarebbe schierato in favore del Cuttano. Soggiunge che subito dopo il fatto io volevo esporre parria per male reclamo al Ministero. Il Cuttano che era venuto a conoscenza delle mie intenzioni mi mandò il condannato Barone Mario al quale mi legavano rapporti di amicizia per dissuadermi dalle mie intenzioni.	
" Il Barone mi disse che il Cuttano mandava metà della sua paga mensile ai propri genitori che avevano bisogno dell'aiuto del figlio; io mi lasciai impietosire ma riconosco oggi di aver fatto male.	
" Poichè questo rapporto viene riesaminato oggi alla distanza di 3 mesi, ciò che mi fa diffidare di tutto e di tutti chiedo di non essere giudicato dal Consiglio ma di essere denunciato all'Autorità Giudiziaria, alla quale saprò ben dire le mie ragioni".	
Considerato che nei fatti esposti dal Cuttano si ravvisa il reato di oltraggio a pubblico funzionario;	
Che per credere alle affermazioni del Pertini bisognerebbe inficciare di falso il rapporto del Cuttano il quale viene riconosciuto	



DATA del rapporto 1	PERSONA o servizio a cui si riferisce il rapporto 2	OGGETTO DEL RAPPORTO E FIRMA DI CHI LO FA 3
		<p>come agente probatorio al servizio ed incapace per un motivo certamente futile di affidarsi cose false a carico di condannati. In conseguenza delibera</p> <p>di sospendere ogni decisione disciplinare fino all'esito del procedimento penale per il quale incarica il Direttore di fare l'opportuna denuncia all'Autorità competente . Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.</p> <p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE f/t° Dott. Edoardo Caddeo</p>
	<p>I COMPONENTI f/t° Dott. Pantano f/t° Mannini Angelo</p>	<p>IL SEGRETARIO fr. f/t° Mazzucco Azam</p>
		<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><i>Per copia conforme</i> <i>Il Segretario</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten signature]</i></p>

DATA del rapporto 1	PERSONA o servizio a cui si riferisce il rapporto 2	OGGETTO DEL RAPPORTO E FIRMA DI CHI LO FA 3
<p>10 1932</p> <p>2. punizione di giorni 15 per in- giuria nella lettera indirizzata all'Autorità art. 165. in data 9/5 1932- CONSIGLIO.</p>	<p>Casticella 5955</p> <p>PERFINI ALESSANDRO</p>	<p>Signor Comandante,</p> <p>riferisco alla S.V. quanto segue: Stessano trovandosi di di servizio alla seconda sessione, circa le ore otto sono stato chiamato dall'agente Quinci che era di scorta, un malato, il quale mi ha detto di fa- re uscire dalla camera N. 21 il 6955 per la visita medica. Ora nell' aprire la porta come medi- devuti l'ho invitato ad uscire per la detta visita medica. Il medegia- no con aria imperativa ed arrogante gesticolando con le mano, mi ris- poneva (adagio, adagio, ho aspetta- to tanto io, così altrettanto potren- no aspettare loro ha capito? Se non sai il regolamento tu lo im- segno etc ed anche a quelli più grossi di te mi spieghi? Poi giunt- gondo al cancello, diceva (mi hai rotti li cogliomi imbecille che non sei altro, non sai mi faccia pare rapporto che vedo volentieri in cel- la, in parte ha pure sentito l'ag- gente Quinci e Fago. Per dovere l'agente P. COTTARO</p>

f/
f/te

per
modo
A qu
che
esser
In at
polit
all'a
suo co
diplia
Cottar
iani,
di sia
Cottar
dopo de
subito
Concl
dico I
vero,
fint

INFORMAZIONI del Comandante, Capoguardia 4	DECISIONI dell'Autorità dirigente 5
<p>Il 6955 D.R. L'agente quando aprì la porta per mandarmi alla medicazione in modo villano m'invitò di far presto. A questo modo di agire gli risposi che quantunque detenuto non volevo essere trattato come una bestia. In attesa della venuta di altri politici per la medicazione ho detto all'agente quindi, vada lei con il suo collega Marfisi tengono le dimane con buoni modi mentre il Cattivano non sa essere che modi villani, tanto vero che tutti i politici siamo svizzeri per il modo di trattare del Cattivano di quanto dico per ospitare l'incidente ne riferirò subito al Capoguardia. Concludo che tutto il resto che dice l'agente non corrisponde al vero.</p> <p><i>Sint</i> SANDRO PASTIVI</p>	<p>Al consiglio, sabato alle ore 18.</p> <p>IL CONSIGLIO: Sentite le dichiarazioni del condannato incarico il Direttore a fare indagini in ordine allo svolgere dei fatti. Addì, 8.10.1932</p> <p>Il presidente P. S. CAUSCO</p> <p>I componenti P. Dott. PASTARO P. Mag. VANNINI</p> <p>Il Segretario P. PASTUCCO</p> <p><i>Segue lettura a tempo</i></p> <p><i>Il Segretario</i></p> 

DATA del rapporto	PERSONA o servizio a cui si riferisce il rapporto	OGGETTO DEL RAPPORTO E FIRMA DI CHI LO FA
1	2	3
		Dichiarazioni degli agenti: =====
		L'agente Quinci conferma quanto ha detto il condannato parlando con lui e conferma pure, che sentì il condannato dire verso il Cuttano (mi ha rotti i coglioni)
		P. agente Quinci Gaetano
		L'agente Zago spiega, di aver inteso il Cuttano di dire al condannato (fate presto) e quando il condannato è arrivato vicino al cancello ha detto verso il Cuttano (i suoi colleghi fanno il servizio con più disciplina senza offenderci, se lei non sa il regolamento ce lo insegno a lei, e quelli più grossi di lei, mi ha rotti i coglioni, mi faccia pure rapporto che vado volentieri in cella.
		P. agente Zago Cesare
		INFORMAZIONI DEL COMANDANTE. =====
		L'agente Cuttano disimpegna un lodevole servizio, ed è forse perchè attaccato al regolamento è poco ben visto dai politici. Se il 6955 si crede trattato male dal Cuttano avrebbe senz'altro potuto reclamare ai Superiori. Il 6955 mi ha fatto capire che la disciplina applicata del Cuttano è degna di Portolongone come qualcuno ha guidato, e secondo lui qualche giorno non si sa come i politici la penseranno. non ho mancato di avvisare all'appello e alle riunioni che i condannati devono essere trattati con modi urbani, da non ledere la disciplina.
		Il Comandante F. Militello
		 Per copia conforme Il Segretario 

22

INFORMAZIONI
del Comandante, Capoguardia

DECISIONI
dell'Autorità dirigente

4

5

Il giorno 21/10/1954
si è svolto un Consiglio di



2

INFORMAZIONI
del Comandante, Capoguardia

DECISIONI
dell'Autorità dirigente

4

5



Dal registro rapporti
condannati Reclusione

DATA del rapporto	PERSONA o servizio a cui si riferisce il rapporto	OGGETTO DEL RAPPORTO E FIRMA DI CHI LO FA
1	2	3

Dichiarazioni degli agenti:

[Large blank area for handwritten report content]

R. Putano
Portoferraio



con
io (mi
lanna=
ancello
più
segno
cia
per=
1 6955
clama=
plica=
e se=
o.
ndan=
scipli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Il **Ferro-China Bisleri** è un ottimo liquore per i deboli, gli anemici e i convalescenti. Squisito aperitivo per chi soffre di disappetenza, specialmente se allun-



NOGERA-UMBRA
"Sorgente Angelica"

MI PERSICO
M A
- Tel. nr. 30-302

12
30

M. G. / M. G.

Pianosa, add. 18.7.1935

Mod. N. 11 (Carta)


DIREZIONE
NEL

STABILIMENTO PENALI DI PIANOSA

10203 / 3 Fax. 1 Lib. 6955

Risposta alla lettera
del 13 corrente n. 1827/35

Mi prego di accusare rice-
vuta di quanto è indicato in
margine.

OGGETTO

IL DIRETTORE

Ricerca dell'ordine di revo-
cazione rimesso colla nota
sopra segnata relativo
al detenuto Pertini
Alessandro e l'emanazione
e l'adempimento

[Handwritten signature]

Al sign. A. Futuro

di Porto Ferrario

tel. 30-344, 36 XII Roma, Top. Martello C. 1939

SE ESPOSTO NEI PUBBLICI ESERCIZI questo alimento deve essere bollito sulla copertina
a vapore di cui fa parte. La ditta FELICE BISLERI & C. declina ogni responsabilità al riguardo.

COHEN & C. - PISA - FIRENZE

VIII
ato

57

D/

RAPPORTO
LO FA

pregioni
488^{ms} Sig. l.
del Tribunale
l'interposto
sentenza finale
in data 9.11.
con os



Il **Ferro-China Bis tri** è un ottimo liquore per i deboli, gli anemici e i convalescenti. Squisito aperitivo per chi soffre di disappetenza, specialmente se allun-



gato con Acqua di **NOCERA-UMBRA**
"Sorgente Angelica"

NI PERSICO
M A
- Tel. int. 30-302

SETTEMBRE 1952 OTTOBRE

1 G	s. Egidio	<i>Freddo</i>	1 S	s. Remigio
2 V	s. Mansueto	<i>22</i>	✠ 2 D	Ss. Rosario
3 S	s. Clelia v.	<i>caldo</i>	3 L	s. Candido
✠ 4 D	s. Rosalia	<i>22</i>	4 M	Franc. d'A.
5 L	s. Lorenzo	<i>freddo</i>	5 M	s. Placido
6 M	s. Umberto	<i>"</i>	6 G	s. Brun. ☉
7 M	s. Regina ☉	<i>Regina (f. f. f.)</i>	7 V	s. Augusto
✠ 8 G	Nativ. M. V.	<i>caldo</i>	8 S	s. Pelagia
9 V	s. Gioachin.	<i>"</i>	✠ 9 D	s. Donnino
10 S	s. Nicola T.	<i>" (s. s. s.)</i>	10 L	s. Casimiro.
✠ 11 D	Ss. N. di M.	<i>"</i>	11 M	s. Firm.™
	s. Proto m.		12 M	s. Serafino
12 L	s. Guido	<i>"</i>	13 G	s. Edoardo
13 M	s. Maurilio	<i>22</i>	14 V	s. Calisto ☉
14 M	Es. s. Cr.	<i>22</i>	15 S	s. Teresa
15 G	s. Nicomede		✠ 16 D	s. Gallo ab.
16 V	s. Eufemia		17 L	s. Edvige
17 S	s. Satiro		18 M	s. Luca av.
✠ 18 D	s. Eust. I		19 M	s. Piet.™d'A.
19 L	s. Gennaro		20 G	s. Irene v.
20 M	s. Eustach.		21 V	s. Orsola
21 M	s. Matteo		22 S	s. Donato ☉
22 G	s. Maurizio	<i>caldo</i>	✠ 23 D	s. Severino
23 V	s. Lino I ☉		24 L	s. Raffaele
24 S	s. Tecla v.		25 M	s. Crispino
✠ 25 D	s. Aurelia		26 M	s. Evaris.
26 L	s. Cipriano	<i>caldo</i>	27 G	s. Fiorenzo
27 M	s. Adolfo	<i>caldo</i>	✠ 28 V	Festa Naz.
28 M	s. Venceslao		29 S	s. Ermel. ☉
29 G	s. Michele		✠ 30 D	Cristo Re
30 V	s. Girolamo		31 L	s. Quintino

L'epidemia malarica scompare, ma la milza contiene ancora vivi e latenti i parassiti malarici. L' **Esanotele** (pillole) per gli adulti e l' **Esanofelina** (sciroppo) per i bambini, diminuiscono il tumore della milza, ne scacciano i parassiti e li uccidono.



SE ESPOSTO NEI PUBBLICI ESERCIZI questo alimento deve essere battuto sulla copertina a cura di chi lo espone. La Ditta FELICE BIGLERI & C. declina ogni responsabilità al riguardo.

EDEN & C. MILANO - PARISI

*VIII
ento*

SP

RTO
FA

V. al P. A. pr
1' ad .527 e. P. P.

Simu 22-12-933-21
in espressioni
[Signature]

N° si unta
24/12-933
[Signature] 21 P. M. Sub

on
(mi
anna=
cell
più
egno
a
ber=
6955
tama=
lica=
se=
ian=
ipli-

AVV. GIOVANNI PERSICO
ROMA
Via Crescenze 58 - Tel. Int. 30-302

RESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

AVV. PERSICO
ROMA
Tel. Int. 30-302

Firenze li 9.12.1913

✓
- pregiati. Transmetterlo allo
Ill^{mo} Sig. Cancelliere capo-
del Tribunale di Livorno, per
l'interposto appello avverso la
sentenza finale di questa Pretura
in data 9.11.1913 -

con ossequio

Il Cancelliere ff

Persico



4 VII
tuto

113

AVV. GIOVANNI PERSICO
ROMA
Via Crescenze 58 - Tel. Int. 30-302

12
3491
28/11

AS. E. IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
II^a Sezione Penale

Il sottoscritto, difensore del ricorso n. 12-3491 di
P E R T I N I Avv. Alessandro
fissato per l'udienza del 28 corr., fa viva istanza
alla E.V. per ottenere un differimento, facendo pre-
sente che in detto giorno è costretto allontanarsi
da Roma a causa di precedenti improrogabili impegni
professionali.

Con ossequio

della E.V. dev.mo

G. Persico

Roma, 15 nov. 1934-XIII

*Differito
G. 11. 974 VIII
Il Presidente
Persico*

70491

AVV. GIOVANNI PERSICO
ROMA
Via Crescente 58 - Tel. Int. 30-302

A S.E. IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

II^a Sezione Penale

Il sottoscritto, incaricato solo ora della difesa del
ricorso N. 7-3491 di

PERTINI Avv. ALESSANDRO

fissato per l'udienza del 25 corr., fa viva istanza alla
E.V. per ottenere un differimento, e ciò allo scopo,
sia di potere ricevere dal ricorrente la regolare
nomina a difensore, sia per potere studiare gli atti
del ricorso stesso.

Con ossequio

della E.V. dev.mo

A. J. Persico

Roma, 20 luglio 1934-XII

Affidato

A. Persico
Persico

226

Reg. exc. n° 25/35

Reg. gu. n° 360/35

Portum Messaudo

fu O. C. C. C.

detenuto a Pravia

Totale L.

Trasferimento
Trasferimento

Trento, li 2.3. 1835
Il Segretario del Re
Murray

veniva fatto pervenire. -

296
Mugy



Avviso da restituire alla Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno debitamente notificato.

N. 12 - 249 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno

zione penale partecipa al Sig.

V. Conti Pasca Carlo

residente a Genova

che la discussione del ricorso

Pertini Alessandro

già fissata per l'udienza del 28. 11. 1935

è stata rinviata a nuovo ruolo

Roma.

19. 11. 1935 - Anno XVIII
IL CANCELLIERE

L'anno 1935 il giorno Venti del mese di Novembre
Il soprascritto avviso è stato da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandane copia al suo domicilio, consegnandola in mani dello stesso

Stamperia Reale di Roma (317-n).

Paolino Formica P. S.

Porto Venezia

Trento, il 2.3. 1935
Il Segretario del Sig. Mugy



Avviso da restituire alla Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno debitamente notificato

82-7491 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno (Se-

zione penale) partecipa al Sig. Avv.

Petta Gerolamo

residente a Laroui

che la discussione del ricorso

Pertini Alessandro

già fissata per l'udienza del 28-11-973

è stata rinviata a nuovo ruolo

Roma, 19-11-1934 - Anno XIII

IL CANCELLIERE

L'anno 1934 il giorno 20 del mese di novembre

Il soprascritto avviso è stato da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandogli copia al suo domicilio consegnando in mani di Giuseppe Pertini

Stamperia Reale di Roma (317-a) TRIBUNALE

UFFICIALE GIUDIZIARIO

Giuseppe Pertini

1926
1.65
20
1.65
20
1.65
20

Pertini Gerolamo

Avv. Pertini
Trento, il 2.3.1934
Il Segretario del Sig.
Pertini Gerolamo



Roma, addì 20 / 7 1914 Anno XIV

**CORTE DI CASSAZIONE
DEL REGNO**

Logg

Si partecipa alla S. V. Ill.ma che la
discussione del ricorso di 2491
Pertini fissata per

l'udienza del giorno 29 / 7 / 1914
(N. 7 dell'elenco) è stata rinviata.

OGGETTO

Avviso di rinvio

IL CANCELLIERE

Logg

Ill.mo
Sig. Comm. Pertini

Sost. Proc. Gen.
della C. di Cassazione del Regno

ROMA

Stamperia Reale di Roma (338-)

*Putranco
1/1/1 Venezia*

depones
Trento, il 23 / 3 / 1914
Il Segretario del Sis
Wangert

veniva fatto pervenire. -



CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

2^a Sezione Penale

ORIGINALE DA RESTITUIRE alla Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno con la relazione dell'Ufficiale Giudiziario.

N. 5 3491 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno (Seconda Sezione Penale) a norma dell'art. 534 del codice di procedura penale partecipa al Signor Avvocato

Paola Galasso

Savona

che la discussione del ricorso prodotto

da

Bertini Alessandro

è fissata per l'udienza del giorno

Roma, 22 12 1934 - Anno XIII

IL CANCELLIERE

L'anno 1934 il giorno 22 del mese di dicembre
Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al tuo domicilio consegnandola in mani di un' Abbr

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Giuseppe Ferrar

N. B. - Il presente avviso deve essere pubblicato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi dell'art. 100 del R. D. n. 1370 del 30.9.1923 e P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 32 delle disposizioni transitorie in materia di attuazione del codice di procedura penale.



CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

2^a Sezione Penale

ORIGINALE DA RESTITUIRE alla Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno con la relazione dell'Ufficiale Giudiziario.

N. 7 249/ R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno (Seconda Sezione Penale) a norma dell'art. 534 del codice di procedura penale partecipa al Signor Avvocato

Scambi causa Carlo

che la discussione del ricorso prodotto

da

Bellini Alessandro

è fissata per l'udienza del giorno

26 LUG 1934 Anno XII

Roma,

21

6

1934 - Anno XII

IL CANCELLIERE

L'anno 1934 il giorno 20 del mese di Luglio

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato (ancorché copia al suo domicilio consegnandola in mani *del Sr. Papazzo*

inigi, in un'impiegato cui non ho trovato

UFFICIALE GIUDIZIARIO

Barbuto Francesco P. A.

N. B. — Il presente avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 52 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.



CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

2ª Sezione Penale

ORIGINALE DA RESTITUIRE alla Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno con la relazione dell'Ufficiale Giudiziario.

N. 3494 R. O.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno, (Seconda Sezione penale), a norma dell'art. 533 del cod. di proc. pen.

Atto *Girolamo Ferraro*

essere giunti in Cancelleria gli atti del ricorso prodotto da

Petrin Alessandro

di cui è stato nominato difensore di fiducia, e che nel termine di giorni quindici dalla notificazione del presente avviso potrà esaminare nella detta Cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copie e presentargli nuovi documenti.

Roma, 4/11 1934 - Anno
IL CANCELLIERE

L'anno 1934 il giorno 2 del mese di maggio

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al suo domicilio consegnandola in mano dell' *...*

Giuseppe Ferraro
UFFICIALE GIUDIZIARIO L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

NOTA. Il presente avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Deve essere conservata in un fascicolo dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.



CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

2^a Sezione Penale

ORIGINALE DA RESTITUIRE alla Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno con la relazione dell'Ufficiale Giudiziario.

N. 1491 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno (Seconda Sezione Penale) a norma dell'art. 534 del codice di procedura penale partecipa al Signor Avvocato _____

Arduo f.

che la discussione del ricorso prodotto da _____

Carbini Alessandro

è fissata per l'udienza del giorno _____

Roma, 23 12 1934 - Anno XIII

IL CANCELLIERE

L'anno 1934 il giorno 4 del mese di _____

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al suo domicilio consegnandola in mani di _____

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

N. B. — Il presente avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabiliti per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Stamperia Reale di Roma 316-*

1897



CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

2^a Sezione Penale

ORIGINALE DA RESTITUIRE alla Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno con la relazione dell'Ufficiale Giudiziario.

N. 5 1491 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno (Seconda Sezione Penale) a norma dell'art. 534 del codice di procedura penale partecipa al Signor Avvocato

Vicenzi Brava Carlo

che la discussione del ricorso prodotto

da Sorlini Alessandro

è fissata per l'udienza del giorno

Roma, 22 13 1934 - Anno XIII

IL CANCELLIERE

L'anno 1934 il giorno 29 del mese di Settembre

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al tuo domicilio consegnandola in mani Gallo Vito

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Pauletta Giovanni P. G.

N. R. - Il presente avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 52 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.



REGNO D'ITALIA

DIREZIONE
DELLO
STABILIMENTO PENALE

N. 446 Tit. 3 Fasc. 1 lett. 6955

Risposta alla lettera

del

Div. Sez. N.

OGGETTO

Detenuto politico
PERTINI ALESSANDRO

Allegati N. tre

ILL. SIG. PROCURATORE DEL RE
LIVORNO

collega Marina
Modello N. 25 (Carceri) /
PIANOSA, 1 gennaio 1933
3-XI
193
X
RACCOMANDATO

Il detenuto politico in oggetto si è reso responsabile del fatto di cui all'unita copia di rapporto in data 2 ottobre 1932 a firma dell'agente Cuttano.

Nel trasmettere altresì copia della deliberazione di questo Consiglio di Disciplina in data 2 c.m., denuncio il Pertini alla S.V. Ill/ma per i provvedimenti che crederà di adottare.

Allego copia della cartella biografica.

Con ossequio

IL DIRETTORE
(E. Caddeo)

Pertini

*V. fare la richiesta esposita. si restituisce
no gli atti all' Ill. Sig. Proc.
Carceri del Re in*

Livorno

Trento, li 2.3. 1933

Di Segretario del Re

Murphy

*Porto aereo
Trasf. Venezia*

2 copie

IL PROCURATORE DEL RE DI LIVORNO

Letta l'istanza 22. 5. 1935 del detenuto PERTINI ALGERMANO per cumulo di pene e ritenute che riporta le seguenti condanne:

- a) sent. 30.II.1929 del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato reclusione anni 10 e mesi 9 (questi mesi 9 già ammortati);
- b) sentenza 14.9.1927 Tribunale di Savona; arresto mesi dieci per espatrio clandestino;
- c) sentenza 9.II.1933 Pretore di Portoferraio reclusione mesi 9 e giorni 24;

Visto l'art. 582 C.P.P.

Considerato che è necessario per il cumulo considerare le suddette pene senza l'applicazione dei condoni (R.D. 5.II.1932 e 24.9.1934) già goduti dal Pertini sulla prima condanna, perché per questi dovrà essere provveduto successivamente al cumulo (art. 174 csp.C.P.) e separatamente (art. 593 C.P.P.)

Che quindi le due pene di cui ai punti a) e b), considerati per la prima condanna i soli 10 anni di reclusione, vanno cumulate ai sensi dell'art. 72 C.P. (infatti al Pertini fu notificato il mandato di cattura nel periodo d'esecuzione il 14.6.1929 mentre stava espone la prima pena) cioè convertendo l'arresto in reclusione ridotta alla durata di 1/6 (resto commesso prima della condanna);

Che per la stessa condanna riportata per fatto commesso sotto l'impero del nuovo codice penale e cioè il 2. 10. 1932, questo Ufficio ritiene di non poter accedere alla giurisprudenza non ancora consolidata, la quale riterrebbe che il cumulo con le pene precedenti dovesse farsi secondo la legge più favorevole al reo (art. 2 C.P.) e quindi secondo le regole del codice penale cessato. Infatti poiché il nuovo codice penale ha stabilito la norma che le pene si cumolano semplicemente sommandole, purché non si oltrepassino certi limiti, non c'è alcuna ragione di ricorrere all'art. 2 per un fatto che è stato regolato dalle norme del nuovo codice e non ha nessun riferimento a quello cessato. Quindi questa pena va scontata per intero.

Allora si ha:

- a) condanna alla reclusione (Trib. Speciale) = anni 10
- b) condanna all'arresto ridotto ad 1/6 e convertita in reclusione mesi 1 e giorni 20
- c) condanna alla reclusione inflitta dal Pretore di Portoferraio mesi 9 e giorni 12.

Totale pena anni 10 mesi 11 e giorni 2 con decorrenza dal 14 aprile 1929.

Livorno, li 25 giugno 1935 XIII
F. Semiani S. Procuratore del Re.

Per copia conforme.
Livorno, li 25 giugno 1935 XIII
IL SEGRETARIO CAPO

M. G. / 33

*Summa certi
a Scatone
a Livorno
a Livorno
9. 10. 1. 1935*

REGIA PROCURA DI LIVORNO

IL PROCURATORE DEL RE PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO

Ritenute che al detenuto Pertini Alessandro e' stato comunicato il cumulo di pene eseguite da quest' Ufficio il 25 giugno u.s. ed egli non l'ha impugnato;
Che pertanto sulla pena così cumulata, vanno dettratti i condoni del R.D. 5.II.1932 (anni 3) e 25.9.1934 (anni 2) nella misura già concessagli dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato con l'avvertenza che sulla seconda condanna (entrata in cumulo per mesi 1 e giorni 20 di reclusione) non spetta alcun condono;
Che neppure sulla terza condanna il Pertini può venire praticamente a godere di nessun condono, perché quella del 1934, parzialmente da lui goduta per la prima condanna, non potrebbe ora essergli concessa se non per pronuncia del giudice (art. 593 C.P.P.) e questo non può certamente pronunciarsi su una concessione, su cui si è già pronunciato un'altra volta altro giudice (nella fattispecie Tribunale speciale);
Che quindi dall'epoca della sua virtuale scarcerazione (26.9.1934) il Pertini deve scontare mesi 1 e giorni 20 di reclusione (corrispondenti ai mesi 10 di arresto) più mesi 9 e giorni 12 di reclusione, in totale mesi 11 e giorni 2, per cui la pena andrà a scadere il 28 Agosto 1935.

Livorno, li 4 Luglio 1935 XIII
ft. Santani Sost.

PER COPIA CONFORME.
Livorno, li 4 Luglio 1935 XIII
IL SEGRETARIO CAPO


Luca Santani
scrittura 4.9.35
B

REGIA PROCURA DI LIVORNO

N° 2216

Livorno, 11 12 Luglio 1935 XIII°

OGGETTO: Pertini Alessandro - *Partenza di Julia*

G. Pisoni

Portofoglio

Facendo seguito alla nota di quest' ufficio N° *204*
del 2 coor. mese comune alla S.V. che alla data di sessan-
tiche della pena 28 agosto 1935 deve invece intenersi e so-
stituirsi la data 9 sett. 1935.

Gradiro' assicurazione.

IL PROCURATORE DEL RE

Lumini

trasmessa nuova data al Tribunale Speciale Roma et Tribunale
Savona et Direzione Casa pena Pianosa.

Il 13. Luglio 1935, I III

14

IN NOME DI S. M.
VITTORIO EMANUELE TERZO
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il PRETORE di PORTOFERRAIO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale CONTRO:

PERTINI ALESSANDRO di Alberto e Muzio Maria, nato il 25 Settembre 1896
a Stella, detenuto per altra causa nello Stabilimento Penale di Piano-
sa-
p r e s e n t e

i m p u t a t o :

del reato di cui all'art. 361 pp. C.P. per avere offeso l'onore ed il
prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui ed a causa e
nell'esercizio delle sue funzioni, con le parole: "Mi hai rotto i co-
glioni, imbecille etc. - con recidiva ai sensi dell'art. 99 N°2 e 3 C.P. -

In Pianosa il 2-10-1932 - -

In esito all'odierno dibattimento. Sentito il P.M. nelle sue orali con-
clusioni. Sentita la difesa et l'imputato che primo ed ultimo ebbe la
parole:

OSSERVA IN FATTO:

Il giorno due ottobre, con rapporto, l'agente Cuttano riferiva che, es-
sendo andato a rilevare il detenuto politico ALESSANDRO PERTINI dalla
cella per farlo accompagnare in infermeria, era stato da costui accolto
con scatti, che dimostravano una certa ira per averlo fatto attendere e
che, all'invito di uscire di cella, aveva risposto: "Ho aspettato tanto
io ora possono attendere anche loro! Se non sai il regolamento te lo
insegno a te ed a quelli più grossi di te; mi hai rotti i coglioni, im-
becille! Facci pure mettere in cella, perchè ci vado volentieri". -

Per ragioni interne, fu trascurata la denunzia per i fatti susposti
del Pertini all'Autorità Giudiziaria, a cui solo il giorno Otto gennaio
veniva fatto pervenire. -

Rinviato a giudizio per il reato di oltraggio in danno di un pubblico ufficiale, all'udienza del 21 Settembre u. s., dopo l'interrogatorio dell'imputato e di alcuni testi, veniva rinviato il dibattimento. -

All'odierno pubblico dibattimento che, dato l'atteggiamento di vittima assunto dall'imputato aveva eccitato nel pubblico una curiosità oltremodo deplorabile, si svolse, ai sensi dell'art. 423 C.P. a porte chiuse, l'imputato proclamava la propria innocenza, dicendosi vittima di una vendetta, organizzata a suo danno, per avere egli denunziato una volta un agente per violenze in danno di un detenuto. - Riconosce solo di aver detto in risposta ai modi villani dell'agente verbalizzante con le parole " Noi siamo dei reclusi e non delle bestie". -

L'agente Cuttano, verbalizzante, dichiara che il Pertini nell'uscire di cella pronunciò le parole ingiuriose menzionate nel rapporto e continuò a dirne lungo il percorso dalla cella al cancello di uscita, che distano a dire del Cuttano sei o 7 metri. -

L'agente Zago, che era presso il cancello, afferma che il Pertini giunse presso il Cancellò eccitato pronunciando le parole: E' un rompimento di coglioni! Se non sa il regolamento lo insegno a lui ed ai pezzi più grossi di lui etc. -"

Il teste Zago afferma che tali parole potevano essere sentite dal Cuttano, che essendo fermo presso la cella, ove era uscito il Pertini, e cioè a circa 10 metri, non era molto distante dal cancello, presso cui si fermò il Pertini e pronunciò le citate parole. -

L'agente Quinci passava presso la cella del Pertini, nel momento in cui il Cuttano era per aprire e sentì il Pertini già dire che "non erano quelli i modi" ma non poté sentire altro avendo continuato il suo cammino e girato in un corridoio, di dove non poteva sentire quanto accadeva nell'atrio. Asserisce anche egli che tra la cella del Pertini e il cancello vi sono circa dieci metri. -

Tutti e tre i testi dichiarano che il Pertini uscì solo dalla cella, dato che i compagni vi rimasero. -

Il teste Dott. Caddeo sfa con le sue precise deposizioni la circostanza che il Pertini aveva addotta a sua difesa ed allo scopo di

presentare sotto false basi la ragione della denuncia e afferma che da un'inchiesta sommaria risultarono veri i fatti dedotti dall'agente Cuttano nel suo rapporto e dichiara che il Cuttano era uno dei migliori agenti. -

Anche il Caddeo dichiara che approssimativamente la distanza tra la cella del Pertini e il cancello d'ingresso è di circa dieci metri. -

Il teste a discarico Ferragni Rodino, detenuto in una cella vicino a quella del Pertini, ~~da~~ nulla sa dire circa quanto avvenne all'atto della chiamata del detenuto attualmente imputato, accetto che il Cuttano usò modi inurbani. -

Dichiara però che, essendosi sapute le frasi attribuite sul rapporto del Cuttano al Pertini, il detenuto Negro, compagno di cella del Pertini, disse che alcune di quelle frasi erano state da lui pronunziate. -

L'altro teste Remo Corti, compagno di cella del Pertini, asserisce che il Pertini uscì in compagnia del detenuto Negro. Dichiara che il Cuttano disse alcune parole al Pertini e costui rispose ed ambedue erano eccitati. Afferma però di non aver udito bene le parole; Udì inoltre il Negro rivendicare la paternità di alcune parole attribuite nel verbale al Pertini. -

OSSERVA IN DIRITTO:

Si è lamentata dalla difesa innanzi tutto l'ingiustizia del provvedimento di rigetto delle istanze avanzate nell'odierno dibattimento. Esse sono state di triplice ordine e cioè una tendente ad ottenere un rinvio per l'escussione di alcuni testi ammessi con ordinanza emessa all'udienza del 21 Settembre u.s. e non comparì all'udienza odierna, una seconda tendente al rinvio per l'accertamento della distanza esistente tra la cella del Pertini ed il cancello di uscita del corridoio delle celle ed un'ultima tendente ad accertare, mediante uno estratto del servizio del giorno 2-10-1932 se effettivamente il Cuttano fu di servizio il giorno due o piuttosto il giorno

Uno ottobre. -

Rileva il decidente che la prima istanza andava rigettata, perchè malgrado che all'udienza del 21 Settembre u. s. vennero ammessi determinati testi, essi vennero regolarmente citati e solo alcuni sono comparsi. Però dalle loro deposizioni sono emersi fatti nuovi che non fanno ritenere se non frustanee e dilatoria il differimento, perchè nessuna luce nuova essi testi avrebbero apportato. Dalle numerose deposizioni è emerso lucido e netto il fatto addebitato al Pertini e le altre testimonianze nulla di nuovo avrebbero potuto fare emergere, in specie dopo la deposizione del teste Corti, escusso nella udienza odierna, compagno di cella dell'imputato. -

La seconda istanza doveva ottenere l'esito necessariamente della prima, perchè la circostanza, ad un accertamento tendente l'istanza del Pertini, è emersa oggi attraverso le numerose deposizioni, per cui essa va accertata sui dieci metri circa, nè abbisogna ai fini dell'accertamento della responsabilità nel presente dibattimento una misura precisa, e matematica, dato che il Cuttano, anche a suggerire la tesi che il Pertini pronunciò le parole oltraggiose vicino al cancello di uscita, era in grado di sentire per la distanza, come asserisce lo stesso teste Zago. -

Inoltre qualche metro in più non esclude che il Cuttano non abbia potuto percepire le parole oltraggiose dal detenuto Pertini pronunciate. -

La terza istanza andava del pari rigettata. Non ha infatti essa importanza decisiva l'accertamento della data del fatto. La difesa assume trattarsi del giorno Uno. È stato infatti accertato nell'attuale dibattimento che il fatto oggettivamente esiste, quindi un errore di data non ha un valore tale da giustificare l'istanza della difesa, che appare in tal modo dilatoria. -

Che il fatto sia stato commesso l'uno o il due ottobre non può

escludere che esso sia stato commesso cioè l'oggettiva esistenza di essa. -

Come si è detto il reato esiste. Infatti il Cuttano asserisce che fu oltraggiato con le parole menzionate in verbale nell'atto dell'uscita di esso Pertini dalla cella e che altre parole furono pronunziate da esso imputato fino al suo arrivo al cancello di uscita presso cui vi era l'agente Zago. A confermare sia pure in parte tale fatto sta la deposizione del teste Quinci e soprattutto quella dello stesso teste a discarico Remo Corti, che, nella sua compiacenza si limitò a dichiarare che ci furono delle parole tra il verbalizzante attuale e l'imputato e che non le udì. Il solo Ferragni dichiara che non vi furono parole oltraggiose, ma... aggiunge che tutti i detenuti della cella si ribellarono contro il Cuttano e ciò non è chi non vede quale importanza abbia in relazione alle altre deposizioni.

agli effetti dell'affermazione della responsabilità dell'imputato
Si è voluto far apparire dalla difesa l'agente Cuttano come un mentitore per la circostanza che, a loro ricordo, il fatto lamentato venne commesso il giorno uno, ma non v'è chi non veda come tale circostanza, come si è detto, non abbia importanza. Oltre la considerazione che sarebbe stato ingenuo e imprudente l'agente a fare un verbale con la data di un giorno, in cui non era di servizio e come tale circostanza sarebbe stata rilevata dai superiori della direzione dello Stabilimento, è da considerare che il fatto oggetto vanamente considerato è confermato dalla deposizione del teste Zago, Quinci, Corti e Ferragni. -

Le parole da Zago riferite e pronunziate dal Pertini, non potevano non essere sentite per la breve distanza, quindi non viene meno il requisito della presenza, cosa cui tendeva la difesa con la sua istanza. -

Sarebbe contrario alla verità il concludere che il prevenuto non abbia pronunziate parole di oltraggio, perchè i due testi a discarico (le cui deposizioni hanno fatto ritenere ~~assolutamente~~ inutili le altre) riferiscono che un tal Negro compagno di cella del Pertini, nel sentire le parole attribuite dal Cuttano al Pertini, si ri-

vendicò la paternità di alcune di esse, cosa però che non esclude il reato sul Pertini, perchè qualunque di esse sanzionate nel verbale bastano per ottenere quello attentato al prestigio che deve avere un agente di custodia per le funzioni che compie. -

I due testi a discarico cercano di mettere in dubbio nell'animo del giudicante, dichiarando che ad uscire dalla cella furono il Pertini ed il Negri insieme, circostanza questa nettamente smentita dai tre agenti, dato che il Zago afferma che il Pertini giunse solo presso il cancello e pronunciò le parole riferite in udienza. -

A computare le insinuazioni della difesa è comparso il Direttore Gaddeo, che esclude ogni ipotesi di vendetta e giustifica la ragione del ritardo nella denuncia. -

La difesa inoltre, basandosi sul certificato penale del Pertini, richiede per il caso in esame l'applicazione del recente decreto di amnistia del 5-II-1932. &

Infatti il prevenuto, oltre a varie condanne irrilevanti a pena dell'applicazione del detto decreto, riportò il 30-11-29 dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato condanna ad anni Dieci, mesi Nove di reclusione ed accessori per 1°) Comunicazione e diffusione di notizie false all'Estero. 2°) Falso in passaporto. Il reato di cui al N°1 venne in parte condonato ed il reato di cui al N°2 amnistiato in virtù del decreto d'amnistia del 5-II-1932 con declaratoria del 13-12-1932. -

Assume la difesa di trattarsi di unica condanna e quindi non osta nulla all'applicazione dell'art. 4 del citato decreto. -

Rileva il decidente che l'art. 4 esclude coloro che avessero riportato due condanne per delitto a pena detentive di cui una superiore a tre mesi etc. -

Nella specie non può mettersi in dubbio che si tratta di due reati e propriamente di due delitti. -

Richiede l'art. 4 suddetto "due condanne" ed a parere del decidente nella specie si tratta di due condanne sia pure però pronunziate con unica sentenza. -

Infatti i reati commessi sono due e due per conseguenza debbono essere le condanne ed è irrilevante che la sentenza sia unica, trattandosi solo di un atto giurisdizionale, contenente però due condanne distinte. -

È ciò è confermato dalla stessa declaratoria del Tribunale Speciale, che ha, a parere del giudicante, ritenuto ciò e ritenendo distinte le condanne, concedendo ad una l'ammnistia ed all'altra l'indulto, perchè se avesse causa diretta una condanna unica avrebbe dovuto applicare il solo indulto. -

Inoltre un'altro caso simile la Corte di Cassazione del Regno ritenne ciò (Cannastelli, Bimonta etc. evasione sent. del 9-5-1955) -

Nè osta a tale interpretazione l'art 4 citato, perchè detto articolo non richiede due condanne riportate in tempo diverso. -

Inoltre il legislatore ha inteso escludere dal beneficio gli individui che denotano una certa capacità delittuosa e non dovrebbe essere di ostacolo alla "ratio" del legislatore il poter considerare unica la condanna per due reati reati con unica sentenza in virtù della connessione oggettiva o soggettiva. -

Si stima in tal modo, accertata la responsabilità dell'imputato, fissare la pena, dati i precedenti penali ed il modo con cui si è svolto il fatto, in mesi Sei e giorni Sedici di reclusione aumentati della metà, ricorrendo due dei casi di cui all'art. 99 Col. Pen. determinando in tal modo in definitiva la pena in mesi NOVE e giorni Ventiquattro di reclusione. -

Le spese del giudizio e la tassa di sentenza sono a carico del condannato. -

P. I. U.

Visti ed applicati gli art. 99 e 341 C.P. e 483 e 483 C.P.P. dichiara PERTINI ALESSANDRO responsabile del reato di cui in rubrica e lo condanna alla pena di Mesi NOVE e giorni Ventiquattro di reclusione, ol-

tre le spese del procedimento e la tassa di sentenza. -

In Portoferraio il 9 - II - 1933 - XII°

IL CANCELLIERE

F° Bastreri

IL PRETORE

F° Odorisio

Interposto appello dell'Imputato il 9 - II-1933-XII°

F° Bastreri-Cancelliere

*p. c. c. al suo originale per uso d'
ufficio - li 18. II. 33/XII°*

Bay



tre le spese del procedimento e la tassa di sentenza. -

In Portoferraio il 9 - II - 1933 - XII°

Pretura



Portoferraio



N.

Arcevi

Mod. N. 21 (1/2)

Pianosa, add 25-5 35 5



DIREZIONE

DEL

STABILIMENTO PENALI DI PIANOSA

N. 7539 Fasc. *1* Let. *6955*

Risposta alla lettera

del *17 corrente cl. 1580/35*

Mi prego di accusare rice-
vuta di quanto è indicato in
margine.

OGGETTO

IL DIRETTORE

Ricevuta dell' esame a

*scarcerazione in mansione
delle note sopra segnate
relative al detenuto politico
Pitini Alessandro e
Alberto, confermando la
scarcerazione per la data
per il 17 maggio 1936*

Al l' On. A. Pitura

Di.

Portofenais

Ord. Min. - 5-4-1934-XII - Roma, Tip. Stabile (C) 20000

d
p
f

*ulturno
29
04
4 04
0
lone
sione*

za
ta

[Signature]



[Signature]

Handwritten text at the top of the page, possibly a date or recipient address.



STABILIMENTI PENALI
DIR. POSTE
R.R. POSTE

Faded handwritten text on the left side of the page.

Faded handwritten text on the right side of the page.



Handwritten signatures: 'Mina' and 'Boschi'.



Small circular stamp on the left edge of the page.

N.

Modello N. 25 (Carceri)

12/81



Pravosa, addi 19.5.1935

DIREZIONE DELLO STABILIMENTO PENALE

16842 Lit. 3. Fasc. 1 Lett. 6955

Risposta alla lettera del 4 corrente

Dir. Lit. Num. 1520/35

OGGETTO

d
p
f

Detenuto politico
Pertini Alessandro -
Richiesta ordine di
severazione

Allegati N.º

In riscontro alla
nota a margine
segnata, pregio
comunion che il detenuto
in oggetto misura, e
secontare la pena or.
men. 9 e giorni 24 or.
reclus. col giorno
23 luglio 1935 -

In attesa del regolamento
ordine di severazione
consegna

All' On. R. Pretore

di Porto Penais

Per l'On. Direttore
17.5.36

[Handwritten signature]



[Handwritten initials]



DIREZIONE
STABILIMENTO PENALE

12/11/55
...

Decreto



M. C. M.
Portofoglio



N.

Modello N. 25 (Carceri)



DIREZIONE
DELLO
STABILIMENTO PENALE

Pianosa, addì 2 aprile 1935 XIII.

N. 6/35
Vol. 3 Fasc. 1 Lett. 525

*Risposta alla lettera
del 23/11/1933*

Div. Sez. Num. 381/33

OGGETTO

Condannato politico PERTINI
Alessandro fu Alberto -
Richiesta notizie relative
procedimento penale. =

Allegati N.º

All'on. R. Pretura di

PORTOFERRAIO

Alle scopo di poter defini-
re il procedimento disciplina-
re a carico del condannato in
oggetto, il quale terminerà di
scontare la pena che sta espiando
dal giorno 23 luglio p.v. ,
prego la S.V. Ill.ma volermi
significare se la sentenza 9 novem-
bre 1933 di Udine 2. Pretur
(mesi 9 e giorni 24 reol) abbia
fatto passaggio in giudicato o
meno.

In attesa di cortese riscontro
ossequio

IL DIRETTORE
(V. Aruffi)



d4
pr
f4
V



N. 3 - 1 - 6955

01700000000000000000

RAGCOMUNICAZIONE

MODELLO N. 14
(art. 90 del Reg.)

12 / 21 94

CARCERI GIUDIZIARIE

DI

Casa Penale di Pianaosa

3491

12 / 21 94

ESTRATTO DEL REGISTRO

delle dichiarazioni fatte dai detenuti il 7/11/934 XIII°

a termine dell'articolo 80 del Codice di procedura penale, che si rimette all'Ecc/ma Cancelleria (2° Sez. Penale) della Corte di Cassazione
ROMA

N. d'ordine del registro 87

Generalità del detenuto: Pertini Alessandro fu Alberto e di Musco Maria
nato a Stella S. Giovanni il 25/9/1896

Posizione giuridica: Definitivo

Richieste o dichiarazioni fatte di carattere giuridico: Pertini Alessandro dichiara di nominare a suo difensore nella discussione del ricorso avverso la sentenza pronunciata del Tribunale di Livorno in data 16/2/934 discussione che è stata fissata per il 28/11/934 l'avvocato Giovanni Ferrico con studio in ROMA Via Crescenzo N° 58.

f/to Sandro Pertini

Richieste o dichiarazioni diverse:

CORTE DI CASSAZIONE
DEC. 1934
10 NOV 1934
6024

Attestazioni:

Pianaosa addi 7/11/934 XIII°

Il Funzionario delegato

S. Damiani

[Handwritten signature]



Roma, Tip. delle Mantellate 1934 XI

IL DIRETTORE

V. Anzani

[Handwritten signature]

STABILIMENTI PENALI DI PIANOSA

4
X

All' Illustrissimo Signor
Procuratore del Re
presso il Tribunale Penale
di Livorno

STABILIMENTI PENALI DI PIANOSA

5- Febbraio-1933

Illustrissimo Sig. Procuratore del Re -

Mi rivolgo alla P.N. Ill.^{ma} per chiedere un atto di giustizia.

Queste sono le mie generalità: Sandro Pertini, fu Alberti; d'anni 37, di professione avvocato; condannato dal Tribunale Speciale ad anni 10 e mesi 9 di reclusione il 20 Novembre 1929.

È, adesso, abbia la bontà di ascoltarmi, Signor Procuratore del Re.

Il mattino del 19 Ottobre 1932 all'agente di custodia Cutilano Antonio, di servizio alla Sezione 2^a (politici), avendo egli in modo brutale ordinato a me ed al mio compagno Elio Negri d'uscire di cella, per andare alla medicazione, feci osservare che noi eravamo dei reclusi e non delle bestie e che come bestie non volevamo essere trattati. La stessa mattina mi recai dal capoguardia Borona a fargli presente il modo provocatorio della guardia Cutilano nel trattare con noi reclusi politici. Il capoguardia mi promise di richiamare la guardia, il che egli fece. Allora l'agente Cutilano, risentitosi, perché io avevo protestato contro di lui presso il capoguardia, mi fece rapporto, asserendo, fra l'altro, d'averlo io minacciato di mettere a posto lui e i suoi (i suoi grossi di lui); di avergli dato dell'imbecille e che gli avrei insegnato il regolamento ed il galateo.

Dinanzi al Consiglio di disciplina protestai la mia innocenza di quanto mi si addobitava e dissi che menzognero era il rapporto fatto dal Cutilano, perché io avevo reclamato contro di lui e siccome non si sarebbe stato motivo di un rapporto grave, qualora si fosse riferito a riferire con esattezza come si era svolto l'incidente, invento, trasferendo in me il suo abituale modo di trattare con i reclusi. Feci rilevare al Consiglio, che la guardia Quinci Gaetano, presente al fatto, per quel mattino accompagnava noi ammalati alla medicazione, interrogato, aveva affermato non aver io minacciato la guardia Cutilano e di non avergli dato

dell'imbecille. Feci, poi, osservare che il rapporto era stato fatto il giorno dopo dell'incidente verificatosi fra me ed il Cuttano e cioè il 2 Ottobre (domenica) e che il Cuttano ad un suo collega il Relli e ad un suo compaesano recluso, Nicolino Mastellotta, da lui considerato come un amico, ebbe a dire "che egli non avrebbe fatto alcun rapporto, se io non fossi andato a reclamare dal Capoguardia... (Ora è bene che la S. V. Ill. sapia, che gli agenti fanno i rapporti appena smontano di servizio e quando l'infrazione commessa dal recluso riveste la gravità dell'infrazione a me del Cuttano addebitata, l'agente si fa sostituire nel servizio per stendere il rapporto immediatamente.) Da questo si deduce, che le parole da me dette al Cuttano non erano di alcuna gravità, perché se in realtà avessi pronunciato le insolente, che mi attribuisce nel suo rapporto, egli non avrebbe sentito la necessità di asservire, quasi a sua giustificazione, che era stato spinto a fare il rapporto dal reclamo da me fatto, ma avrebbe senz'altro detto, che vi era stato spinto dalla gravità stessa delle offese a lui dirette ed inoltre non avrebbe atteso il giorno dopo a far rapporto, ma avrebbe sentito il bisogno di farlo subito. Questo balza nella sua piena evidenza agli occhi di chi ha un po' di pratica di vita carceraria.

Dissi pure al Consiglio, che il Cuttano nel suo rapporto attribuiva a me cose dette da altri e che non fui il solo a protestare contro di lui quel mattino.

Il Consiglio pare persuadersi delle mie buone ragioni e dubitare quindi della veridicità di quanto aveva scritto il Cuttano nel suo rapporto, tanto è vero, che decise di soprassedere per fare nuove indagini.

Nel frattempo venni nella determinazione di presentare contro il Cuttano un reclamo al competente Ministero, ma il recluso Mario Baroni, che era in ottimi rapporti con il Cuttano, mi fece osservare, che, qualora il Cuttano fosse stato punito, i di lui genitori ne avrebbero ricavato un grave danno, perché vivono di quanto manda loro il proprio figlio. Questo mi commosse e rinunciai a presentare il reclamo. Il Baroni potrebbe anche dire, come il Cuttano desiderasse che venisse messo tutto a tacere.

Il 2 Gennaio u.s. fui chiamato nuovamente dinanzi al Consiglio per lo stesso rapporto. Con mia sorpresa constatavi, che nessuna indagine era stata fatta nei 3 mesi trascorsi dal fatto. Lo feci osservare al Consiglio e

mi è stato risposto: "Non importa, si possono sempre sentire i testi che voi indichete, anche se si trovano altrove." - Protestai e dissi chiaramente al Consiglio, che, se la Direzione resumava quel rapporto, che in un primo momento aveva manifestato l'intenzione di mettere a tacere, col lasciar trascorrere 3 mesi senza fare nuove indagini, la vera ragione si doveva ricercare nell'aver io sentito il dovere di denunciare al Giudice di Sorveglianza, nel dicembre u.s., un abuso consumato dalla Custodia contro un recluso. E questo, Signor Procuratore del Re, è l'abuso: Il 26 Novembre 1932, trovandomi sul cortile dell'infermeria, sorpresi alcuni agenti percuotere un detenuto.

A queste mie rimostanze, l'ex direttore Gaddeo non seppe rispondere che questo: "Ora torto il Bertini o ha torto il Cullano. Il Consiglio si trova in una posizione falsa. Mandiamo tutto all'autorità Giudiziarie." I membri del Consiglio, ancora presenti alla ^{notturna} Piana, se non è vero quanto affermo.

Da tutto questo, Signor Procuratore del Re, appare evidente, che mi si è denunciato non già perché si fosse veramente persuasi aver io commesso una infrazione disciplinare, tanto grave da costituire un vero e proprio reato, che se il Consiglio questa persuasione avesse avuta, avrebbe dovuto senz'altro accettare come vero il rapporto del Cullano e subito, nella sua prima seduta, invece di soprassedere, avrebbe dovuto punirmi o denunciarmi e non si può obiettare che questa persuasione se la sia fatta in un secondo tempo, che nei 3 mesi seguiti alla prima seduta del Consiglio, nessuna nuova indagine è stata promossa e nessun nuovo accertamento è stato fatto, in base a cui il Consiglio potesse modificare la sua opinione sull'incidente avvenuto tra me ed il Cullano e che si era fatta a scottandomi la prima volta; ma sono stato denunciato, secondo le parole dell'ex direttore Gaddeo, perché il Consiglio non si sentiva in grado di emettere un giudizio qualsiasi, secondo la mia personale impressione, perché mi sono presentato al Giudice di Sorveglianza a denunciare una cattiva azione, cui avevo assistito.

Questi sono i fatti, che ebbero come conclusione la mia denuncia alla autorità Giudiziarie. E se ella, Signor Procuratore del Re, vorrà accettarsi sulla veridicità di quanto le ho riferito, posso indicarle alcuni testi, che potrebbero

maggiormente illuminarla sulla questione, e Le sottopongo al di Lei/m/arciale
giudizio.

Quinci Gastano - agente di custodia; attualmente spento servizio alle G.G. G. d'Imp-
docis - Ruelli - agente di custodia; trasferito in Libia.

Baroni Mario; Elio Negri; Vittorio Neri; Remo Corti; Umberto Berti; Martelloffa
Medino; già detenuti presso questa Casa Penale, attualmente in libertà.

Ferragni Rosolino; Salvador Riccardo; Uto Sola; Mannini Delfo; Giuseppe
Doodick; Aldo Penazzato; detenuti qui, alla Piana.

Risulterà dall'esame di questi testi che l'agente Guttano ha sempre un-
to con i reclusi politici modi così brutali da indisporsi ed esasperare i reclusi,
stessi, tanto è vero che egli alla fine del Gennaio u. s., in seguito ad un nuovo
incidente verificatosi tra lui ed il recluso politico Salvador Riccardo, è stato tol-
to dalla nostra Sezione, onde evitare gravi conseguenze, che il suo modo di
trattare con noi, avrebbe certamente finito per provocare. Risulterà, inoltre,
aver io commesso una semplice imitazione disciplinare, rispondendo al
Guttano. E se ho mancato disciplinamente, sono pronto a pagare di persona.

Ma sappia, Signor Procuratore del Re, che io reagendo, come ho reagito,
ho difeso la mia dignità d'uomo. E non si può pretendere, che si arrenda alla
nostra dignità, solo perché sul nostro nome è stato sovrapposto un numero.
Questo fare non voglia ruffare il legislatore, che nella Relazione al Regolamento
Carcerario ha scritto, che "il nuovo sistema della esecuzione delle pene detentive, consis-
tendo nella sua il suo carattere fondamentale di castigo, segna altresì la necessità che
il regime carcerario serva alla rigenerazione del condannato, nell'interesse dello
Individuo e della società. "Cioè il carcere non è solo luogo d'espiazione, ma do-
rebbe essere anche luogo di redenzione. Ora, Signor Procuratore del Re, come si
potrà ottenere, che il recluso ritorni se stesso, per risorgere a nuova vita, quando
nella pratica della sua nuda esistenza lo si obbliga a dimenticare se stesso?
Solo quando uno sente viva in sé la propria dignità, cercherà sempre di elevarsi
al di sopra d'ogni umana bassezza.

Illustrissimo Signor Procuratore del Re, non è il timore di una
nuova condanna, che mi ha spinto a rivolgermi a Lei. Questo timore un suo

STABILIMENTI PENALI DI PIACENZA

avrei chi ha sempre saputo assumere la responsabilità delle sue azioni, senza cui preoccuparsi delle conseguenze, che avrebbe dovuto soffrire. Ma anche se questo non fosse il mio modo di sentire, basterebbe ad allontanare da me ogni timore, il pensiero, che in virtù dell'ultimo decreto d'amnistia, io sarei ad esser liberato d'ogni eventuale pena, che potrebbe derivarmi dalla denuncia contro di me fatta.

È non mi rivolgo a lei, Signor Procuratore del Re, per un risentimento personale, spinto dal desiderio di veder punire il Cuttano. Questo desiderio, nonostante lo sdegno in me sorto in un primo momento, è stato tenuto da me lontano dalla visione di due poveri vecchi bisognosi e dal mio intimo modo di sentire. Non ha mai accettato per me l'importanza la persona del mio avversario, in lui ho cercato di combattere solo un'idea, perché ho sempre compreso quanto meschino sia l'uomo, che si arrovela nelle sue personali passioni e si accanisce contro la persona del suo avversario e non sa invece staccarsi da queste miserie, vivendole e lottando soltanto per un'idea e per un principio sempre, anche nelle più piccole e semplici vicende di sua vita.

Ed è appunto in nome di un principio morale che a lei mi rivolgo, Signor Procuratore del Re.

Èlla non può non raccogliere questa mia protesta, forse perché le sembrava riguardare non strettamente la legge, di cui Èlla è il rappresentante, ma piuttosto la morale. Non può per questo respingerla, che Èlla oltre che della legge è il difensore altresì di quelle norme morali, che, per non essendo state fermate in precisi articoli, costituiscono tuttavia la base più salda d'ogni legge e che ogni uomo porta nel suo cuore e luce sono al suo difficile cammino.

È non può disdegnare questa mia protesta, Signor Procuratore del Re, solo perché a lei viene presentata da un semplice recluso; che attraverso la persona di questo recluso la legge e la morale sono state offese.

Ed io sento che soltanto Èlla potrà far sì che riparata sia

questa offerta.

Ecco l'atto di giustizia che le chiedo, Signor Procuratore
del Re.

Voglia gradire i miei ossequi.

Giulio Pertini.

teologo politico - n.º 6955

Interrogatorio dell'imputato



Affogiaz. N. _____

Accusatorio

N. 217, Tit. 3, Fasc. 1, Lett. 6955.

Modello N. 26 (C. P. R.)

Risposta alla lettera del _____
D/v. _____ Ser. _____ N. _____



Pianosa, 7 Febbraio 1933.XI.

REGNO D'ITALIA

DIREZIONE DELLO STABILIMENTO PENALE

Ill.mo Sig. Procuratore del Re presso

il Tribunale di LIVORNO

FOGLIO di trasmissione al _____

Allegati		OSSERVAZIONI
Num.	DESCRIZIONE	
1	Esposto in busta aperta presentato dal recluso politico PERTINI Alessandro, e diretto alla S. V. Ill.ma, circa il rapporto a lui fatto dall'agente Cuttano Antonio, per cui il Consiglio di Disciplina l'ha denunciato a codesta On. R. Procura.	Per dovere di ufficio. Con ossequio.

IL DIRETTORE
(V. Aggariti)

*il fatto al Comandante. Data lettera
al verbale del consiglio di disciplina in
data 2 gennaio 1933.*



70 - 7 / XII



CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

2^a Sezione Penale

COR

ORIGINALE DA RESTITUIRE alla Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno con la relazione dell'Ufficiale Giudiziario.

N. *7* *2471* R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno (Seconda Sezione Penale) a norma dell'art. 534 del codice di procedura penale partecipa al Signor Avvocato

Stella Gerolamo

Savona

che la discussione del ricorso prodotto da

Perini Alessandro

è fissata per l'udienza del giorno **26 LUG 1934** Anno XII

Roma, *21* *6* 1934 - Anno *54*

IL CANCELLIERE

L'anno 1934 il giorno *22* del mese di

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al suo domicilio consegnandola in mani di *Luigi Suro*

Sig

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Giuseppe Ferrarini

N. B. - Il presente avviso deve essere notificato nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi dell'art. 166 e segg. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 32 delle disposizioni del codice di procedura penale.

TRIBUNALE

SAVONA

Stamperia Reale di Roma 316-s

Stamperia Reale di Roma (338-s)

*il fatto al Comandante. Nota letta
al verbale del consiglio di disciplina in
data 2 gennaio 1934.*

Interrogatorio dell'imputato



Affogliaz. N. *X*

Roma, addi

20 - 7 191 *6* Anno *XII*



CORTE DI CASSAZIONE
DEL REGNO

20 m

Si partecipa alla S. V. Ill.ma che la
discussione del ricorso di *3491*

Scimmi fissata per
l'udienza del giorno *27. 9. 11*
(N. *7* dell'elenco) è stata rinviata.

OGGETTO

Avviso di rinvio

IL CANCELLIERE

Proz

Sig. *Ill.mo*
Comm. Principe
Consigliere
della C. di Cassazione del Regno

ROMA

Stamperia Reale di Roma (338-*)

*il fatto al Comandante. Data lettura
del verbale del consiglio di disciplina in
data 9 gennaio 1911.*

Fircaze - DIBL
N. 3

ente - Ditta M. Mazzini
N. 371



Mignani



Avviso da restituire alla Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno debitamente notificato

N. 7. 1491 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno (2^a Sezione penale) partecipa al Sig. Avv.

Luigi Gerolamo

residente a *Savona*

che la discussione del ricorso

Pertini Alessandro

già fissata per l'udienza del *27-915*
è stata rinviata a *nuovo* *nuovo*

Roma, *20/17/1934* - Anno *XV*
IL CANCELLIERE

L'anno *1934* il giorno *23* del mese di *luglio*

Il soprascritto avviso è stato da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciando copia al suo domicilio consegnandola in mani dello *stesso*

Giuseppe Ferrar

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Stampa Lit. Tribunale
(317-TRIBUNALE
SAVONA

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Espresso

*il fatto al Comandante. Detti lettere
del verbale del consiglio di disciplina in
data 2 gennaio n. 2.*

questa offerta.

Ecco l'atto di giustizia che le chiedo, Signor Procuratore
del Re.

Voglia gradire i miei ossequi.

Sandro Pertini.

recluso politico - n.º 6955



Stampa invertita (mirrored text) from the reverse side of the envelope, including the name "Sandro Pertini" and the number "6955".

Interrogatorio dell'imputato



Affogliaz. N.

L'anno millenovecentotrentatré XL e questo di gennaio
Sette in Padova

Avanti di Noi Dott. francesco Alessandro Ruggieri
Procuratore del Re di Livorno
assistiti dal Segretario capo sottoscritto:

E' comparso l'imputato sotto indicato, il quale viene da Noi invitato a dichiarare le proprie generalità ammonendolo delle conseguenze cui si esone chi si rifiuta di darle o le dà false.



Per l'Illustrissimo Signor
Sig. Procuratore del Re
presso il Tribunale Penale
di
Livorno

di d'aver come mi si contesta pronun-
ziare parole offensive all'indirizzo dell'o-
gnente Bottasso e d'aver in qualunque
modo pronunziate vaghe minacce sia
fermandosi quanto dichiarare subito dopo
il fatto al Comandante. Data Livorno
al verbale del consiglio di disciplina in-
data 2 gennaio d. r.

R. Corno a far rilevare anzitutto che il
glie & disciplina fu rinviato a 2 gennaio
a distanza di tre mesi precisi dal rapporto del
agente puttano sul quale non era stato
preso alcun provvedimento e faccio rilevare
altresi che nel frattempo io avevo denunciato
prima al Sig. Direttore e poi al Giudice di Lore
glienza il fatto avvenuto il 16 novembre 1931
danno del recluso Rizzo Gaspare pel quale
fu separatamente deposto il V. S. Agnino
poi che dopo avere risposto al Consiglio in ordine
al rapporto puttano il Sig. Direttore incaricò
a dettare un verbale sul quale io intendevo
di fare le mie osservazioni e le mie riserve
ma il Direttore mi consigliò ed il verbale fu
continuato fuori della mia presenza e quindi
io non posso riconoscere che esso rispecchi
esattamente la mia dichiarazione.

Faccio osservare infine che il fatto avvenne
il primo ottobre sabato e non il due e che trov
stano che l'agente non facesse il rapporto il
giorno stesso del fatto, essendogli ordinato di par
tir prima che finisse la giornata.

Letto, confermato e firmato

Luigi Ferrini
Il Procuratore del Re

adit
Giovanni Legnano

VERBALE

di istruzione sommaria

Art. 389 e seg. Cod. proc. pen.



Affogliaz. N. 9

L'anno millenovecentotrenta ^{tre} il giorno ^{sette}
del mese di Febbraio in Pianosa

Avanti di Noi Dr. Giuseppe Alessandro Rizzante
Procuratore delle P. P. di Livorno

assistiti dal sottoscritto (2) Segretario capo

È comparso:

Anticipate L.

Rego Cesare Giuseppe di avanti avanti a
Padova residente a Pianosa - agente di custodia
dei

Uff. comandato

N. 1000 matina alle ore 8 1 sin giorno
non festivo che avendo in data del 1 di Ottobre
la guardia Livorno raccolgono i dote
miti da portarsi alla recuprazione.

Fra eff. era il detenuto Pertini Alessan-
do il quale fu invitato dell' agente
Diferonzi Luigi Antonio es es es
della fun causa. Offendo in di per
no ai cancelli non ho potuto ne cosa
vicino al Pertini quando era ancora
dentro. ho potuto per che alle folle solite
simi del fattore di far presto gli
rispose che i suoi colleghi erano verso
contornati maniere piu educate ag

(1) Procuratore del Re o Pro-
tore.

(2) Cancelliere o Segretario.

giungendo siamo costantemente per un'idea e
non siamo costantemente e sempre benintenti
aggiunta: se non fu il regolamento lo emen-
gno a te e ai più grossi di te, e finì per dire
fiammi pure rapporti e non emi rapporti d'ar-
rue in tutta dove ancora che era il capo di finir-
la di rompere e coglierli come fragile simili.
L'agente tuttavia non rispose nulla, e si dif-
fe alcuni di stare zitti e di venir via e via per-
ché la faccenda finiva.

Letto, confermato e firmato

L'Agente Lago Cesare
Procuratore della

Adiutori

Guerrini. P. copy

10

Verbali di ispezione al registro dei
rapporti della casa penale di Livorno.
L'anno mille novecento ventatré
(XII) e questo giorno sedici del mese di
febbraio in Livorno

Al Dott. Comm. Alessandro Deligant, Tes-
oriere del R. di Livorno, compitiato dal Ca-
pitano capo sottoscritto

Ultimamente esaminato il registro num.
119 ed abbiamo verificato essere in-
ciso un rapporto in data due ottobre
mille novecento ventatré contro il
detenuto Pertini Alessandro, sotto rap-
porto nella finca n. 3 cominciata colle
parole: "Signor Comandante, e finisce
con la parola "regolamenti, dopo questa
c'è una chiacchiera e quindi il rap-
porto continua occupando la finca
n. 1. e dalle parole "te lo insegno", fi-
nisce alla parola "Lago", dopo di che viene
la chiusura con le parole, "pu dover
il seguente (cittano).

Sotto rapporto che non presenta altera-
zioni, cancellature od aggiunte e nel-
la sua sostanza pienamente conforme

alla copia esistente negli atti del process -
so ed e' scritto tutto il purgato dell' agente
che lo ha firmato.

Letto confermato e firmato

Il Procuratore del Re

Adilipini

Carabinieri Leg. capo

ISTRUZIONE SOMMARIA

(Art. 277 e 278 Cod. p. p.)



Affogliaz. N. *12*
X

L'anno 19³³ (VII) il giorno due del mese
di marzo in Trento

Avanti di Noi Dott. Cav. Mauro Sostituto Procuratore
del Re in Trento

assistiti dal sottoscritto Segretario

È comparso:

Caddeo Cav. Dott. Edoardo fu Antonio Andrea di anni 36 nato
a Dualchi Direttore delle Carceri giud. di Trento:

D.R.

Anticipate L.

Premetto che in considerazione, sia della natura del reato
commesso dal Pertini Alessandro, sia perché costui era in-
dividuo politicamente pericoloso, dato che cercava corri-
spondere con esponenti della concentrazione antifascista
in Parigi, ero costretto di adoperare una oculata, continua
vigilanza sul medesimo. Ciò spiega perché il Pertini, nel
trasse risentimento contro di me ed in ogni mio provvedi-
mento credeva che gli si facesse un torto.

Ricordo che, in uno dei primi giorni di ottobre 1932,
il Comandante mi presentò rapporto contro il Pertini per
parole oltraggiose da lui rivolte alla guardia Cuttano.
Data la gravità della mancanza, sottoposi il rapporto al
Consiglio di Disciplina che si riunì 7-8 giorni dopo, se-
non erro. Il Pertini, interrogato, premise che egli deside-
rava di essere denunciato all'autorità giudiziaria, per-
ché che nessuna fiducia aveva nel Consiglio di Disciplina.
Nel merito poi dell'addebito, mentre ammetteva di aver usa-
to delle frasi poco riguardose verso l'agente Cuttano, ma
negava di aver pronunciato ^{le parole} contenute nel rapporto, né di ave-
re comunque oltraggiato l'agente.

Su mia proposta il Consiglio decise di soprassedere da
ogni decisione, in attesa che io avessi eseguito altri accer-
tamenti per meglio assodare la verità dei fatti.

Il 15 ottobre 1932, mi assentai da Pianosa per recarmi a
Roma al Ministero per motivi di servizio e feci ritorno il
27 dello stesso mese.

Trova lo Stabilimento in grave stato di disagio, a causa

dell'evasione di 4 detenuti, avvenuta il 24 ottobre, durante la mia assenza.

Ebbi pertanto un gravissimo e lungo lavoro da fare, sia per accertare le responsabilità del fatto e sia per collaborare alle ricerche degli evasi.

Successivamente, nei primi di novembre, intervenne il decreto di amnistia, in applicazione del quale, a cominciare dal 9 novembre, furono liberati circa 300, detenuti.

Tale liberazione importò un enorme lavoro amministrativo, che mi tenne parecchio tempo occupato.

Verso la metà di novembre, venne un ispettore del Ministero; poco più tardi anche il Sig. Procuratore del Re, per cui in quei giorni mi tenni a loro disposizione e non potetti occuparmi di altre pratiche dello Stabilimento.

Tutto ciò spiega come io non potevo svolgere in quel frattempo in chiesta per il caso Pertini, avendo affari importanti e più urgenti da sbrigare.

Ricordo che verso la fine di novembre, ricevetti una lettera chiusa del Bertini, che chiedeva di voler parlare con me. Chiamatolo, egli mi informò di violenze che sarebbero state commesse dagli agenti contro il recluso Rizzo Gaspare. In seguito di che, svolsi regolare inchiesta e denunziai il fatto alla Autorità Giudiziaria.

Per la denuncia che mi fece il Pertini non potevo avere nessun motivo di rancore contro di lui; se mai di riconoscenza per avermi informato di fatti, che riguardavano l'ordine dello Stabilimento.

È assolutamente falso perciò ed erronea la supposizione del Pertini che io abbia riesumato il rapporto contro di lui pel motivo della sua denuncia a carico di agenti dello Stabilimento.

Qualche tempo dopo, verso la metà di dicembre, seppi in via ufficiosa, di essere stato trasferito, su mia domanda, alle Carceri giudiziarie di Trento. Mi preoccupai allora di portare a definizione tutte le pratiche disciplinari in pendenza.

In una seduta del Consiglio disciplinare, per errore il Capo guardia portò anche il caso Pertini; ciò verso la fine di dicembre. Siccome io ancora non avevo fatto le indagini necessarie, per i motivi dianzi esposti feci rinviare il Pertini al suo posto.

Successivamente, in altra seduta, nei primi giorni del gennaio 1933, il Capo-guardia portò nuovamente, con altri rapporti, anche quello del Pertini, forse perché preoccupato dell'ordine, da me ricevuto di far definire tutte le pratiche disciplinari in pendenza.

Questa volta però, conoscendo il carattere irascibile del Pertini,

Mary
1949
Richard Casey

dell'evasione di 4 detenuti, avvenuta il 24 ottobre, durante la mia assenza.

Ebbi pertanto un gravissimo e lungo lavoro da fare, sia per accertare le responsabilità del fatto e sia per collaborare alle ricerche degli evasi.

Successivamente, nei primi di novembre, intervenne il decreto di amnistia, in applicazione del quale, a cominciare dal 9 novembre, furono liberati circa 300, detenuti.

Tale liberazione importò un enorme lavoro amministrativo che mi ten-

Rep. N. 954
 Visto con ~~causa~~
 IL CAPOGUARDIA
 SPECIFICI

Scritto e Resp. L.	15
Bolli...	1 50
Copia	
Trasferita	
Deposito	
P. M. e Sento ..	
Punta	
Urgenza	
L.	1 65
10 % e qual. "	30
L.	1 95
- 12/ ad	20
TOTALE L.	1 45

R. Tribunale civile e penale Trento

Atto di notifica

Quanto sotto ho notificato a *il signor*
Car. Sr. Edoardo Cadedo - Direttore
Carceri Penitenciarie di Trento

mediante consegna fattane nel suindicato domicilio
 a mani di persona qualificatasi per lo stesso.

Trento *4* - 1 MAR. 1933 Anno XI

IL COMM. GIUDIZIARIO AUTORIZZATO
 con Dec. Pres. XI - 1933 X
 (Classe di Legati)

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO *del*



R. Tribunale civile e penale Trento

Mano

... per il capo guardia porto' anche il caso Pertini; cio' verso la fine di dicembre. Siccome io ancora non avevo fatto le indagini necessarie, per i motivi dianzi esposti feci rimviare il Pertini al suo posto.

Successivamente, in altra seduta, nei primi giorni del gennaio 1933, il Capo-guardia porto nuovamente, con altri rapporti, anche quello del Pertini, forse perche' preoccupato dell'ordine, da me ricevuto di far definire tutte le pratiche disciplinari in pendenza.

Questa volta pero', conoscendo il carattere irascibile del Pertini,

Mano
 1933

ISTRUZIONE SOMMARIA

(Art. 277 e 278 Cod. p. p.)



Affogliaz. N.

X

L'anno 19 (VII) il giorno

del mese

di

in



PROCURA DEL RE
TRENTO

Decreto di citazione
di testimoni, periti o interpreti

Noi

*Avv. Alessandro Mauro
sott. proc. del Re*

N. *311 pop* R-G

citiamo Signor

*Cas. avv. Edoardo Ceccato
di via Caveni Fiumicane Trento*

a comparire personalmente avanti di Noi alle ore *11* del giorno
2 del mese di *marzo 1928* nella stanza N. *25*
del Palazzo di Giustizia (Corso degli Alpini) per essere esaminat sulle cir-
costanze e sui fatti sui quali verrà interrogat, con la diffida che non com-
parendo senza giustificato motivo, incorrerà nelle sanzioni all'art. del
Codice di Procedura Penale e nelle pene stabilite all'art. del Cod. Penale.

*ignora
uff. col. giud.
del tribunale
...
tr. 4/3. 55X1
...
...*

Trento, li



1-3
1928

Il Segretario:

[Signature]

Il Procuratore del Re:

[Signature]

[Large handwritten signature]

ISTRUZIONE SOMMARIA

(Art. 277 e 278 Cod. p. p.)



Affogliaz. N. X

L'anno 19 (VII) il giorno _____ del mese

di _____ in _____

Avanti di Noi

assistiti dal sottoscritto Segretario

È comparso:

non mi sentii di mandarlo via e lo invitai a presentare le sue deduzioni avverso il rapporto della guardia Cuttano, onde essere in grado sulla scorta di quelle, di svolgere le indagini che prima non aveva avuto il tempo di fare.

Anticipate L.

Per tutta risposta, il Pertini, disse che egli conosceva i motivi, per cui si voleva riesumare il procedimento disciplinare contro di lui e insisteva perchè fosse denunciato all'Autorità giudiziaria.

Il Consiglio di Disciplina, di fronte a questa insistenza e particolarmente di fronte alla natura dei fatti che rivestivano elementi di reato, decise di inoltrare il rapporto all'autorità giudiziaria.

Faccio presente per la verità che l'agente Cuttano, era un elemento ottimo sotto ogni riguardo, del quale potevo assolutamente fidarmi, tanto è vero che l'avevo assegnato permanentemente alla Sezione politici e di lui non ebbi mai motivo di lamentarmi.

Letto confermato e sottoscritto

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

1^o Ottobre - 1933 *Py*

Direzione Stabilimenti Penali - Pianosa

15

Pianosa, addì 7 Luglio 1933 XI^o

N. 14952 Tit. 2 Fasc. I Lett. Z.

Risposta al foglio del 2 - 8 - 1933

(Preavviso di Citazione) N.-



no 2188 Prot.

*al Sg. Consigliere d'Arte Imped
che, per tramite del Sg. Todesta,
con preghiera di disporre la notifica
e esibizione
originate 7-8-1933-VI*

*Sg. Cancelliere
Pianosa*

IL DIRETTORE
(V. Azzariti)



ren=
de=
fer=
tica=
le
mbre
en=
ra
l
er=

1^o Ottobre - 1933

15

Direzione Stabilimenti Penali - Pianosa

Pianosa, addì 7 Luglio 1933 XI°

N. 14952 Tit. 2 Fasc. I Lett. Z.

Risposta al foglio del 2 - 8 - 1933

(Preavviso di Citazione) N. =

OGGETTO: Agente di custodia Zago Cesare.

ALL'On/le R. PRETURA DI

PORTOFERRAIO

Assicuro la S.V. Ill/ma di aver disposto affinché l'agente di custodia Zago Cesare, comparisca nanti codesta R. Pretura alle ore 10 del giorno 21 Settembre p.v., per essere sentito come teste nel procedimento penale contro Pertini Alessandro fu Alberto, imputato di oltraggio.

Con ossequi

IL DIRETTORE

(V. Azzariti)



ST
N. 14952

ren-
ie-
fer-
tica
le
mbro
e-
ra
l
er-

5.

RELAZIONE

Copia della retroscritta citazione venne da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario, a richiesta di chi retro, rimessa e lasciata al ivi nominato

Rep. N. _____

*Luigi Sartano agente e custodia
qui sul suo domicilio in campagna
a man. propria*

DIRITTI

Atto *bol.* L. *1.65*
Copie *0.90*
12/0000 *1.95*
12/0000 *2.25*
12/0000 *1.20*
12/0000 *0.50*

Totale L. *6.00*



citandoli nelle forme di legge a comparire nel sito, giorno ed ora retro specificati.

PORTO EMPEDOCLE, li *sei agosto 1923*

L' Ufficiale Giudiziario
Giuseppe Rosario

1° Ottobre - 1933

Mod. N. 25 (Circolari)

arcceri

Pianosa, addì 12/8/ 1933 XI°

3 XI°



DIREZIONE

13

ORDINIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari richiesti di citare i 2 testimoni e

Lunici Galtano - Guardie di custodia
in Porto Ferraio -



CITAZIONE A TESTIMONE

N. 360 Reg.

Art. 210 Codice Penale:

Chiunque, chiamato dall'Autorità giudiziaria quale testimone, perito ed interprete, ommesso dal comparire, ovvero scusatosi presentando, ridotta di fare la testimonianza o di presentarsi l'ufficio di perito o d'interprete, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da lire cento a mille.

Questa disposizione si applica anche ai giurati, qualora ottengono l'esenzione allegando un falso protesto. Se si tratti di un perito, la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo pari a quello della detenzione.

Pianosa - Ditta M. Mosconi (345)

a comparire personalmente avanti di Noi alle ore 10 del giorno 10
Ventuno del mese di Settembre 1933 nel locale
di nostra residenza sito in Porto Ferraio

per deporre sulle circostanze e sui fatti sui quali verrà interrogato o
diffidandolo che non comparendo, incorrerà nelle pene comminate

dall'art. 255 del Codice di procedura penale, e cioè sarà condannat
al pagamento di una somma a favore dell'Erario da lire dieci a cento e delle
spese cagionate dalla mancata comparizione, e potrà altresì ordinarsene la
comparizione a mezzo degli Agenti della Forza Pubblica.

Spennò " 2. 8. 1933 (1)

Il Pretore
G. De Santis
Cancelliere
G. Marone

ALL. G. / le R. PRETURA
DI
PORTOFERRAIO

Stampa, 1924, 7 fogli, 1212

Stampa, 1924, 7 fogli, 1212

RELAZIONE

Copia della retroscritta citazione venne da me sottoscritto Ufficiale Giudiziale, Orichiesta di chi retro, rimessa e lasciata al ivi nominat

Rep. N. 1664

Cattung rusticus a man
me pro pail

DIRITTI

Diritti	1.95
- 10%	21
<hr/>	
Trasf. Affid. Repetorio	1.70
<hr/>	
Grav. Totale	1.50
<hr/>	
	2.00

citandol nelle forme di legge a comparire nel sito, giorno ed ora retro specificati.

Venezia, 10 agosto 1924

Matteo



L'Ufficiale Giudiziale

STEFANI WENE
UFFICIALE GIUDIZIARIO
2. P.zza Venezia

1^o Ottobre - 1933

Mod. N. 25 (Carceri)

Carceri



DIREZIONE

Pianosa, addi 12/8/ 1933 XI^o

3 XI^o



CITAZIONE A TESTIMONE

N. 36 e Reg.

Art. 240 Codice Penale:

Chiunque, emanando dall'Autorità giudiziaria questa testimonianza, parte ed interponendo, atteso allegando un falso pretesto, si sottrae dal compiere, ovvero assolveva, o di presenza l'ufficio di parte o d'interponere, è punito con la sanzione della reclusione o con la multa da lire mille a mille.

Firmano - Ditta M. Mazzoni 345

ORDINIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari richiesti di citare i testimoni e
Lutano Antonio - Carceri Giudiziarie di
Genova

a comparire personalmente avanti di Noi all'ora ¹⁰ del giorno ¹⁰ del mese di ^{Settembre} ¹⁹³³ nel locale di nostra residenza sito in ^{Portoferraio via Garibaldi} per deporre ^{alla pubblica udienza nel letto unidiviso n. 10} ^{interrogato nel procedimento penale contro Serrini Alessandro} dall'art. 255 del Codice di procedura penale, e cioè sarà condannat al pagamento di una somma a favore dell'Eraio da lire dieci a cento e delle spese cagionate dalla mancata comparizione, e potrà altresì ordinarsene la comparizione a mezzo degli Agenti della Forza Pubblica.

Serrini " 2- 8. 1933 (7)
" Pretori
" Odonio " Lanucellieri
" " " Martini

ALL'On.le R. PRETURA
DI
PORTOFERRAIO

3965

1° Ottobre - 1933

Mod. N. 25 (Circolo)



DIREZIONE
DELLO
STABILIMENTO PENALE

Pianosa, addì 12/8/ 1933 XI°

M5329 ~~Tit.~~ 2 Fasc. I Lett. Z.

Risposta alla lettera
del 7 corrente (preavviso di
citazione). -
Div. _____ Sez. _____ Num. _____

OGGETTO

Agente di custodia
ZAGO CESARE. -

In relazione al preavviso di cita-
zione del 7 corrente, assicuro di
aver disposto affinché l'agente di
custodia Zago Cesare comparisca il
giorno 21 Settembre c.a. alle ore 10
davanti cotesta On/le Pretura per es-
sere sentito come teste.

Con ossequi

IL DIRETTORE
(V. Azzariti)

ALLEGATI N. _____

ALL'On/le R. PRETURA
DI
PORTOPERRAIO

gradatamente
Gandolfo Pertini
racchiuso latitante n. 6955.

SI SI
VI VI
R. AD
N

di
a udia
in la
com
gno
fior
ella
luni
nelle
us
m/a c
qual
sicura
anchi
di
tenor
mera
lente
questo
ornato
una
sta
ggio
fou-
e ore

1° Ottobre - 1933

lo N. 25 (Carceri)



REGNO D'...

DIREZZ...

DELLO

STABILIMENT

UFFICIO DI MATRICOLA
DEL
CARCERE GIUDIZIARIO DI PORTOFERRAIO

Il capoguardia del carcere anzidetto dichiara
risultare dai registri che il detenuto

Pertini Alessandro

inviato a giudizio sotto l'imputazione di

Oltre ogni

deve (o non deve) essere rinchiuso in carcere

perché

Il detenuto verso ha (o non ha) in deposito al
carcere cauzione ed oggetti di sua pertinenza.

Li 21-9-1933

Il Capoguardia



DIRETTORE
Assariti)

N. 14877 Tit. 3 Fax
Risposta all
del 2 Agosto 1933
Div. Ser.

OGGETTO

Traduzione del cend
politice politice
PERTINI ALESSAND
fu Alberte.-

ALLEGATI N. 1

ALL'On/le R. PRET

PORTOFERRAIO

ST 31
N. 41
9. 76
4. 11

li
a udia
n la
Cam
nuo
/cioi
ella
luni
mala
uc
m/a c
orual
mima
Parchi
di
nterco-ua
mera
deute
Questo
errato
i una
osta-
aggiu
is/ou-
e re

Gandolfo Pertini
carcere politico n. 6955

1^o Ottobre - 1933

Modello N. 25 (Carceri)



REGNO D' ITALIA

DIREZIONE
DELLO
STABILIMENTO PENALE

Pianosa, addi 10/9/ 1933 XI^o

N. 14877 Tit. 3 Fasc. I Lett. 6955

Risposta alla lettera
del 2 Agosto 1933 XI^o

Div. _____ Sez. _____ Num. 360/33

R.S.P.

OGGETTO

Traduzione del condannato
politico politico

PERTINI ALESSANDRO
fu Alberto.-

Nell'assicurare di aver fatte prendere nota perchè il centroscritte detenute politico sia fatte tradurre nelle Carceri Giudiziarie di Portoferraio in tempo utile per essere giudicate da codesta On/le R. Pretura, quale imputate nell'udienza del 21 Settembre p.v., mi pregie ritornare la richiesta a margine distinta con preghiera di velervi far apporre la firma del Sig. Pretore e restituirmela con certese sollecitudine.

Con essequie

IL DIRETTORE
(V. Azzariti)

ALLEGATI N. 1

~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

ALL'On/le R. PRETURA DI
PORTOFERRAIO
~ ~ ~ ~ ~

Alessandro Pertini
numero politico. 795. 6955.

SI SI
N. VI
P. 10
V. N.

si
udica
n la
Cosa
nuo
/ciot
ella
Lusi
mulo
u:
m/a c
ornal-
sicura
Panchi
di
ntercor-ua
mera
idente
Questo
errato
i una
osta-
aggiu
il/ou-
ue ore

1^o Ottobre - 1933

W

all. ^{uo} Sig. Giudice -

onde ella possa accertarsi

... nella prima udienza
pregarla
questa Camera
prestare
conta (cioè
uni) alla
no i reclusi
è il cancelliere
gente di un
ra accompa

N. 19028
Tit. 2 Fasc. 1 Lett. 6955
Risposta alla lettera del
Div. Sez. N.

Modello N. 25 (Carceri)



FIANOSA 7 OTT 1933

REGNO D'ITALIA

DIREZIONE DELLO STABILIMENTO PENALE

FOGLIO di trasmissione al Sig. Pietro di ...

Allegati		Osservazioni
Num.	DESCRIZIONE	
1	Stampa del condannato Pettini Sandro fu Alberto e di Maria Maria nato il 25 settembre 1896 a S. Giovanni Savona concernente elementi di fatto del processo iniziati nei suoi confronti.	Che tramette per debito d'ufficio.

Con ossequio

IL DIRETTORE

[Signature]

in cui giornal-
mi si assicura
perno l'archi

Direzione di
anza che intercor-
n. 21 (camera
tico l'incidente
all. ^{uo}). Questo
i, se avevo errato
za era di una
mente e consta-

comune a maggior
aumentato a rispo-
perle scorge ore

all'



Gradisca i miei ossequi -
Sandro Pettini
recluso politico n. 6955.

1^o Ottobre - 1933

20

All. ^{mo} Sig. Giudice -

Onde ella possa accertarsi sulla veridicità di quanto ebbi a dirle nella prima audienza del processo iniziato a mio carico, sono a pagarla di voler d'ufficio chiedere alla Direzione di questa Casa di Pina quali erano gli agenti di custodia, che prestarono servizio il mattino del 2 Ottobre 1932, dopo la "conta" (cioè quando si può iniziare il movimento dei reclusi) alla Seconda Sezione della Reclusione - ove si trovano i reclusi politici - ed ai Camerelli Superiori, dove appunto è il Cancello d'accesso alla Seconda Sezione e chi era l'agente di custodia, che il mattino del 2 Ottobre 1932 doveva accompagnare noi reclusi alla medicazione.

Tutto questo risulterà dall'apposito registro, in cui giornalmente viene scritto il servizio della custodia. Mi si assicura che anche i registri degli anni scorsi si trovano presso l'archivio di questa Direzione.

Le chiedo, inoltre, di domandare alla Direzione di questa Casa Penale quale sia la esatta distanza che intercorre tra il cancello della 2^a Sezione alla Camera N.º 21 (camera che io abitavo nell'Ottobre 1932, quando si verificò l'incidente in seguito al quale fui denunciato alle S. V. All. ^{mo} -). Questo lo chiedo, perché giorni sono, onde accertarmi, se avevo errato affermando alle S. V. All. ^{mo} che detta distanza era di una ventina di passi, volli misurarla io personalmente e constatai che intercorrono 19 passi.

Questi accertamenti, Signor Giudice, varranno a maggiormente illuminarla sul fatto che io sono chiamato a rispondere di reclusi alla S. V. All. ^{mo} e così le sarà più agevole scorgere come realmente si trovi la verità.

Gradisca i miei ossequi.
Gandolfo Pertini
recupero politico. N.º 6955.

all'All. ^{mo} Signor
Direttore
di Portoferraio



30

XI

STABILI

DIREZIONE DEGLI STABILIMENTI PENALI DI PIANOSA

N. 1987

N. 18743/3-6

Pianosa, 9 ottobre 1933 *U.*

257

Risposta al foglio del 3 corrente N. 311/33

OGGETTO: Comunicazione.-

ALL'ON. R. PREFETTURA DI PORTO FERRAIO

In esito alla nota sopra richiamata, pregiomi comunicare quanto appresso:

1°) Il liberato NEGRI Elio fu Luigi dichiarò di eleggere il proprio domicilio in Trieste, Via Concordia N. 7; il liberato CORTI Remo di Faustino dichiarò di eleggere il proprio domicilio in Empoli (Firenze), Via Santa Maria ed il Neri Vittorio in Bazzano (Bologna), Via Paradiso N. 13;

2°) I detenuti FERRAGNI Rosolino, SALVADOR Riccardo e SOLA-TITETTO Guido (condannati politici) sono tuttora ristretti in questo Sanatorio Giudiziario.-
Con ossequio



IL DIRETTORE
(V. Azzeriti)

[Handwritten signature]

tazione a
posto affin-
comparisca
9 Novembre
e testimone
politico

N. P. ...

30

Pianosa 11 22 Ottobre 1933 XI

1249



Citazione a Testimoni

N. 360 Reg.

Art. 366 Cod. Pen.
(Riluito di uffici legalmente dovuti)

Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, o altro incaricato di una sottoposte a sequenza dal giudice penale, adempie con mezzi fraudolenti l'attenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 200 a L. 500.

La stessa pena si applica a chi chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare la propria generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assicurare o di adempire le funzioni spettanti.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimone dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad eseguire una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Firenze - Ditta M. Mozzan
N. 345

ORDINIAMO

a tutti gli Ufficiali giudiziari richiesti di citare i testimoni

Carideo Dott. Edwards -
Direttore Carceri
Trento

a comparire personalmente avanti di Noi alle ore 10 del giorno 10 del mese di novembre 1933 nel locale di nostra residenza sito in Portoferraio

per esporre sulle circostanze e sui fatti sui quali verrà interrogato ^o ~~relativamente alla causa~~ ^o ~~che non comparendo, incorrerà~~ nelle pene contemplate dall'art. 144 del Codice di procedura penale, e cioè sarà condannata al pagamento di una somma a favore dell'Erario da lire 100 a 2000 e delle spese cagionate dalla mancata comparizione, e potrà altresì ordinarsene la comparizione a mezzo degli Agenti della Forza Pubblica.

Portoferraio, il 10. 1933/4/
Il Pretore
G. Odoris
Il Cancelliere
G. ...

Pretore di
PORTOFERRAIO

Pianosa 11 22 Ottobre 1933 XI

30



ORDINIAMO

23

a tutti gli Ufficiali Giudiziari richiesti di citare i testimoni
*Lumici Gastano - Agente di custodia in
Bortoferraio.*

CITAZIONE A TESTIMONE

n. 260 Reg.

Art. 250 Codice Penale

Chiunque, chiamato dall'Autorità giudiziaria a tale titolo, perito ed interprete, o altro allungando in tal modo il processo, o venendo dal comparire, ovvero venendo presentato, rifiuta di fare la testimonianza o di prestare l'ufficio di perito o d'interprete, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da lire cento a mille.

Questo l'esplicito di quella anche ai giurati, qualora ottengono l'esenzione allungando in tal modo il processo. Se al trarli di un partito, la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo pari a quello della detenzione.

Firenze - Ditta M. Mozzon 345

a comparire personalmente avanti di Noi alle ore *10* del giorno *19/10* nel locale *Portoferraio* di nostra residenza sito *Portoferraio* per deporre sulle circostanze e sui fatti sui quali verrebbe interrogato *Interrogato* *relativo alla causa suale* *Scritto Pertini Alessandro* che non comparendo, occorrerà nelle pene comminate dall'art. 255 del Codice di procedura penale, e cioè sarà *condannato* al pagamento di una somma a favore dell'Erario da lire dieci a cento e delle spese cagionate dalla mancata comparizione, o potrà altresì ordinarsene la comparizione a mezzo degli Agenti della Forza Pubblica.

Portoferraio il *11* / *10* / *1933*
" *Portoferraio* " *10* / *1933*
St. Adornio " *Cancelliere*
Barb

Pretore di
PORTOFERRAIO

Pianosa li 22 Ottobre 1933 XI

4/63 5721



Citazione a Testimoni

N. 360 Reg.

Art. 366 Cod. Pen.
Ritardo di uffici legalmente dovuti

Chiamato, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero tutore di cose sottoposte a sorveglianza del giudice penale, o come ausiliario fraudolento l'esercizio dell'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 200 a L. 500.

Le stesse pene si applicano a chi chiamato davanti all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni dovute.

Le disposizioni precedenti si applicano oltre persona chiamata a deporre come testimone davanti all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Firenze - Ditta M. Mazzoni
N. 345

ORDINIAMO

a tutti gli Ufficiali giudiziari richiesti di citare i testimoni

Negri Mis In Luigi - residente e domiciliato in Trieste - Via Concordia Sette -

a comparire personalmente avanti di Noi, alle ore 10 del giorno 10 del mese di Novembre 1933 nel locale di nostra residenza sito in Portoferraio -

per deporre sulle circostanze e sui fatti sui quali verrà interrogato nella causa suale contro Bertini Alessandro - che non comparendo, incorrerà nelle pene comminate dall'art. 144 del Codice di procedura penale, e cioè sarà condannato

al pagamento di una somma a favore dell'Erario da lire 100 a 2000 e delle spese causate dalla mancata comparizione, e potrà altresì ordinarsene la comparizione a mezzo degli Agenti della Forza Pubblica.

Portoferraio 11/10/1933
Il Pretore
Sto Pedronis
Il Cancelliere
Bastoni

Pretore di
PORTOFERRAIO

Pianosa li 22 Ottobre 1933 XI

30

UFFICI GIUDIZIARI DI PIANOSA

Visto esecrta si ritorna
Empoli, li 24 OTT 1933 Anno
21
N. 360

185

248



Citazione a Testimoni

N. 360 Reg.

Art. 366 Cod. Pen.

(Ritiro di uffici legalmente dovuti)

Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, o viene con mezzi fraudolenti l'esecuzione dell'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 300 a L. 5000.

Le stesse pene si applicano a chi chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare la propria generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimone dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Firenze - Ditta M. Mozzoni

N. 345

ORDINIAMO

a tutti gli Ufficiali giudiziari richiesti di citare i testimoni e

Corti Remo di Faustino
Empoli.

a comparire ^{alla udienza} personalmente avanti di Noi alle ore 10 del giorno 10 del mese di Novembre 1933 nel locale di nostra residenza sito in Portoferraio -

per deporre sulle circostanze e sui fatti sui quali verrebbe interrogato nella causa penale contro Pertini Alessandro -
diffidandolo che non comparendo, incorrerà nelle pene comminate dall'art. 144 del Codice di procedura penale, e cioè sarà condannato al pagamento di una somma a favore dell'Erario da lire 100 a 2000 e delle spese cagionate dalla mancata comparizione, e potrà altresì ordinarsene la comparizione a mezzo degli Agenti della Forza Pubblica.

Portoferraio li 24. 10. 1933
Il Pretore
G. Adonisio
Il Cancelliere
G. Dan

Pretore di

PORTOFERRAIO

cb
la
ob
al
=
101
fo
o-
el
11
30

H. Colonna

30

Pianosa 11 22 Ottobre 1933 XI

269

26

IL CANCELLIERE DELLA PRESTURA DI PORTOFERRAIO

A V V E R T E

Il Sig. avv. *Ysetta* *Girolamo* - *Via dei Segneris 2* - *Sabona*
quale *è* stato nominato difensore di *fiducia* nella causa penale
contro *Terzini* *Alessandro* di *Alberto* -
imputat. o. di *oltraggio* -

e che la medesima sarà tenuta alla udienza del giorno *9. Nov...*
tembre alle ore *10*

Portoferraio il *17. 10. 1933/43*



IL CANCELLIERE
Loam

Pretore di
PORTOFERRAIO

Pianosa li 22 Ottobre 1933 XI

30

ORIGINALE

ORDINIAMO

24

a tutti gli Ufficiali giudiziari richiesti di citare i testimoni

Lago Cesare

agente di custodia

Pianosa



Citazione a Testimoni

N. _____ Reg. _____

Art. 366 Cod. Pen.

(Rifiuto di uffici legalmente dovuti)

Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, uomo onesto di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, o tiene con mezzi fraudolenti l'esecuzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 200 a L. 2000.

Le stesse pene si applicano a chi chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempire ad alcuna delle previste funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempire le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimone dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Firenze - Ditta M. Mazzoni

N. 345

a comparire personalmente avanti di Noi alle ore 10 del giorno nove del mese di novembre. 1933 nel

locale di nostra residenza sito in Tortoferrato

per deporre sulle circostanze e sui fatti sui quali verrà interrogato e diffidandoli che non comparendo, incorrerà nelle pene comminate dall'art. 144 del Codice di procedura penale, e cioè sarà condannato al pagamento di una somma a favore dell'Erario da lire 100 a 2000 e delle spese cagionate dalla mancata comparizione, e potrà altresì ordinarsene la comparizione a mezzo degli Agenti della Forza Pubblica.

Firenze il 17.10.33 193

Il Pretore

Adornino II

Pretore di

PORTOFERRAIO

Pianosa 14 22 Ottobre 1933 XI

ORIGINALE



Citazione a Testimoni

N. _____ Reg. _____

Art. 366 Cod. Pen.
(Ritiro di uffici legalmente dovuti)

Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero veduto di cose sottoposte a sequestro del giudice penale, oltiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 200 a L. 500.

Le stesse pene si applicano a chi chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle proprie funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimone dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Firenze - Ditta M. Mazzoni

N. 345

ORDINIAMO

a tutti gli Ufficiali giudiziari richiesti di citare i testimoni

Salvador Riccardo
Sola Ettore Guido
Intenuti *Pianosa*

a comparire personalmente avanti di Noi alle ore 10 del giorno 17 del mese di Novembre 1933 nel

locale di vostra residenza sito in Portoferraio
per deporre sulle circostanze e sui fatti sui quali verrà interrogato
diffidandolo che non comparendo, incorrerà nelle pene comminate
dall'art. 144 del Codice di procedura penale, e cioè sarà condannato
al pagamento di una somma a favore dell'Erario da lire 100 a 2000 e delle
spese cagionate dalla mancata comparizione, e potrà altresì ordinarsene la
comparizione a mezzo degli Agenti della Forza Pubblica.

PORTOFERRAIO

li 17. 10. 1933 XII

Il *Intenuti*
Salvador Il *Intenuti*
Salvador

Pretore di

PORTOFERRAIO

RACCOMANDATA

I

20

23

STABILIMENTI

AN

DIREZIONE DEGLI STABILIMENTI PENALI DI PIANOSA

N. 19822/3-6-

Pianosa, 23 ottobre 1938 Anno XI.

V. 19872

OGGETTO: Traduzione di condannati politici.

257

AL COMANDO DELLA STAZIONE DEI TEL. PIANOSA
e per conoscenza

ALL'ON. R. PREFETTURA DI PORTO FERRO

CONFERMATO

lone a
to affin-
parisca
Novembre
testimone
olitico

Ogge
Agent
ZAGO

Per ordine della R. Prefettura di Porto Ferrajo i seguenti condannati politici dovranno essere trasferiti temporaneamente da questo Sanatorio Giudiziario a quelle Carceri per comparire nanti alla Medesima Autorità nell'udienza del 9 novembre p.v. il primo imputato e gli altri tre quali tutti nella stessa causa; poichè nei riguardi di tali categorie di detenuti vigono severissime disposizioni di ordine e disciplina, mentre non ho potuto disporre che essi fossero tradotti separati dai comuni condannati liberandi ed altri i quali dovranno necessariamente viaggiare col piroscalo del 27 corrente innanzi ai predetti, data la brevità del tempo e le condizioni dei detenuti (tutti affetti da tubercolosi), prego voler adottare le necessarie misure precauzionali, disponendo, se del caso, una speciale servizio di scorta o rafforzando quella ordinaria in modo che sia garantito il servizio e possibilmente i detenuti vengano tenuti separati dagli altri:

PERTINI Alessandro; SALVADORI Riccardo; VERRACCI Romo
Lino e SOLA-TIETTO Carlo, i quali dovrà essere esercitata la più assoluta ed assidua vigilanza.



IL DIRETTORE Accariti

Pre

30

Pianosa li 22 Ottobre 1933 XI

STABILIMENTI PENALI DI PIANOSA

V. 19872 / Tit. 2 Fasc. I Lett. 2

Pianosa alla Nota 17 corr.

257

In relazione al preavviso di citazione a margine distinto, assicuro che ho disposto affinché l'agente di custodia in oggetto comparisca davanti cotesta On. Pretura il giorno 9 Novembre 1933 alle ore 9 per essere inteso come testimone nel procedimento contro il condannato politico Pertini Alessandro.

Oggetto

Agentedi custodia

ZAGO CESARE

Con ossequi

IL DIRETTORE
(V. Azzariti)

Ill.mo Signor

Pretore di

PORTOFERRAIO

Pianosa, addì 25 Ottobre 1933 A. XI°



STABILIMENTI PENALI DI PIANOSA

N. 19838 / Tit. 3 Fasc. I Lett. 6955

Risposta alla Nota 17 corrente

N. 251/33 D.v. Sez.

Pregioni assicurare Codesto On/le Ufficio di aver disposta la traduzione del condannato in oggetto da questo Sanatorio alle Carceri Giudiziarie di Portoferraio per essere giudicato da Codesta R. Pretura, quale imputato, nell'udienza del 9 Novembre p.v.

Con ossequio

O G G E T T O

Traduzione condannato politico
Pertini Alessandro fu Alberto.



IL DIRETTORE
(V. Assariti)

ALL'On/le

ALL'On/le R. PRETURA DI

PORTOFERRAIO

Pianosa, addì 25 Ottobre 1933 A. XI°



STABILIMENTI PENALI DI PIANOSA

SI
N. 19822 Tit. 3 Fasc. 6 Lett.
Riferita alla Nota del 17 corrente
N. 252/33 D.v. Sez.

Pregioni assicurare Codesto On/le Ufficio di aver disposte le traduzioni dei condannati politici:

Sola - Titetto Guido fu Giuseppe;
Ferragni Rosolino fu Luciano e
Salvador Riccardo di Bartolo da questo Sanatorio alle Carceri Giudiziarie di Portoferraio per essere intesi quali testi, nell'udienza penale di Codesta R. Pretura del giorno 9 Novembre p.v.

Con ossequio

O G G E T T O

Traduzione di condannati.



IL DIRETTORE
(V. Assariti)

ALL'On/le R. PRETURA DI

PORTOFERRAIO



DIREZIONE
DELLE

CARICRI GIUDIZIARIE

Raccomandata urgente

Modello N. 1 (Carceri)

2/3

Trento 11, 31 Ottobre 1933/XII°

N. 4446 Ed. I Fasc. I Lett. C.

*Risposta alla lettera
del*

Dir. Sez. Num.

OGGETTO

Procedimento penale a carico
di Portieri Alessandro -

Udienza del 9 novembre 1933

Allegati N.°

Ill.mo Signor
Pretore di

P O R T O F E R R A I O

Ho avuto notificata la citazione per comparire nanti codesta Pretura il nove del prossimo mese di novembre quale teste nel procedimento penale a carico di Pertini Alessandro -

Particolari contingenze di servizio però, in dipendenza specialmente del recente trasferimento alla Gorgona dell'unico funzionario di Ragioneria il quale deve lasciare questa sede entro il giorno 20 di detto mese di novembre, richiederebbero la mia presenza in ufficio per portare a compimento, prima della partenza dello stesso funzionario, una considerevole mole di lavoro contabile arretrato -

Mi permetto, pertanto, di pregare vivamente la S/V/Ill. perchè voglia esaminare con benevolenza la possibilità di dispensarmi dal comparire nel processo di cui trattasi -

In attesa di cortese riscontro porgo distinti ossequi

IL DIRETTORE

(Dr. E. Caddeo)

[Handwritten signature]

1° Novembre- 933

24

RACCOMANDATA

Tit. 3 Fasc. 1 Lett. 7056

Modello N. 26 (Carceri)

Risposta alla lettera del 17 andante

Div. Sez. N. 252/33



Pianosa, 31 ottobre 1933 XII

REGNO D' ITALIA

DIREZIONE DELLO STABILIMENTO PENALE

FOGLIO di trasmissione al ON. R. PRETURA DI PORTO FERRAIO

Allegati		OSSERVAZIONI
Num.	DESCRIZIONE	
1	Copia di certificato medico rilasciato da questo Sanitario sulle condizioni di salute del condannato politico 7056 = SALVADOR RICCARDO di Bartolo = il quale avrebbe potuto partire per le Carceri Giudiziarie di Portoferraio onde essere inteso quale teste nell'udienza di Questa R. Pretura del giorno 9 novembre p.v., mentre se ne è astenuto asserendo di essere ammalato.	<p>che rimetto a seguito della mia nota del 25 andante, N. 19822, colla quale assicurai di averne disposta la traduzione, per quanto possa riguardare la Giustizia.</p> <p>Avverto però che ove egli non si ricuserà nuovamente, procurerò di farlo tradurre con la prossima corrispondenza del 3 novembre p.v.</p> <p>Con ossequio</p>

IL DIRETTORE (V. Azzariti)

detenuto
aio; cita.
desta
cede uoto
ciare al
più la =
ciata, per.

citato
22 anno-
ura del
riente

J.V. P.P. uca

Carceri Giudiziarie - Portoferraio

1° Novembre - 933

24

275
N. 345 Carceri



REGNO D'ITALIA

DIREZIONE
DEL

Pianosa, addì 30 Ottobre 1933, 9
A. XII°-

SANATORIO GIUDIZIARIO PIANOSA

UFFICIO DEL MEDICO CHIRURGO

N. 26

OGGETTO
*

Il sottoscritto Medico Chirurgo certifica di aver visitato SALVADOR RICCARDO di Bartolo, Matr. 7056 e di averlo trovato affetto da lombaggine.-

Trovandosi però in buoni condizioni generali, egli sarebbe potuto partire per Portoferraio.

Visto/ IL DIRETTORE
F/to V. Azzariti

IL SANITARIO
F/to Dott. F. Guaschino

Per Copia Conforme

Pianosa, li 31 Ottobre 1933 A. XII°

IL SEGRETARIO
(S. Damiani)



dy

si, detenuto
raio; cita.
codesta
cede uoto
nciare al
u può la =
accusa, per:
a citato
222 ano-
enza del
rivente

J.V. P.A. uca

1^o Novembre - 1933

24

Ill.^{mo} Signor Pretore.

Il recluso politico Landro Pertici, detenuto presso le Carceri Giudiziarie di Portoferraio; cita-
to a comparire, quale imputato, presso codesta
R. Pretura all'udienza del 9 c. u.; recede uoto
alla S. V. Ill.^{mo}, che è disposto a rinunciare al
teste Sola Tizetto Guido, il quale non può la-
sciare il Sanatorio Giudiziario di Piavezza, per-
chè ammalato.

Il sottoscritto insiste, però, perché venga citato
il teste Meri Vittorio residente a Pazzano-
nov. di Prato, teste già all'udienza del
21 Settembre u.s. indicato dallo scrivente
alla S. V. Ill.^{mo}.

Il sottoscritto porge alla S. V. Ill.^{mo}
i suoi ossequi -
Landro Pertici -

303

Pianosa, addì 26 Ottobre 1933 A. XI°

STABILIMENTI PENALI DI PIANOSA

V. 20151 Tit. 3 Fasc. I Lett. 6478

Risposta alla Nota

N. Sez.

A seguito della mia nota 25 corrente N. 19822-3-6, pregiomi rimettere l'unita copia di certificato medico dalla quale rilevasi che il condannato Matricola 6478 (Sola Titetto Guido fu Giuseppe) non potrà essere trasferito neppure temporaneamente perchè febbricitante da tre giorni.

Detto condannato doveva essere inteso quale teste da Codesta On/le R. Pretura nell'udienza del 9 Novembre p.v.

O G G E T T O

Recluso politico infermo
SOLA TITETTO GUIDO fu Giuseppe.

Con ossequio

IL DIRETTORE
(V. Azzariti)

Allegati N. 1

ALL'On/le R. PRETURA DI

PORTOFERRAIO

RELAZIONE

Copia della retroscritta citazione venne da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario, a richiesta di chi retro, rimessa e lasciata al ivi nominat

Rep. N. 180-

Lu. Oddo I' Idcaolo

DIRITTI

Atto . . . 1.61
Copia . . . 0.50
Trasferta . . . 1.91
Repertorio . . . 0.20
Totale L. 4.22

o. man. sue copie

citandol nelle forme di legge a comparire nel sito, giorno ed ora retro specificati.

IL COMMESSO AUTORIZZATO
con decreto 15-3-33-XI. E. P.
Enrico Scatolan

piene il 26 ottobre 1933

L'Ufficiale Giudiziario

Marconi

RELAZIONE

Copia della retroscritta citazione venne da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario, a richiesta di chi retro, rimessa e lasciata al ivi nominat

Rep. N. 13898

Neyri Elio - a mani della di lui moglie infra Elio

DIRITTI

Atto . . .	L. <u>165</u>
<i>10%</i> Copia <u>40</u>
Trasferta <u>1.20</u>
<i>12%</i> Repertorio <u>325</u>
	. <u>40</u>
Totale L. . .	. <u>2.81</u>

citandol nelle forme di legge a comparire nel sito, giorno ed ora retro specificati.

infamur
Cons. Aut. Giud. Trib. di Trieste

11 23 ottobre 1931

GUIDO RIGATO
Ufficiale Giudiziario
R. PRETURA - TRIESTE

L'Ufficiale Giudiziario

[Signature]

RELAZIONE

Copia della retroscritta citazione venne da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario, a richiesta di chi retro, rimessa e lasciata al ivi nominat *o a*

Rep. N. _____

Mani proprie

DIRITTI

Atto . . . L. *1.50*
Copie . . . *0.30*
Trasferita . . .
Repertorio . . . *0.15*

Totale L. *1.95*
Riduz. 1/2 *0.975*
100/200 *1.70*
100/200 *0.30*

2.00
M

citandol nelle forme di legge a comparire nel sito, giorno ed ora retro specificati.

Polimpudala 23-10 1933 XI

L'Ufficiale Giudiziario

Salv. Bonfili

MURATORE TRENZIO
Ufficiale Giudiziario
R. PRETURA-SAVONA

R. 1111

RELAZIONE

Copia del presente *atto* ho notificato al Nominato

Sig. *Clay. G. Tetta*

residente a *Savona*

mediante consegna fattane nella sua residenza

a *mani di lui stesso*

SAVONA li 21 ottobre 1915 XI

Il Cancelliere
Per decreto P. S. 1000 del 10 gennaio 1917

Harting

Ufficiale Giudiziario

Muratore

RELAZIONE

Copia della retroscritta citazione venne da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario, a richiesta di chi retro, rimessa e lasciata al ~~Reco~~ dominat

Rep. N. 1502

a mani di Nicola, mio fratello convivente, se s'inizierà della consegna, stante la sua presenza annua da ora.

DIRITTI

Atto . . .	L.	1/2
Copia	20
Trascritto	1
Repertorio	185
127 Totale . . .	L.	165
10%	.	16.50
	.	1.95

citandoli nelle forme di legge a comparire nel sito, giorno ed ora retro specificati.

IMPOLI

il 22. Ottobre 1933

L'Ufficiale Giudiziario

IL COMMISSARIO AUS. GEN. C. TRES. 30-7-031

Carpetta Orlando

ORIGINALE

RELAZIONE

Copia della retroscritta citazione venne da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario, a richiesta di chi retro, rimessa e lasciata al ivi nominat

Rep. N. _____

Loce, Matteo Guido a mani s' cui
steno -

DIRITTI

Atto . . . L. _____

Salvador Riccardo, a mani s' cui
steno -

Copie . . . * _____

Trasferta . . . * _____

Repertorio . . . * _____

Totale L. _____

citandol * ' nelle forme di legge a comparire nel sito, giorno ed ora retro specificati.

Lanzoni li 2 Febbr 1933 XI
L. uscia
Alf. Scrimin

ORIGINALF

RELAZIONE

Copia della retroscritta citazione venne da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario, a richiesta di chi retro, rimessa e lasciata al ivi nominat

Rep. N. _____

*Lago Cesene - agenti di custodia
e Simononi -*

DIRITTI

*compravendola a mani d'essi
netto -*

Atto . . . l. _____

Copie _____

Trasferta . . . _____

Repertorio . . _____

Totale l. _____

citandolo nelle forme di legge a comparire nel sito, giorno ed ora retro specificati.

Simononi *li 30* *del 1938*

L. Simononi
Ufficiale Giudiziario

PORTOFERRATO

M. B. - Primo
P. B. - Secondo

Al recapito - Rimesso al fattorino ad ore

200

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al mittente per telegrammi
Il latore rimette il telegramma a carico quando è im-
mediatamente ricevuto da una stazione.

N. B. - Primo
P. B. - Secondo

N. P. ...

Vol. 215 - 213 col. 11

Conferma la sentenza appellata del 9 Aprile 1937 del
Tribunale di Palermo - contenente l'appellato all' meglio
di essere proceduto.

Luogo, 16 - II - 1936 - XII

N. P. ...

Chiaro & ...